



OPERE

DEL MARCHESE

BECCARIA

BONESANA.



J. Frezza sc.



OPERE
DIVERSE
DEL MARCHESE
CESARE
BECCARIA
BONESANA
PATRIZIO MILANESE.

PARTE PRIMA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA.





NAPOLI
NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER.
MDCCLXX.
Con Licenza de' Superiori.

ALL'. ECCELLENTISSIMO . SIGNORE
D. GIROLAMO . PIGNATELLI
PRINCIPE . DI . MARSICONUOVO
REGGENTE . DELLA . GRAN . CORTE
DELLA . VICARIA
INSTRUTTISSIMO . DELLE . SCIENZE
E . DELLE . ARTI . PIU' . NOBILI
PER . ANTICO . SPLENDOR . DI . SANGUE
E . PER . ELEGANZA . DI . COSTUMI
COMMENDABILISSIMO
LE . CUI . EGREGIE . VIRTU'
E . CON . ISPEZIELTA'
LA . GIUSTIZIA . INCOMPARABILE
E . LA . SAVISSIMA . PRUDENZA
LO . RENDONO . DEL . PARI . CARO
AL . SOVRANO . ED . A' . POPOLI
GIOVANNI . GRAVIER
QUESTE . OPERETTE
DA . SE' . DATE . NOVELLAMENTE
ALLA . LUCE
IN . ATTESTATO
DEL . SUO . REVERENTISSIMO . OSSEQUIO
DEDICA . E . CONSAGRA

*

S. R. M.

GIovanni Gravier pubblico Stampatore, e Librajo in questa vostra Fedelissima Città di Napoli umilmente le fa presente, come desidererebbe di ristampare un libro intitolatò : *De' Delitti e delle Pene , ed altre Opere del Marchese Beccaria di Milano :* Libro stampato più volte in Livorno , e desiderato assai dal Pubblico · Pertanto per economia di commercio , acciò il denaro non esca da' vostri felicissimi Regni , supplica V. M. di volersi degnare di concederli un Revisore , e l' avrà a grazia ut Deus.

Magn. U. J. D. D. Dominicus Mangieri in hac Regia Studiorum Universitate Professor Primarius , revideat , & in scriptis referat. Datum Neapoli die 27. Julii 1770.

NICOLAUS EPISCOPUS PUT.
CAP. MAJ.

S. R. M.

SIGNORE.

IL Libro *De' Delitti e delle Pene*, Opera, come comunemente si vuole, del Marchese Cesare Beccaria Bonesana Regio Professore in Milano, ha per la singolarità del soggetto, e per una nuova maniera di pensare suscitato la universale curiosità de' Lettori, ed ha meritato a tal fine le iterate impressioni in diversi luoghi dell' Europa. Lo scopo di questo illustre Autore è stato di sostenere gl' interessi dell' Umanità, che ha supposto finora conculcati da quella parte della Giurisprudenza, che ha voga nella maggior parte de' Tribunali dell' Europa per l' inquisizione e punizione de' delitti. Sotto un tal nome intende in primo luogo il Codice delle Leggi Romane, il di cui studio vien per altro oggi alla moda rigettato, come inutile, perchè difficile e laborioso: quali Leggi *frammischiate poscia co' riti Longobardi* (così favella) *ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri Interpreti, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell' Europa ha tuttavia il nome di Leggi, ed a cui con sicurezza obbediscono coloro, che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini.*

uomini . Questa Giurisprudenza, ripeto, egli prende di mira, e non ostante l' omaggio, che da più secoli le rendano le più colte Nazioni, e li sforzi di tanti sublimi ingegni per illustrarla, nulladimeno la tratta da ingiusta e barbara, come quella, che li sembra violare i doveri dell' Umanità, ed offendere ogni Sistema Politico: e se i Sovrani del presente secolo la lasciano per anche sussistere, crede egli, che ciò *nasca dalla difficultà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli*. A tal oggetto si fa ad esaminare le procedure criminali, i generi delle pruove, e la proporzione delle pene a i delitti: e da per tutto ritrova de' disordini e degli abusi, che a suo parere meritano riforma, e spezialmente riguardo alla pena di morte, che in quel caso solo la giudica giusta, quando è utile e necessaria allo Stato. Onde facendo la satira ed il rimprovero su di ciò alle passate età, ed agli antichi Legislatori, come prodigi del sangue de' cittadini, forma egli una nuova analisi de' delitti, e ne determina le pene relative alla Società istessa, secondo i gradi di sensibilità ed i movimenti delle passioni. Di tali e sì fatte cose l' Autore ne ragiona sempre in astratto con uno spirito Filosofico e libero, deducendone gli argomenti e le conseguenze dalla sola Legge Sociale, senza però derogare alla Revelazione ed alla Legge Naturale, che rico-

riconosce per altri principj morali e regolatori degli Uomini ; ma ne ragiona con una maniera così astrusa e difficile , che quasi si rende impercettibile , dando alle voci ed alle cose nuove definizioni e nuovi significati a suo talento. Il di lui sforzo maggiore però è di provare, che la rigidezza ed atrocità delle pene sia contraria allo scopo, che si hanno proposto i Direttori delle Società , e che all' incontro la dolcezza delle pene, secondo la maniera da esso pensata, sia più propria a mantenere la pace e tranquillità pubblica , e conseguentemente più utile e vantaggiosa alla Società. Problema in vero inestrigabile per le infinite difficultà, che vi s'incontrano : nè la cosa in se stessa può ben convenire per differenti principj ad ogni Popolo o Nazione.

Questo Libro dunque ho per comando di V. M. con diligenza esaminato: l' ho letto e riletto più fiate , e con pena per poter ben intendere i pensieri dell' Autore. Confesso, che vi ho incontrato delle ottime e sane riflessioni , già prima suggerite da altri illustri e gravi Autori : ed a tal disegno le ha il cennato Autore proposte nel suo Libro a i presenti Direttori delle Società Civili per tentare qualche riforma nel Sistema Criminale. Per quanto appartiene alla Potestà Sovrana, ed a i Sovrani istessi, egli ne parla secondo i principj veri adottati in ogni parte dell'Eu-

ropa

ropa presente, ne loda il governo, e dichiara sacre e da difendersi le supreme Regalie de' Principati. E' vero, che a cagion del suo scrivere oscuro ed astratto ha dato occasione ad un Anonimo di accusarlo di sedizione e di poco rispetto verso i Sovrani del secolo; ma egli nella sua *Risposta alle Accuse di sedizione* si giustifica a pieno, e si libera felicemente da simili imputazioni. Di un tal Libro, o Signore, stimo e son di parere, che da V. M. se ne possa permettere la pubblicazione ne' Vostri Regni, come in altri Stati dell' Europa si è praticato, se pure V. M. non giudicherà altrimenti, al di cui sublime intendimento sottometto umilmente questo mio debole giudizio. Napoli 25. Novembre 1770.

Divotiss. ed Umiliss. Vassallo
Domenico Mangieri.

Attenta supradicta relatione Domini Revisoris, Imprimatur. Neapoli hac die 28. Novembris 1770.

NICOLAUS EPISC. PUTEOL.
CAP. MAJ.

Die

Die 24. mensis Januarii 1771. Neapoli.

Viso Rescripto Suæ Regalis Majestatis sub die 19. currentis mensis, & anni, ac Relatione U. J. D. D. Dominici Mangieri, de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Domini Revisoris. Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

GAETA. PAOLETTI.

VIDIT FISCUS REGALIS CORONÆ.

Illustris Marchio Citus Præses S. R. C. & cæteri Præfecti tempore subscriptionis impediti.

Carulli.

Athanasius.

GIOVANNI GRAVIER

A' LETTORI.



Ochi libri ſon venuti in luce nell' avventuroſo ed illuminato ſecolo, in cui viviamo, che abbiano fatto un sì rapido volo per tutta Europa, ed ottenuto una più diſtinta accoglienza, ed una ſtima più generale, quanto quello *de' Delitti e delle Pene* del *Marcheſe Ceſare Beccaria*. Il ſoggetto intereſſante per l' umanità tutta, ſviluppato dall' Autore con lumi ſuperiori, e con Filoſofica preciſione, ha fatto tal colpo nello ſpirito penſatore del ſecolo, che è ſtato queſto picciol libro riguardato univerſalmente, qual Codice della Morale politica di tutti gli Stati e di tutte le Nazioni. Incredibile pertanto è il numero dell' Edizioni, che in pochi anni ſi ſon fatte di queſt' Opera per ſoddisfare la curioſità de' Lettori; e quaſi tutte le Nazioni d' Europa l' hanno ne' proprj loro linguaggi traſportata, colmandola degli elogj più luſinghieri, e quel ch'è più, mettendo a profitto i ſuoi utili e benefici inſegnamenti. Le continue richieſte fattemi di queſto libro mi hanno animato ad impiegarvi i miei torchi, per farne una nuova, più cor-

corretta, e compiuta Edizione, che non sono le precedenti. Per far più cosa grata al Pubblico, ammiratore di tutto ciò ch' esce dalla penna di sì celebre Scrittore, ho proccurato di aver nelle mani, e di stampare in seguito del libro *de' Delitti e delle Pene* alcuni altri Pezzi scritti dallo stesso Autore, che una con quello formano una Raccolta intera di tutto ciò, ch' è stato fin ora da lui pubblicato. Ho divisa perciò questa mia Edizione in due Parti. Nella prima trovasi il *Trattato de' Delitti e delle Pene*, indi il *Giudizio di un celebre Professore* sopra quel libro, in appresso la *Risposta ad uno Scritto, che s' intitola Note ed Osservazioni su 'l libro dei Delitti e delle Pene*, in fine il *Commentario del Signor di Voltaire sopra il libro de' Delitti e delle Pene:* cose tutte, che andavano prima unitamente stampate. La seconda Parte da me aggiunta in questa Edizione è fornita tutta di altre Operette del Marchese Beccaria, che non erano sì generalmente conosciute, e non meritano meno di esserle, nè furono mai in uno stampate. Contiene essa in primo luogo la *Prolusione letta nell'apertura della nuova Cattedra di Scienze Camerali*, eretta nel passato anno in Milano dalla Sovrana Imperadrice Regina d' Ungheria, e provvista in persona del nostro illustre Autore. Non v' è bisogno di rilevare a' Lettori l' eccellenza di questo Pezzo, che basta leggerlo per vederne il ge-

nio

nio con cui è scritto, e le utili e grandi viste, che vi sono gettate sulla pubblica Economia degli Stati.

In secondo luogo vi ho messo un Trattato scritto dall' Autore ne' suoi più verdi anni, ed intitolato: *Del Disordine, e de' Rimedj delle Monete nello Stato di Milano nel 1762.* Tutto ciò che si è scritto di meglio, e che si raccapezza appena in una serie d' infiniti volumi circa al Sistema politico delle Monete, è compreso nelle poche pagine, che formano la prima Parte di questo Trattato, e ridotto con metodo preciso a dimostrazioni Geometriche. La seconda Parte non è che l' applicazione de' principj stabiliti nella prima allo stato attuale delle Monete in Milano, per suggerire al Governo le più giuste misure a riparare al disordine ed allo sbilancio, che vi regnava in quel tempo.

In ultimo luogo ho stampato sei Articoli composti dal nostro illustre Autore, ed estratti da un' Opera intitolata il *Caffè*. Quest' Opera, la prima di questo genere, che si sia pubblicata in Italia, e mancata già con universale rincrescimento, è la produzione biennale di una Società di valentuomini Lombardi, tra' quali era il *Marchese Beccaria*. Ella non è che una Raccolta di *Brevi e varj Discorsi distribuiti in Fogli Periodici*, intrapresa per quello stesso fine, per cui *Addison* e *Steele* diedero principio allo *Spettatore Inglese*,

se, cioè per ispargere tranquillamente i più efficaci lumi della Filosofia, della Morale, e della Politica tra' loro cittadini e nazionali. Ma il *Caffè* ha tanto maggior pregio sopra lo *Spettatore*, quanto è scritto con più profondità filosofica, e contiene istruzioni sopra oggetti più utili ed universali, comuni a tutti i tempi, ed a tutte le Nazioni; laddove lo *Spettatore* tra i molti articoli di pubblico ed universale oggetto ne racchiude una gran lista di meri Nazionali, adattati solo a reprimere i pregiudizj, i disordini, ed il furore spezialmente de' Partiti, che regnavano allora in Inghilterra. Se grande è stato il profitto, che ha cavato la Nazion Inglese dalla lettura dello *Spettatore*, grandissimo vantaggio egualmente hanno recato in Lombardia i Fogli Periodici del *Caffè*. Se ne sono quindi fatte più ristampe in Italia; e gli applausi, che ha incontrato ancor di là da' Monti, lo hanno fatto trasportare intero nell' idioma Tedesco per renderne in Germania volgare l' uso, e generale la lettura; oltre a' varj pezzi, che la dilicata Nazion Francese ha fatti suoi. Da quest' Opera sono stati estratti i sei Discorsi, che trovansi in fondo di questo Volume, e che sono i soli, che ne' due tomi del *Caffè* appartengono al *Marchese Beccaria*. Nè sia maraviglia il veder la di lui penna séria e grave occuparsi in alcuno di essi su di scherzevole argomento,

co-

come per esempio nel *Frammento sugli Odori*; poichè l' Opera tutta del *Caffè* è sì fattamente distribuita, che ora con interessante eloquenza si parla la buona Morale, ora si suggeriscono seriamente utili precetti di Economia pubblica e privata, ora si sferzano con fina ironia i ridicoli degli uomini e delle società, ora in ischerzevoli modi si scorre su i varj oggetti della vita, e della letteratura.

Sono queste tutte le produzioni, delle quali questo illustre Scrittore ha finora fatto partecipe il Pubblico, che ne attende ancora delle sempre grandi, e sempre degne di lui. Mi lusingo, che sia questi per accordare il suo favore alla presente Edizione, in grazia d' esser ella non meno scrupolosamente corretta ed esatta, che accresciuta di molto con le suddette nuove cose aggiuntevi, le quali non trovavansi prima, che separate e divise, e qualcheduna di esse ancora non con tanta facilità. Gradite, cortesi Lettori, il mio continuo zelo in servirvi, e vivete felici.

TAVOLA

DELLE OPERE CONTENUTE NELLA PRIMA PARTE.

A CHI LEGGE.



Lcuni avanzi di Leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un Principe, che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti Longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell' Europa ha tuttavia il nome di Leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi, che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le Leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro, che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' Secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile, che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della Verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari, con cui è scritta quest' Opera, è un effetto del dolce e illuminato Governo sotto cui vive l'Autore. I Grandi Monarchi, i Benefattori della Umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro Filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti, da chi ben n'esamina tutte le circostanze, sono la satira e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo, e de' suoi Legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue Critiche, cominci

A dan-

dunque dal ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest' Opera, scopo che ben lontano di diminuire la legittima autorità servirebbe ad accrescerla, se più che la forza può negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l' umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese Critiche pubblicate contro questo Libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d' interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati Lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti, dalle quali derivano i principj morali e politici regolatori degli uomini. La Rivelazione, la Legge Naturale, le Convenzioni fattizie della Società. Non vi è paragone tra la prima, e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell' ultima non è l' escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benchè divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false Religioni, e dalle arbitrarie nozioni di Vizio, e di Virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate: così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasca dalle pure convenzioni umane o espresse o supposte per la necessità ed utilità comune, idea in cui ogni Setta, ed ogni Sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella, che sforza anche i più pervicaci ed increduli a conformarsi a' principj, che spingon gli uomini a vivere in Società. Sonovi dunque tre distinte Classi di Virtù e di Vizio; Religiosa, Naturale, e Politica. Queste tre Classi non devono mai essere in contraddizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall' una risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la Rivelazione lo esige la Legge Naturale, nè tutto ciò che esige questa lo esige la pura Legge Sociale; ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli

gli uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo senza una speciale missione dell' Essere Supremo. Dunque l' idea della Virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della Virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta, se l' imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della Virtù religiosa è sempre una e costante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l' attribuire a chi parla di convenzioni sociali, e delle conseguenze di esse, principj contrarj o alla Legge Naturale, o alla Rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di Società, lo prendesse nel senso Obbesiano, cioè di nessun dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l' imputare a delitto ad uno Scrittore, che considera l' emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La Giustizia Divina e la Giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la Giustizia umana o sia Politica non essendo che una relazione fra l' azione, e lo stato vario della Società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla Società quell' azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principj essenzialmente distinti vengano confusi, non v' è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' Teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto, per ciò che riguarda l' intrinseca malizia o bontà dell' atto: lo stabilire i rapporti del giusto e dell' ingiusto politico, cioè dell' utile o del danno della Società, spetta al Pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro, poichè ognun vede quanto la Virtù puramente politica debba cedere alla immutabile Virtù emanata da Dio.

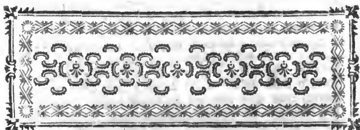
 Chiun-

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue Critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della Virtù o della Religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj, e in vece di farmi incredulo o sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo Logico o inavveduto Politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl' interessi dell' umanità; mi convinca o della inutilità o del danno politico che nascer ne potrebbe da' miei principj, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia Religione, e della sommissione al mio Sovrano colla risposta alle Note ed Osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo. Ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti, e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principj, di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

---

*Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno *, sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest' altro segno † sono le seconde aggiunte.*

DEI



DE' DELITTI E DELLE PENE.

INTRODUZIONE.



Li uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provvide Leggi, che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall' altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati frammezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, do-

dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all'estremo, non s' inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a ricevere le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le Istorie, e vedremo che le Leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più, che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista = *La massima felicità divisa nel maggior numero* =. Felici sono quelle pochissime Nazioni, che non aspettarono, che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all' estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedj con buone Leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il Sovrano e i sudditi, e fralle diverse Nazioni;

ni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità Filosofiche rese comuni colla Stampa; e si è accesa fralle Nazioni una tacita guerra d' industria, la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si debbono alla luce di questo secolo. Ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l' irregolarità delle procedure criminali, parte di Legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l' Europa; pochissimi rimontando a' principj generali annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin' ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici; la squallidezza e gli orrori d' una prigione, aumentati dal più crudele carnefice de' miseri l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di Magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L' immortale Presidente *di Montesquieu* ha rapidamente scorso su di questa materia. L' indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand' uomo; ma gli uomini pensatori, pe'quali scrivo, sapran-

no diſtinguere i miei paſſi da' ſuoi. Me fortunato, ſe potrò ottenere, com' eſſo, i ſegreti ringraziamenti degli oſcuri e pacifici ſeguaci della ragione, e ſe potrò inſpirare quel dolce fremito, con cui le anime ſenſibili riſpondono a chi ſoſtiene gl' intereſſi della umanità!

§. I.

Origine delle Pene.

LE Leggi ſono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed iſolati ſi unirono in ſocietà, ſtanchi di vivere in un continuo ſtato di guerra, e di godere una libertà reſa inutile dall' incertezza di conſervarla. Eſſi ne ſacrificarono una parte per goderne il reſtante con ſicurezza e tranquillità. La ſomma di tutte queſte porzioni di libertà ſacrificate al bene di ciaſcheduno forma la Sovranità di una Nazione, ed il Sovrano è il legittimo depoſitario ed amminiſtratore di quelle. Ma non baſtava il formare queſto Depoſito, biſognava difenderlo dalle private uſurpazioni di ciaſcun uomo in particolare, il quale cerca ſempre di togliere dal Depoſito non ſolo la propria porzione, ma uſurparſi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi ſenſibili, che baſtaſſero a diſtogliere il diſpotico animo di ciaſcun uomo dal riſommergere nell' anti-

co Caos le Leggi della ſocietà. Queſti motivi ſenſibili ſono le Pene ſtabilite contro agl' infrattori delle Leggi. Dico *ſenſibili motivi*, perchè la ſperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta ſtabili principj di condotta, nè ſi allontana da quel principio univerſale di diſſoluzione, che nell'univerſo Fiſico e Morale ſi oſſerva, ſe non con motivi che immediatamente percuotono i ſenſi, e che di continuo ſi affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impreſſioni delle paſſioni parziali, che ſi oppongono al bene univerſale: nè l'eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più ſublimi verità, ſono baſtate a frenare per lungo tempo le paſſioni eccitate dalle vive percoſſe degli oggetti preſenti.

§. II.

Diritto di punire.

OGni pena che non derivi dall'aſſoluta neceſſità, dice il grande *Monteſquieu*, è tirannica. Propoſizione che ſi può rendere più generale così: Ogni atto di autorità di uomo a uomo, che non derivi dall'aſſoluta neceſſità, è tirannico. Ecco dunque ſopra di che è fondato il diritto del Sovrano di punire i delitti: ſulla neceſſità di difendere il Depoſito della ſalute pubblica dalle uſurpazioni particolari; e tanto più giuſte ſono le

pene

pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il Sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del Sovrano di punire i delitti; poichè non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla Politica Morale, se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell' uomo. Qualunque Legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico. Questa chimera non esiste che ne' Romanzi. Se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del Globo.

* La moltiplicazione del Genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi, che la sterile ed abbandonata Natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s' incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi Selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di Guerra trasportossi dall' Individuo alle Nazioni. *

Fu dunque la necessità, che costrinse gli uo-

uomini a cedere parte della propria libertà. Egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico Deposito, che la minima porzion possibile, quella sola, che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia, è Fatto, ma non già Diritto. Osservate, che la parola *Diritto* non è contraddittoria alla parola *Forza*; ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per Giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tener uniti gl'interessi particolari, che senza esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilità; tutte le pene, che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo, sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola Giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, e di un Essere esistente: ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di Giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.

§. III.

§. III.

Conseguenze.

LA prima conseguenza di questi principj è, che le sole Leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest' autorità non può risedere, che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la Società unita per un contratto sociale; nessun Magistrato (che è parte di Società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della Società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle Leggi è la pena giusta, più un' altra pena; dunque non può un Magistrato sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.

La seconda conseguenza è, che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti. * Questa obbligazione, che discende dal Trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa, se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo comincia ad autoriz-

torizzare l' Anarchia (1) *. Il Sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l' altra dell' accusato che la nega. Egli è dunque necessario, che un Terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un Magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse, che l' atrocità delle pene se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d' impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l' effetto d' una ragione illuminata, che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giu-

* (1) La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in Morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviato di un raziocinio, e non di un' idea. Cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete; fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso. *

giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo.

§. IV.

Interpetrazione delle Leggi.

QUarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d' interpetrare le Leggi Penali può risedere presso i Giudici criminali, per la stessa ragione che non sono Legislatori. I Giudici non hanno ricevuto le Leggi dagli antichi nostri Padri come una tradizione domestica ed un testamento, che non lasciasse ai Posteri, che la cura d' ubbidire; ma le ricevono dalla vivente società, o dal Sovrano rappresentatore di essa come legittimo depositario dell' attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al Sovrano, come vincoli necessarj per frenare e reggere l' intestino fermento degl' interessi particolari. Questa è la fisica e reale autorità delle Leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della Legge? Il Sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; o il Giudice, il di

il di cui ufficio è solo l'esaminare, se il tal uomo abbia fatto, o no un' azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve fare dal Giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev' essere la legge generale: la minore l'azione conforme, o no alla legge; la conseguenza la libertà, o la pena. Quando il Giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non v' è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un piccol disordine presente, che dalle funeste, ma rimote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una Nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano, e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della Legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un Giudice di una facile o malsana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del Giudice coll' offeso, e da tutte quelle mi-

minime forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell' animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la ſorte di un Cittadino cambiarſi ſpeſſe volte nel paſſaggio che fa a diverſi Tribunali, e le vite de' miſerabili eſſere la vittima dei falſi raziocinj, o dell' attuale fermento degli umori d' un Giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago riſultato di tutta quella confuſa ſerie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli ſteſſi delitti dallo ſteſſo Tribunale puniti diverſamente in diverſi tempi, per aver conſultato non la coſtante e fiſſa voce della legge, ma l'errante inſtabilità delle interpetrazioni.

Un diſordine, che naſce dalla rigoroſa oſſervanza della lettera di una legge penale, non è da metterſi in confronto coi diſordini, che naſcono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente ſpinge a fare la facile e neceſſaria correzione alle parole della legge, che ſono la cagione dell'incertezza; ma impediſce la fatale licenza di ragionare, da cui naſcono le arbitrarie e venali controverſie. Quando un Codice fiſſo di leggi, che ſi debbono oſſervare alla lettera, non laſcia al Giudice altra incombenza, che di eſaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge ſcritta, quando la norma del giuſto o dell' ingiuſto, che deve dirigere le azioni sì del Cittadino ignorante,

co-

come del Cittadino Filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto: allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile, che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un Dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i Cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta, perchè è lo scopo, per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì, che acquisteranno uno spirito d' indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitrante a' Supremi Magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principj spiaceranno a coloro, che si sono fatto un diritto di trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia, che hanno ricevuto da' Superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

§. V.

Oscurità delle Leggi.

SE l' interpetrazioni delle Leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l' oscurità, che strascina seco necessariamente l'interpetrazione; e lo sarà grandissimo, se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l' esito della sua libertà, o de' suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l' inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli, che intenderanno e avranno fralle mani il sacro Codice delle Leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v' ha dubbio, che l' ignoranza e l' incertezza delle pene ajutino l' eloquenza delle passioni.

Una conseguenza di quest' ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di Governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl' interessi privati.

vati. L' esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura, che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il Pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d' intrigo, che sparisce in faccia a' lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute da' seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l' atrocità de' delitti, che facevano gemere gli antichi nostri Padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l' Umanità, la Beneficenza, la Tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamasi a torto antica semplicità, e buona fede: l' umanità gemente sotto l' implacabile superstizione, l' avarizia, l' ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell' oro e i Troni dei Re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i Ministri della verità Evangelica lordan-

do di sangue le mani, che ogni giorno toccavano il Dio di Mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§. VI.

Proporzione fra i Delitti e le Pene.

NOn solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli, che risospingono gli uomini da' delitti, a misura che sono contrarj al ben pubblico, ed a misura delle spinte, che gli portano a' delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i Delitti e le Pene.

E' impossibile di prevenire tutti i disordini nell' universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione, e dell' incrocicchiamento degl' interessi particolari, che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All' esattezza matematica bisogna sostituire nell' Aritmetica Politica il calcolo delle probabilità. † Si getti uno sguardo sulle Storie, e si vedranno crescere i disordini co' confini degl' Imperj; e scemando nell' istessa proporzione il sentimento Nazionale, la spinta

ta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse che ciascuno prende a' disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando. †

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane. Se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall' uomo; e il Legislatore fa come l' abile Architetto, di cui l' officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità, e di far conspirare quelle, che contribuiscono alla forza dell' edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, de' quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta a' privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la Geome-

metria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole. Ma basterà al saggio Legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando a' delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle Pene e de' Delitti, avremmo una probabile e comune misura de' gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse Nazioni.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata *Delitto*, o punita come tale, se non da coloro, che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle Nazioni una morale, che contraddice alla Legislazione; più attuali Legislazioni, che si escludono scambievolmente; una moltitudine di Leggi, che espongono il più saggio alle pene più rigorose; e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di *Vizio* e di *Virtù*, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale ne' corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i Codici delle Nazioni, e i loro Annali, troverà quasi sempre i nomi di *Vizio* e di *Virtù*, *di buon Cittadino* o di *Reo*, cangiarsi colle rivoluzioni

zioni de' secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono nelle circostanze de' Paesi, e per conseguenza sempre conformi all' interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori, che successivamente agitarono i differenti Legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale de' secoli futuri, che le passioni forti, figlie del Fanatismo e dell' Entusiasmo indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all' equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo stromento utile in mano del forte e dell' accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù; e tali sono, perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano co' fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale Geografia.

Se il piacere e il dolore sono i motori degli Esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini, anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall' invisibile Legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti, che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente of-

fendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.

§. VII.

Errori nella misura delle Pene.

Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire, che l'unica e vera misura de' delitti è il danno fatto alla Nazione; e però errarono coloro, che credettero vera misura de' delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni, e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un Codice particolare per ciascun Cittadino, ma una nuova legge ad ogni Delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società, e alcune altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i Delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza, riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura de' delitti, una irriverenza all'Essere degli Esseri dovrebbe più atro-

trocemente punirsi, che l'assassinio d'un Monarca; la superiorità della Natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.

Finalmente alcuni pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura de' delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi d' un indifferente esaminatore de' veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall' urto delle passioni, e dalle opposizioni degl' interessi l' idea della *utilità comune*, che è la base della Giustizia umana. I secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a se solo il diritto di essere Legislatore e Giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l' insetto che oserà supplire alla divina Giustizia, che vorrà vendicare l'Essere, che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli Esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da Esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i Delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare

quan-

quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire.

§. VIII.

Divisione de' Delitti.

ABbiamo veduto qual sia la vera misura de' Delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbian bisogno nè di Quadranti, nè di Telescopj per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto; pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute, che da alcuni pochi pensatori uomini d' ogni Nazione e d' ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli uomini dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra, che ci riconduca con quella maggior fermezza però, che può essere somministrata da un esame Geometrico, da mille funeste sperienze, e dagli ostacoli medesimi. Or l' ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le diffe-

feren-

ferenti sorte di delitti, e la maniera di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze de' secoli e de' luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e nojoso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni per disingannare sì quelli, che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l'Anarchia, come coloro, che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta: alcuni offendono la privata sicurezza di un Cittadino nella vita, ne' beni, o nell' onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, son quelli che chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a'delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio;

zio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò, che dall'eterna Verità fu con immutabili rapporti distinto.

Dopo questi seguono i delitti contrarj alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni Cittadino, alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

L'opinione, che ciaschedun Cittadino deve avere di poter fare tutto ciò, che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente, che quello che può nascere dall'azione medesima, questo è il Dogma politico, che dovrebbe essere da' Popoli creduto, e da' supremi Magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato: sacro Dogma, senza di cui non vi può essere legittima società: giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose, che è comune ad ogni Essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù, che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà de' Cittadini sono uno de'

mag-

maggiori delitti; e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora de' Grandi e de' Magistrati, l' influenza de' quali agisce ad una maggior distanza, e con maggior vigore, distruggendo ne' sudditi le idee di Giustizia e di Dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita, e in chi lo soffre.

§. IX.

Dell' Onore.

V' E' una contraddizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi più d' ogni altra cosa del corpo e de' beni di ciascun Cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi *onore*, che vi preferisce l' opinione. Questa parola *onore* è una di quelle, che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni de' corpi celesti sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l' ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l' apparente paradosso, se si consideri, che come gli og-

oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa, che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito Geometrico, che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia dell' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di Morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' *onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato non solo d' idee semplici, ma d' idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; nè conservano, che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebraiche ammettono un comune Divisore. Per trovar questo comune Divisore nelle varie idee, che gli uomini si formano dell' *onore*, è necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi, e i primi Magistrati nacquero dalla necessità di riparare a' disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente o in apparenza alla testa di tutti i codici, anche distruttori

Ma

Ma l'avvicinamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni, e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle leggi, ed inferiori all' attuale potere di ciascuno. Da quest' Epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l' unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni; e di allontanare quei mali, a' quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l' opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l' apparenza della virtù al di sopra della virtù stessa, che fa diventar Missionario anche lo scellerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragj degli uomini divennero non solo utili, ma necessarj, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l' ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonj del proprio merito, si vede l'uomo d' onore esigerli come necessarj. Quest' *onore* è una condizione, che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un instantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un Cittadino.

Quindi e nell' estrema libertà Politica, e nella

nella estrema dipendenza spariscono le idee dell' onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l' esistenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea personalità. L' onore è dunque uno de' principj fondamentali di quelle Monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello, che negli Stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di Natura, ed un ricordo al Padrone dell' antica uguaglianza.

§. X.

De' Duelli.

DA questa necessità degli altrui suffragj nacquero i duelli privati, ch' ebbero appunto la loro origine nell' Anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all' antichità, forse perchè gli Antichi non si radunavano sospettosamente armati ne' Tempj, ne' Teatri, e cogli amici; forse perchè il Duello era uno spettacolo ordinario e comune, che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al Popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori co' privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro

tro chiunque accetta un Duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte, poichè privandolo degli altrui suffragj, l' uomo d' onore si prevede esposto o a divenire un Essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl' insulti e dell' infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più, come i Grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè che il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l' Aggressore, cioè chi ha dato occasione al Duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l' opinione; ed ha dovuto mostrare a' suoi Concittadini, ch' egli teme le sole leggi, e non gli uomini.

fralle mani di tutti i Cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà Politica. Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale, che ogni Cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i Censori, e in genere i Magistrati arbitrarj sono necessarj in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L' incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime all' oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avvilisce. Il vero Tiranno comincia sempre dal regnare sull' opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell' ignoranza del pericolo.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile* e *necessaria* per la sicurezza e pel buon ordine della Società? La tortura e' tormenti sono eglino *giusti*, e ottengon eglino *il fine*, che si propongono le Leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia de' sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dubbio non

posson resistere. Se io non avessi altro merito, che quello di aver presentato il primo all' Italia con qualche maggior evidenza ciò, che altre Nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato. Ma se sostenendo i diritti degli uomini, e dell' invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell' ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche di un solo innocente ne' trasporti della gioja, mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.

§. XII.

Fine delle Pene.

DAlla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un Essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, strumento del furore e del fanatismo, o de' deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro, che d' impedire il reo dal

dal far nuovi danni a' suoi Cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d' infliggerle deve esser prescelto, che serbata la proporzione farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

§. XIII.

De' Testimonj.

EGli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità de' Testimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. † La vera misura della di lui credibilità non è, che l' interesse ch' egli ha di dire o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle Donne, puerile l' applicazione degli effetti della morte reale alla civile ne' condannati, ed incoerente la nota d' infamia negl' infami quando non abbiano alcun interesse di mentire †. La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell' odio, o dell' amicizia, o delle strette relazioni, che passano tra lui e il reo. Più d' un testimonio è necessario, perchè fintantò che

poſſon reſiſtere . Se io nor [illegible] niente vi è di
to , che quello di aver [illegible] che ciaſcuno ha
all' Italia con qualche r[illegible] La credibilità di
che altre Nazioni han[illegible]o ſenſibilmente mi-
minciano a praticare [illegible] l'atrocità di un de-
tunato. Ma ſe foſſe[illegible]miglianza delle circo-
mini, e dell' invir[illegible] eſempio la magia, e le
ſtrappare dagli ſp[illegible] crudeli . Egli è più
la morte qualch[illegible] più uomini mentiſcano nella
rannia , o dell' [illegible] perchè è più facile che ſi
le benedizioni [illegible] com-
lo innocente [illegible]
ſolerebbero [illegible]

[illegible] i Criminaliſti la credibilità d'un teſti-
[illegible]anto maggiore quanto più il delitto è a-
[illegible] il ferreo Aſſioma dettato dalla più crudele
In atrociſſimis leviores conjecturæ ſufficiunt,
[illegible]dici jura transgredi. Traduciamolo in volgare,
[illegible]pei veggano uno de' moltiſſimi ed egualmente
[illegible]voli dettami di coloro, a' quali ſenza quaſi ſaperlo
[illegible]ggetti = . *Negli atrociſſimi delitti, cioè ne' meno*
[illegible]li, le più leggiere conghietture baſtano, ed è leci-
[illegible] Giudice di oltrepaſſare il diritto. I pratici aſſurdi
[illegible] Legislazione ſono ſovente prodotti dal timore, ſor-
[illegible] principale delle contraddizioni umane. Impauri-
[illegible] i Legislatori (tali ſono i Giureconſulti autorizzati
a decidere di tutto, e a divenire di ſcrittori intereſſati
e venali, arbitri e Legislatori delle fortune degli uomini)
per la condanna di qualche innocente; caricano la Giu-
riſprudenza di ſoverchie formalità ed eccezioni, la eſatta
oſſervanza delle quali farebbe ſedere l' Anarchica impu-
nità ſul Trono della Giuſtizia; impauriti per alcuni delitti
atroci e difficili a provare, ſi credettero in neceſſità di ſor-
montare le medeſime formalità da eſſi ſtabilite, e così or
con diſpotica impazienza, or con donneſca trepidazione
traſformarono i gravi giudizj in una ſpecie di giuoco, in
cui l' azzardo ed il raggiro fanno la principal figura. †

mbini in più uomini o l' illusione dell' igno-, o l' odio persecutore, di quello che no eserciti una potestà che Dio o non, o ha tolto ad ogni Essere creato. ente nella seconda, perchè l' uomo non crudele, che a proporzione del proprio interesse, dell' odio, o del timore concepito. Non v' è propriamente alcun sentimento superfluo nell' uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand' egli sia membro d' alcuna società privata, di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio, quando si faccia delle parole un delitto, poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede, e ciò che siegue le differenti idee, che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle, quali precisamente furon dette. Di più, le azioni violenti, e fuori dell' uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; ma le parole non rimangono, che nella memo-

ria per lo più infedele, e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo, poichè di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

§. XIV.

* *Indizj, e forme di Giudizj.*

VI è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto; per esempio la forza degl' indizj di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l' una dall' altra, cioè quando gl' indizj non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. † Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono †. Quando le prove sono independenti l' una dall' altra, cioè quando gl' indizj si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, per-

chè

chè la fallacia di una prova non influisce sull' altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità; ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione. La certezza, che si richiede per accertare un uomo reo, è dunque quella, che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. †. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna: delle seconde tante son necessarie, quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l' unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla, che l' esattamente definirla †. Perciò io credo ottima legge quella, che stabilisce Assessori al Giudice

prin-

principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise, l'officio di un Giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede, che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace, che il sapere di un Giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studj. Felice quella Nazione, dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella, che ogni uomo sia giudicato da' suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un Cittadino, debbono tacere que' sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità, con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno, con cui l' inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo; allora i Giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari dell' offeso. Così essendo bilanciato ogni interesse privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora confor-

forme alla giustizia, che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro, che gli sono sospetti; e ciò concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizj, e pubbliche le prove del reato, perchè l'opinione, che è forse il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perchè il popolo dica, Noi non siamo schiavi, e siamo difesi: sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un Sovrano, che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

§. XV.

Accuse segrete.

EVidenti, ma consagrati disordini, e in molte Nazioni resi necessarj per la debolezza della constituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i proprj sentimenti, e coll'uso di nascondergli altrui arrivano finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini

mini, quando son giunti a questo segno! Senza principj chiari ed immobili, che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi da' mostri, che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi de' durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi quà e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl' intrepidi soldati difensori della Patria o del Trono? E trà questi troveremo gl' incorrotti Magistrati, che con libera e patriotica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del Sovrano, che portino al Trono co' tributi l' amore e le benedizioni di tutti i ceti d' uomini, e da questo rendano a' palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza, e l' industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vità degli Stati?

Chi può difendersi dalla calunnia, quand'ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il *Segreto?* Qual sorta di governo è mai quella, ove chi regge, sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

* Quali sono i motivi, con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza, e il mantenimento

to della forma di Governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per se la forza, e l'opinione più efficace di essa, teme d'ogni Cittadino? L'indennità dell'Accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza, E vi saranno de' sudditi più forti del Sovrano? L'infamia del Delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica. La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizj non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni Governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l'estrema rovina il togliere un male, allora quando e' sia inerente al sistema di una Nazione. Ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche angolo abbandonato dell'Universo, prima di autorizzare un tale costume la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi. *

E' già stato detto dal Signor di *Montesquieu*, che le pubbliche accuse sono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' Cittadini, che nella Monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesi-

desima del Governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' Commissarj, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle leggi. Ma ogni Governo, e Repubblicano e Monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all' accusato.

§. XVI.

Della Tortura.

UNa crudeltà consacrata dall' uso nella maggior parte delle Nazioni, è la Tortura del reo mentre si forma il Processo, o per costringerlo a confessare un Delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, * o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma de' quali non è accusato. *

Un uomo non può chiamarsi *Reo* prima della sentenza del Giudice, nè la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso, ch' egli abbia violati i patti, co' quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma; o il delitto è certo, o incerto; se cer-

certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, che egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda ne' muscoli e nelle fibre di un miserabile: Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale, che i Romani barbari anch' essi per più d' un titolo riserbavano a' soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell' uso esercita su i rei e sugl' innocenti? Egli è importante, che ogni delitto palese non sia impunito; ma è inutile, che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v' è rimedio, non può esser punito dalla società politica, che quanto influisce sugli altri colla lusinga

dell'

dell' impunità. S'egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore, o per virtù rispettano le leggi, che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate, che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della Tortura è la purgazione dell' infamia, cioè, un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest' abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede, che il dolore, che è una sensazione, purghi l' infamia, che è un mero rapporto morale. E' egli forse un crociuolo? E l' infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all' origine di questa ridicola legge, perchè gli assurdi stessi, che sono da una Nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla Nazione medesima. Sembra quest' uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le Nazioni, e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non hanno meritata l' ira eterna del grand' Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate. Ora l' infamia è una macchia civile, e co-

e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della Tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io credo, che la confessione del reo, che in alcuni Tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso Tribunale di penitenza la confessione de' peccati è parte essenziale del Sagramento. Ecco come gli uomini abusano de' lumi più sicuri della Rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono ne' tempi d' ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l' infamia è un sentimento non soggetto nè alle leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La Tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l' infamia dando l' infamia.

Il terzo motivo è la Tortura, che si dà a' supposti rei, quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che il timore della pena, l' incertezza del giudizio, l' apparato e la maestà del Giudice, l' ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e agl' innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l' innocente che teme, e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni comuni agli uomini quando so-

pressioni del fuoco o dell' acqua. Allora l' innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. * E' superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempj d'innocenti, che rei si confessarono per gli spasimi della Tortura; non vi è Nazione, non vi è età che non citi i suoi. Ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee al di là de' bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a se lo chiama; l' uso, il tiranno delle menti, lo rispinge e lo spaventa *. L' esito dunque della Tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe, meglio che un Giudice, questo problema. Data la forza de' muscoli, e la sensibilità delle fibre d' un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L' esame di un reo è fatto per conoscere la verità; ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisonomia d' un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del do-

lore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute da' Romani Legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna Tortura che su i soli schiavi, a' quali era tolta ogni personalità: queste dall' Inghilterra, Nazione, in cui la gloria delle Lettere, la superiorità del Commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempj di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle Leggi. La Tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più saggi Monarchi dell' Europa, che avendo portata la Filosofia sul Trono, Legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle Leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La Tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli Eserciti, composti per la maggior parte della feccia delle Nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d' ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell' uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

Que-

Questa verità è finalmente sentita benchè confusamente da quei medesimi, che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la Tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella; ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni Dottori, ed alcune Nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre Nazioni, ed altri Dottori la lasciano ad arbitrio del Giudice: talchè di due uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: *Io Giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo: tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento, che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza; ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato.*

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall' uso della Tortura è, che l' innocente è posto in peggiore condizione, che il reo; perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per se, cioè quando resistendo alla Tortura con fermezza,

deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

La legge, che comanda la Tortura, è una legge che dice: *Uomini resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti de' muscoli e gli slogamenti delle ossa.*

* Dassi la Tortura per discuoprire, se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli, di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cento altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità. Le leggi ti tormentano, perchè sei reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu sii reo**.

Finalmente la Tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto. Ma se è dimostrato, che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l' uomo, che accusa se stesso, non accusi più facilmente gli altri. E' egli giusto tormentar gli uomini per l' altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall' esame de' Testi-

stimonj, dall' esame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto, in somma da tutti que' mezzi medesimi, che debbono servire per accertare il delitto nell' accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno; l'incertezza della loro sorte gli condanna da se sola all' esilio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze, ottiene l' unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

§. XVII.

† Del Fisco.

FU già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il Patrimonio del Principe: Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso: Chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il Fisco (l' esattore di queste Pene) ed il reo; un affare Civile, contenzioso, privato, piuttosto che pubblico; che dava al Fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti, che quelli in cui era caduto per la necessità dell' esempio. Il Giudice era dunque un Avvocato del Fi-

sco piuttosto, che un indifferente ricercatore del vero, un Agente dell' Erario Fiscale anzi che il Protettore ed il Ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il Fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d' allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni Fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro, intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz' essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita; senz' essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie, che possa aver commessi. Con questa il Giudice s'impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l' esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore, a forza si esige nel medesimo tempo, che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso Giudizio non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del Fisco; non è in favore della miseria e della

delo-

debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti a' rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest' Ente ora immaginario ed inconcepibile. Il Giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, a' tormenti, all' avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità, che l' uomo s' arroga in tutte le cose. Gl' indizj alla cattura sono in potere del Giudice; perchè uno si provi innocente, deve esser prima dichiarato reo. Ciò chiamasi fare un *Processo offensivo*, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimottavo Secolo le procedure criminali. Il vero Processo, *l' informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi Militari adoperano, usato dallo stesso Asiatico dispotismo ne' casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso ne' Tribunali Europei. Qual complicato Laberinto di strani assurdi incredibili senza dubbio alla più felice Posterità! I soli Filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell' uomo la possibile verificazione di un tale sistema †.

§. XVIII.

§. XVIII.

De' Giuramenti.

UNa contraddizione fralle leggi, e i sentimenti naturali all'uomo, nasce da' Giuramenti, che si esigono dal reo, acciocchè sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l'uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla propria distruzione, quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini, quando parla l'interesse. L'esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere, che essi hanno più d'ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del Cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l'hanno sovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti da' sensi, sono per il maggior numero i motivi, che la religione contrappone al tumulto del timore, ed all'amor della vita. Gli affari del Cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle, che reggono gli affari umani. E perchè comprometter gli uni cogli altri? E perchè metter l'uomo nella terribile contraddizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina? talchè la legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo Cristiano, o Martire. Il Giuramento diviene a poco a poco una semplice forma-

lità,

sità, distruggendosi in questa maniera la forza de' sentimenti di Religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i Giuramenti, lo ha fatto vedere l'esperienza, perchè ciascun Giudice mi può esser testimonio; che nessun Giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per conseguenza dannose tutte le leggi, che si oppongono a' naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi gli corrode, e gli mina insensibilmente.

§. XIX.

Prontezza della Pena.

QUanto la pena sarà più pronta, e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gl' inutili e fieri tormenti dell' incertezza, che crescono col vigore dell' immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia

dia d' un Cittadino, finchè sia giudicato reo; e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev' essere meno dura, che si possa. Il minor tempo dev' esser misurato, e dalla necessaria durazione del processo, e dall' anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere, che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove de' delitti. Il Processo medesimo dev' esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l' indolenza di un Giudice, e le angosce d' un reo? i comodi e' piaceri d' un insensibile magistrato da una parte, e dall' altra le lagrime, lo squallore d' un prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto dev' essere la più efficace per gli altri, e la meno dura, che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella, dove non sia principio infallibile, che gli uomini si sian voluti assoggettare a' minori mali possibili.

Ho detto, che la prontezza delle pene è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell' animo umano l' associazione di queste due idee, *Delitto*, e *Pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l' altra

come

come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato, che l'unione delle idee è il cemento, che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati, e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e da' principj universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto a cui tendono, poichè la luce dell'attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del Delitto e della Pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari alla seducente pittura di un tal Delitto vantaggioso immediatamente riscuotasi l'idea associata della Pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, * la fa meno come castigo, che come spettacolo *, e non

la

mi, o non piuttosto formi un ceto, che schiavo di se stesso e di altrui racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene Isolette, che spiccano negli arenosi e vasti deserti d' Arabia; e che quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società, sia vero altresì che ella debba consistere piuttosto ne' ceti, che negl' individui, fermarsi in una parte piuttosto, che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto, che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbano le medesime pel primo, e per l' ultimo Cittadino. Ogni distinzione, sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima, suppone un' anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini, che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo, abbiano detto: *Chi sarà più industrioso, abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice o più onorato, speri di più, ma non tema meno degli altri di violare que' patti, co' quali è sopra gli altri sollevato*. Egli è vero che tali decreti non emanarono in una Dieta del Genere umano, ma tali decreti esistono negl' immobili rapporti delle cose; non distruggono que' vantaggi,

taggi, che si suppongono prodotti dalla Nobiltà, e ne impediscono gl' inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada all' impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al Nobile, ed al Plebeo, non è realmente la stessa per la diversità dell' educazione, per l' infamia che spandesi su di un' illustre famiglia, risponderei, che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore, quanto è fatto da chi é più favorito; che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l' infamia di una famiglia può esser tolta dal Sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all' innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengon luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo? *

§. XXII.

Furti.

I Furti, che non hanno unito violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca d' arricchirsi dell' altrui, dovrebbe esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per l'ordinario, che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a

cui il diritto di proprietà (terribile , e forse non necessario diritto) non ha lasciato, che una nuda esistenza : * Ma come le pene pecuniarie accrescono il numero de' rei al di sopra di quello de' delitti, e che tolgono il pane agl' innocenti per toglierlo agli scellerati; la pena più opportuna * sarà quell'unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù per un tempo delle opere e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria e perfetta dipendenza dell' ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev' essere parimente un misto di corporale e di servile. Altri Scrittori prima di me hanno dimostrato l' evidente disordine, che nasce dal non distinguere le pene de' furti violenti da quelle de' furti dolosi, facendo l' assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d' ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell' assioma di matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l' infinito che le separa.

§. XXIII.

§. XXIII.

Infamia.

Le ingiurie personali e contrarie all' onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj, che un Cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll' Infamia. Quest' Infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della Patria, e di quella quasi fraternità, che la società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque, che l' Infamia della legge sia la stessa, che quella che nasce da' rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente da' sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal Nazione che inspirano. Se l' una è differente dall' altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o l' idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami le azioni per se indifferenti, sminuisce l' infamia delle azioni, che son veramente tali. Le pene d' infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali, e troppo frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione me-

medesima; non il secondo, perchè l' infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

† Le pene corporali e dolorose non devono darsi a que' delitti, che fondati sull' orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, a' quali convengono il ridicolo e l' infamia, pene che frenano l' orgoglio de' fanatici coll' orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio Legislatore rompa l' ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono valerne al volgo l' originaria assurdità †.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti, che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere, che hanno per principio universale l' imitazione fedele della natura; ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro, che l' arte di meglio dirigere e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

§. XXIV.

§. XXIV.

Oziosi.

CHi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni, con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev'esser escluso dalla società, cioè dev' esser bandito. Questa è la ragione, per cui i saggi Governi non soffrono nel seno del travaglio e dell' industria quel genere di ozio politicò, confuso dagli austeri declamatori coll' ozio delle ricchezze accumulate dall' industria, ozio necessario ed utile a misura che la società si dilata, e l' amministrazione si ristringe. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che venerato dal volgo con stupida ammirazione, risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli Esseri che ne sono la vittima, che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è ozioso politicamente chi gode de' frutti de' vizj o delle virtù de' proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza alla industriosa povertà, ch' esercita

in pace la tacita guerra d' industria colla opulenza, in vece della incerta e sanguinosa colla forza. E però non l' austera e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l' ozio da punirsi.

† Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali accusati di un atroce delitto hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma per ciò fare è necessario uno Statuto il meno arbitrario, e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la Nazione nella fatale alternativa o di temerlo, o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi contro un Nazionale, che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte †.

§. XXV.

Bando e Confische.

MA chi è bandito ed escluso per sempre dalla società, di cui era membro, dev'egli esser privato de' suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi, in cui proporzionatamente a' delitti

litti vi ſia la perdita di tutto o di parte de' beni, ed alcuni nò. La perdita del tutto ſarà quando il bando intimato dalla legge ſia tale, che annienti tutti i rapporti, che ſono tra la ſocietà e un Cittadino delinquente; allora muore il Cittadino e reſta l' uomo, e riſpetto al corpo politico deve produrre lo ſteſſo effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo doveſſero toccare a' legittimi ſucceſſori, piuttoſto che al Principe; poichè la morte, ed un tal bando ſono lo ſteſſo riguardo al corpo politico. Ma non è per queſta ſottigliezza, che oſo diſapprovare le confiſche de' beni. Se alcuni hanno ſoſtenuto, che le confiſche ſieno ſtate un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono, che quantunque le pene producano un bene, non però ſono ſempre giuſte, perchè per eſſer tali debbono eſſer neceſſarie, ed un' utile ingiuſtizia non può eſſer tollerata da quel Legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che luſinga col bene momentaneo, e colla felicità di alcuni illuſtri, ſprezzando l' eſterminio futuro, e le lagrime d' infiniti oſcuri. Le confiſche mettono un prezzo ſulle teſte de' deboli, fanno ſoffrire all' innocente la pena del reo, e pongono gl' innocenti medeſimi nella diſperata neceſſità di commettere i delitti. Qual più triſto ſpettacolo, che una famiglia ſtraſcinata all' infamia ed alla miſeria

 da'

da' delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!

§. XXVI.

Dello spirito di Famiglia.

QUeste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle Repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie, che come un' unione di uomini. Vi siano centomila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l' associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini, e ottantamila schiavi: se l' associazione è di uomini, vi saranno centomila Cittadini, e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una Repubblica, e ventimila piccole Monarchie, che la compongono; nel secondo lo spirito Repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della Nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso come le leggi ed i costumi sono l' effetto de' sentimenti abituali de' membri della Repubbli-

ca,

ca, o sia de' capi della Famiglia, lo spirito Monarchico s' introdurrà a poco a poco nella Repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl'interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a' piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle Repubbliche, padrone de' principj generali, vede i fatti, e gli condensa nelle classi principali, ed importanti al bene della maggior parte. Nella Repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell' età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone a' vigorosi cambiamenti?

Quando la Repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto; e i figli, quando l'età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della Città, e si assoggettano al capo di fami-

miglia per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande Società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte, e la più utile della Nazione, sono alla descrizione de' Padri. Nel secondo non sussiste altro legame comandato, che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, e quello della gratitudine per i beneficj ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.

Tali contraddizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della Repubblica, sono una feconda sorgente di altre contraddizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un Idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesse volte non è il bene d'alcuno che la compone: questa insegna di servire a' proprj vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla Patria col premio del fanatismo, che previene l'azione. Tali contrasti fanno, che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù che trovano inviluppata e confusa, e in

e in quella lontananza, che nasce dall' oscurità degli oggetti si fisici che morali. Quante volte un uomo rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de' quali crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra, che la massa di uno Stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone; altrimenti crescendo l' una e l'altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo, che hanno prodotto. Una Repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi, e unirsi in tante Repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un Dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d'edificare, quant' egli n' ebbe per distruggere. Un tal uomo se sarà ambizioso, la gloria di tutti i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi Cittadini lo consoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla Nazione, s' indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti, che

ci

ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia sono le più comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della più parte de' Legislatori.

§. XXVII.

Dolcezza delle Pene.

Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno de' più gran freni de' delitti non è la crudeltà delle pene, ma l' infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza de' Magistrati, e quella severità di un Giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù, dev' essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell' impunità; perchè i mali anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l' idea de' maggiori, massimamente quando l' impunità, che l' avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

za. L'atrocità stessa della pena fa, che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male, a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di un solo. I Paesi e i tempi de' più atroci supplicj furon sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia, che guidava la mano del Legislatore, reggeva quella del Parricida e del Sicario. Sul Trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano: nella privata oscurità stimolava ad immolare i Tiranni per crearne de' nuovi.

A misura che i supplicj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa, che dopo cento anni di crudeli supplicj la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia. Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev' essere calcolata l' infallibilità della pena, e la perdita del bene, che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione de' mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si facciano due Nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala de' delitti, la

pena

pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell' altra la ruota. Io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l' istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest' ultima; passando insensibilmente dalla ruota a' tormenti più lenti e più studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta da' Tiranni.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il riserbare la proporzione essenziale tra il Delitto, e la Pena, perchè quantunque un' industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell' ultima forza, a cui è limitata l' organizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d' uopo per prevenirgli. L' altra conseguenza è, che la impunità stessa nasce dall' atrocità de' supplicj. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti sì nel bene che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l' umanità non può essere che un passeggiero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le leggi; che se veramente son

ſon crudeli, o ſi cangiano, o l'impunità fatale naſce dalle leggi medeſime.

Chi nel leggere le ſtorie non ſi raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti, che da uomini, che ſi chiamavano Savj, furono con freddo animo inventati ed eſeguiti? Chi può non ſentirſi fremere tutta la parte la più ſenſibile nel vedere migliaja d'infelici, che la miſeria o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno ſempre favorito i pochi, ed oltraggiato i molti, traſſe ad un diſperato ritorno nel primo ſtato di natura, o accuſati di delitti impoſſibili, e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro che di eſſer fedeli a' proprj principj, da uomini dotati de' medeſimi ſenſi, e per conſeguenza delle medeſime paſſioni, con meditate formalità, e con lente torture lacerati, giocondo ſpettacolo di una fanatica moltitudine?

§. XXVIII.

Della pena di Morte.

QUeſta inutile prodigalità di ſupplicj, che non ha mai reſi migliori gli uomini, mi ha ſpinto ad eſaminare, ſe la Morte ſia veramente utile e giuſta in un Governo bene organizzato. Qual può eſſere il diritto, che ſi attribuiſcono gli uomini di trucidare i loro ſimili? Non certamente quello, da cui riſul-

risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera.

Non è dunque la pena di Morte un. *Diritto*, mentre ho dimostrato che tale essere non può; ma è una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo Essere. Ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un Cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della Nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di Governo stabilita. La Morte di qualche Cittadino divien dunque necessaria, quando la Nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'Anarchia, quando i disor-

ſordini ſteſſi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi in una forma di Governo, per la quale i voti della Nazione ſiano riuniti; ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza, e dalla opinione forse più efficace della forza medeſima, dove il comando non è che preſſo il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità, io non veggo neceſſità alcuna di diſtruggere un Cittadino, ſe non quando la di lui morte foſſe il vero ed unico freno per diſtogliere gli altri dal commettere delitti: ſecondo motivo, per cui può crederſi giuſta e neceſſaria la pena di morte.

Quando la ſperienza di tutti i ſecoli, ne' quali l'ultimo ſupplicio non ha mai diſtolti gli uomini determinati dall'offendere la ſocietà, quando l'eſempio de' Cittadini Romani, e vent'anni di regno dell' Imperatrice Eliſabetta di Moſcovia, ne' quali diede a' Padri de' Popoli queſt' illuſtre eſempio, che equivale almeno a molte conquiſte comprate col ſangue de' figli della Patria, non perſuadeſſero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è ſempre ſoſpetto, ed efficace quello dell' autorità, baſta conſultare la natura dell' uomo per ſentire la verità della mia aſſerzione.

Non è l'intenſione della pena che fa il maggior effetto ſull' animo umano, ma l'eſtenſione di eſſa; perchè la noſtra ſenſibilità

è più facilmente, e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte ma passeggiero movimento. L' impero dell' abitudine è universale sopra ogni Essere che sente, e come l' uomo parla e cammina,, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto, così l' idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile, ma passeggiero spettacolo della Morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell' efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, *io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione, se commetterò simili misfatti*, è assai più possente, che non l'idea della Morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena della Morte fa un' impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all' uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: Le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o de' Persiani, o de' Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo Governo le impressioni deb-

debbono essere più frequenti, che forti.

La pena di Morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni. Ambidue questi sentimenti occupano più l'animo degli spettatori, che non il salutare terrore, che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l'ultimo, perchè è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il Legislatore al rigore delle pene, sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio, più fatto per essi che per il reo.

* Perchè una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d' intensione, che bastano a rimuovere gli uomini da' delitti. Ora non vi è alcuno che riflettendovi scegliere possa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto avvantaggioso possa essere un delitto. Dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungo, che ha di più. Moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere, o di sortir di miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stan-

no fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L' animo nostro resiste più alla violenza, ed agli estremi, ma passeggieri dolori, che al tempo ed all' incessante noja; perchè egli può per dir così condensar tutto se stesso per un momento, per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione de' secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla Nazione, suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempj; e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza de' delitti, dunque perchè questo supplicio sia utile, bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile, e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse, che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele; io risponderò, che sommando tutti i movimenti infelici della schiavitù, lo sarà forse anche di più; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre, perchè il primo

con-

considera tutta la somma de' momenti infelici, ed il secondo è dall' infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s' ingrandiscono nell' immaginazione, e chi soffre, trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice *.

Ecco presso a poco il ragionamento, che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la Forca, o la Ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un' arte, che s' apprende colla educazione; ma perchè un ladro non renderebbe bene i suoi principj, non per ciò essi agiscon meno. *Quali sono queste leggi ch' io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio, che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami, fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni; attacchiamo l' ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d' indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo co' frutti del mio coraggio.*

gio, e della mia industria; verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui, che con un insultante fasto posponevano a' loro cavalli, a' loro cani. Allora la Religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto; e presentandogli un facile pentimento, ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell' ultima tragedia.

Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d' anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a' suoi Concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll' incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo, di cui ne goderebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli, che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di Morte per l'esempio di atrocità, che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi

gi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni, che tutti vorrebbono osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di Morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon Cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contraddizione? E perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel più secreto de' loro animi, parte, che più d'ogn'altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savj Magistrati, e i gravi Sacerdoti della Giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla Morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce aspettando il colpo fatale, passa il Giudice con insensibile freddezza, e forse anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah! diranno essi, *queste leggi non sono che i pretesti della forza, e le meditate e crudeli formalità della Giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione, per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in Sacrificio, all' Idolo insaziabile del dispotismo.*

L' assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell' esempio. Ci pareva la Morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò, che ha di doloroso! Tali sono i funesti paralogismi, che se non con chiarezza, confusamente almeno fanno gli uomini disposti a' delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l' abuso della Religione può più che la Religione medesima.

Se mi si opponesse l' esempio di quasi tutti i

ti i secoli, e di quasi tutte le Nazioni, che hanno data pena di Morte ad alcuni delitti, io risponderò, che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la Storia degli uomini ci dà l' idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sacrificj furon comuni a quasi tutte le Nazioni, e chi oserà scusargli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte, che involge gli uomini. Non è ancor giunta l' Epoca fortunata, in cui la verità, come finora l' errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti finora, che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un Filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti, che son guidati dalla cieca consuetudine; ma i pochi saggi, che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell' intimo de' loro cuori; e se la verità potesse fra gl' infiniti ostacoli che l' allontanano da un Monarca, malgrado suo, giungere fino al suo trono, sappia, che

che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia, che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama de' conquistatori; e che la giusta Posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei de' Titi, degli Antonini, e de' Trajani.

Felice l' umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi ora, che veggiamo riposti su i Troni di Europa Monarchi benefici, animatori delle pacifiche Virtù, delle Scienze, delle Arti, Padri de' loro popoli, Cittadini coronati, l' aumento dell' autorità de' quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell' intermediario dispotismo più crudele, perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando posson giungere al Trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli. Ciò è un motivo per i Cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

§. XXIX.

Della Cattura.

UN errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l' opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il Ma-

Magiſtrato eſecutore delle leggi, d' imprigionare un Cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli preteſti, e il laſciare impunito un amico ad onta degl' indizj più forti di reità. La prigionia è una pena, che per neceſſità deve, a differenza d' ogn' altra, precedere la dichiarazione del delitto; ma queſto carattere diſtintivo non le toglie l' altro eſſenziale, cioè che la ſola legge determini i caſi, ne' quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl' indizj di un delitto, che meritano la cuſtodia del reo, che lo aſſoggettano ad un eſame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la ſtragiudiciale confeſſione, quella d' un compagno del delitto, le minaccie e la coſtante inimicizia con l' offeſo, il corpo del delitto, e ſimili indizj, ſono prove baſtanti per catturare un Cittadino; ma queſte prove devono ſtabilirſi dalla legge, e non da' Giudici, i decreti de' quali ſono ſempre oppoſti alla libertà politica, quando non ſieno propoſizioni particolari di una maſſima generale eſiſtente nel pubblico Codice. A miſura che le pene ſaranno moderate, che ſarà tolto lo ſquallore e la fame dalle carceri, che la compaſſione e l' umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl' ineſorabili ed induriti miniſtri della giuſtizia, le leggi potranno contentarſi d' indizj ſempre più deboli per catturare. Un uomo accuſato di un de-

delitto, carcerato ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d' infamia. Quanti Romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti, e di Magistrature onorati! Ma per qual ragione è così diverso a' tempi nostri l'esito di un innocente? Perchè sembra, che nel presente sistema criminale, secondo l' opinione degli uomini, prevalga l' idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati, e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplicio, che una custodia del reo †, e perchè la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del Trono e della Nazione, quando unite dovrebbon essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà, e la gloria, che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare, toglierebbe l' infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti; ed è provato dall' essere le prigionie militari nella comune opinione non così infamanti come le Forensi †. Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà a' lumi attuali di una Nazione, durano ancora le barbare impressioni e le fero-

ci

ci idee de' Settentrionali cacciatori padri nostri.

Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contraddizione esser subordinate a due Sovrani, e a due Codici sovente contradditorj. Alcuni credono parimente, che un' azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità, merita di avere tutta l'umanità inimica, e l'esecrazione universale; quasi che i Giudici vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto de' patti che gli legano tra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente e non altrove gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro, può essere temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici de' patti, non della malizia intrinseca delle azioni,

Sogliono i rei di delitti più leggieri esser pu-

puniti o nell' oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana, e però quasi inutile schiavitù, a Nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti più leggieri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà un' impressione, che distogliendolo da questi, l'allontani viepiù da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed a' delitti, nella forza, ma anche nel modo d'infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed all' umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un Cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell' esempio, come può condonare il risarcimento dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i Cittadini, o del Sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

§.XXX.

§. XXX.

Processi, e Prescrizione.

COnosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e' mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve, che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra contrario a questa brevità di tempo; ma svanirà ogni dubbio, se si rifletta, che i pericoli dell' innocenza crescono co' difetti della Legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove de' delitti; e il Giudice diverrebbe Legislatore, se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente que' delitti atroci, de' quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l' incertezza della sorte di un Cittadino, perchè l' oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l' esempio della impunità, e lascia intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi principj, perchè non può

può fissarsi un limite preciso, che per una data Legislazione, e nelle date circostanze di una società. Aggiungerò solamente, che provata l'utilità delle pene moderate in una Nazione, le leggi che in proporzione de' delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima, o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell' atrocità de' delitti, poichè la probabilità de' delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell' esame, e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al Lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella de' delitti atroci, e questa comincia dall' omicidio, e comprende tutte le ulteriori scelleraggini: la seconda è quella de' delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento, nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza de' beni è un diritto di società. Il numero de' motivi, che spingon gli uomini oltre

oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi esige, che si regolino con diversi principj. Ne' delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell' esame per l' accrescimento della probabilità dell' innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza della innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll' atrocità del delitto. Ma ne' delitti minori scemandosi la probabilità dell' innocenza del reo, deve crescere il tempo dell' esame, e scemandosi il danno dell' impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell' impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. * Riflettasi che un accusato, di cui non costi nè l' innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura, e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che

sembrami opportuno per difendere e la sicurezza, e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile, che l'una non sia favorita a spese dell'altra, così che questi due beni, che formano l'inalienabile ed ugual patrimonio di ogni Cittadino, non siano protetti e custoditi l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta popolare Anarchia. *

§. XXXI.

Delitti di prova difficile.

IN vista di questi principj strano parrà a chi non riflette, che la ragione non è quasi mai stata la Legislatrice delle Nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli, de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle conghietture, e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le leggi e il Giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario, egualmente per i grandi delitti, che per le grandi virtù, per cui pare, che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre in quelle Nazioni, che più si sostengono per l'attività del

del governo, e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle leggi. In queste, le passioni indebolite sembran più atte a mantenere, che a migliorare la forma di Governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una Nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi; e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità dell'innocenza, ed il danno dell' impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi, dal pericolo dell' impunità, il tempo dell'esame, e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. E pure gli adulterj, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli, che secondo i principj ricevuti ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi-prove*, le *semi-prove*, (quasi che un uomo potesse essere *sem-innocente*, o *semi-reo*, cioè *semi-punibile*, o *semi-assolvibile*), dove la Tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, ne' testimonj, e persino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni Dottori, che si danno a' Giudici per norma e per legge.

L'adulterio è un delitto, che considerato

politicamente, ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione, che spinge l'un sesso verso l'altro; simile in molti casi alla gravità motrice dell'universo, perchè come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutti i movimenti de' corpi, così l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

Se io avessi a parlare a Nazioni ancora prive della luce della Religione, direi, che vi è ancora un' altra differenza considerabile fra questo, e gli altri delitti. Egli nasce dall' abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un' origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo, sempre uguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e que' costumi, che cercassero diminuirne la somma totale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte de' proprj e degli altrui bisogni, ma sagge per lo contra-

rio

rio sarebbero quelle che , per dir così , seguendo la facile inclinazione del piano , ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni , che impedissero uniformemente in ogni parte e l' aridità , e l' allagamento . La fedeltà conjugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de' matrimonj . Dove gli ereditarj pregiudizj gli reggono , dove la domestica potestà gli combina e gli scioglie , ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami ad onta della morale volgare , il di cui officio è di declamare contro gli effetti , perdonando alle cagioni . Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera religione ha più sublimi motivi , che correggono la forza degli effetti naturali . L' azione di un tal delitto è così instantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo , che le leggi hanno posto : velo necessario , ma fragile , e che aumenta il pregio della cosa in veco di scemarlo ; le occasioni così facili , le conseguenze così equivoche , che è più in mano del Legislatore il prevenirlo , che correggerlo . Regola generale : In ogni delitto , che per sua natura dev' essere il più delle volte impunito , la pena diviene un incentivo . Ella è proprietà della nostra immaginazione , che le difficoltà , se non sono insormontabili , o troppo difficili rispetto alla pigrizia d' animo di ciascun uomo , eccitano

più vivamente l' immaginazione, ed ingrandiscono l' oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari, che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall' oggetto; e costringendola a scorrere tutti i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana.

L' attica Venere così severamente punita dalle leggi, e così facilmente sottoposta a' tormenti vincitori dell' innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero, che sulle passioni dell' uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà de' piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per render gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri; in quelle case, dove si condensa l' ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l' umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L' infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza, o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l' infamia, e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile, a cui sarebbero esposti ella, e l'infelice

felice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizj, che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore, che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una Nazione per prevenirlo.

§. XXXII.

Suicidio.

IL Suicidio è un delitto, che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta; poichè ella non può cadere, che o su gl' innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua; quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente, che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda li conferma in questo amore.

La ſeducente immagine del piacere, e la ſperanza, dolciſſimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran ſorſi il male miſto di poche ſtille di contento, gli alletta troppo; perchè temer ſi debba, che la neceſſaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza ſugli uomini. Chi teme il dolore, ubbidiſce alle leggi; ma la morte ne eſtingue nel corpo tutte le ſorgenti. Qual dunque ſarà il motivo, che tratterrà la mano diſperata del Suicida?

Chiunque ſi uccide, fa un minor male alla ſocietà, che colui che ne eſce per ſempre da' confini; perchè quegli vi laſcia tutta la ſua ſoſtanza, ma queſti traſporta ſe ſteſſo con parte del ſuo avere. Anzi ſe la forza della ſocietà conſiſte nel numero de' Cittadini, col ſottrarre ſe ſteſſo, e darſi ad una vicina Nazione, fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi ſemplicemente colla morte ſi toglie alla ſocietà. La queſtione dunque ſi riduce a ſapere, ſe ſia utile o dannoſo alla Nazione il laſciare una perpetua libertà di aſſentarſi a ciaſcun membro di eſſa.

Ogni legge, che non ſia armata, o che la natura delle circoſtanze renda inſuſſiſtente, non deve promulgarſi; e come ſu gli animi regna l'opinione, che ubbidiſce alle lente ed indirette impreſſioni del Legislatore, che reſiſte alle dirette e violente, così le leggi inutili diſprezzate dagli uomini comunicano il loro av-

avvilimento alle leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi, che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che esponendole mi allontanerebbono troppo dal mio soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello Stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè, a meno che scogli inaccessibili, o mare innavigabile non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta, non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso, non può più punirsi, e il punirlo prima, è punire la volontà degli uomini, e non le azioni; egli è un comandare all'intenzione, parte liberissima dell' uomo dall' impero delle umane leggi. † Il punire l' assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arenerebbe ogni Commercio da nazione a nazione †. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l' impedire, che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte le assenze per-

perpetue. La proibizione ſteſſa di ſortire da un paeſe ne aumenta il deſiderio a' Nazionali di ſortirne, ed è un avvertimento a' foreſtieri di non introdurviſi.

Che dovremo penſare di un Governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impreſſioni dell' infanzia alla loro Patria, fuori che il timore? La più ſicura maniera di fiſſare i Cittadini nella patria, è di aumentare il ben eſſere relativo di ciaſcheduno. Come deveſi fare ogni sforzo, perchè la bilancia del commercio ſia in noſtro favore, così è il maſſimo intereſſe del Sovrano e della Nazione, che la ſomma della felicità, paragonata con quella delle Nazioni circoſtanti, ſia maggiore che altrove. I piaceri del luſſo non ſono i principali elementi di queſta felicità, quantunque queſto ſia un rimedio neceſſario alla diſuguaglianza, che creſce co' progreſſi di una Nazione, ſenza di cui le ricchezze ſi addenſerebbono in una ſola mano. Dove i confini di un paeſe ſi aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di eſſo, ivi il luſſo favoriſce il diſpotiſmo; † sì perchè quanto gli uomini ſono più rari, tanto è minore l' induſtria, e quanto è minore l' induſtria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal faſto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppreſſi contro gli oppreſſori; sì perchè le adorazioni,

ni, gli ufficj, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole †, si ottengono più facilmente da' pochi, che da' molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati, quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione, che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l'industria e l'attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quegli d'ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli Stati vasti, e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli Stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio, ed il passaggio de' piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria, più cagionato dal paragone, che dalla realità. Ma la sicurezza, e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle, che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stro-

ſtromento della tirannia. Siccome le fiere più generoſe, e i liberiſſimi uccelli ſi allontanano nelle ſolitudini e ne' boſchi inacceſſibili, ed abbandonano le fertili e ridènti campagne all' uomo inſidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medeſimi quando la tirannia gli diſtribuiſce.

Egli è dunque dimoſtrato, che la legge che imprigiona i ſudditi nel loro Paeſe, è inutile ed ingiuſta. Dunque lo ſarà parimente la pena del Suicidio. E perciò quantunque ſia una colpa che Dio puniſce, perchè ſolo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena in vece di cadere ſul reo medeſimo, cade ſulla di lui famiglia. Se alcuno ſi opponeſſe, che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall' ucciderſi; io riſpondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'eſiſtenza quaggiù, talchè vi preferiſce un' infelice eternità, dev' eſſere niente moſſo dalla meno efficace, e più lontana conſiderazione de' figli o de' parenti.

§. XXXIII.

Contrabbandi.

Il Contrabbando è uno vero delitto, che offende il Sovrano, e la Nazione; ma la di lui pena non dev'eſſere infamante, perchè com-

commesso non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a' delitti, che non sono reputati tali dagli uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli, che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un Fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell' animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'ajuto de' più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il Contrabbando, e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita, e la roba che l' accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che a proporzione del vantaggio che l' esito felice dell' impresa produrrebbe.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al Principe, e per conseguenza alla Nazione medesima? Rispondo, che le offese, che

che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non l'interessano tanto che basti a produrre la pubblica indegnazione contro di chi le commette. Tale è il Contrabbando. Gli uomini, su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno, che può loro accadere per il Contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono, che il danno fatto al Principe. Non sono dunque interessati a privare de' loro suffragj chi fa un Contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali, che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s'interessa, che per i mali che conosce.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No. Vi sono de' Contrabbandi, che interessano talmente la natura del Tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona Legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù, conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionia del Contrabbandiere di Tabacco non dev' essere comune con quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della Regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i più

i più conformi alla natura delle pene.

§. XXXIV.

De' Debitori.

La buona fede de' Contratti, la sicurezza del Commercio costringono il Legislatore ad assicurare a' creditori le persone de' debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito coll' istessa pena che è assegnata a' falsificatori delle monete, poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' Cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. * Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi giudici, che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell'unico e tristo bene che gli avanza, di una nuda libertà, a provare le angosce de' colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balia di non offendere, leggi dettate da' potenti per avidità, e da' deboli sofferte

per

per quella speranza, che per lo più scintilla nell' animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri, e gli avvantaggiosi per noi? Gli uomini abbandonati a' loro sentimenti i più ovvii amano le leggi crudeli, quantunque soggetti alle medesime, sarebbe dell' interesse di ciascuno che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornando all' innocente fallito dico, che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebb' esser costretta sotto pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente a' progressi; qual sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del Commercio, come la sacra proprietà de' beni, che giustifichi una privazione di libertà, inutile fuori che nel caso di far co' mali della schiavitù svelare i segreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame? Credo massima Legislatoria, che il valore degl' inconvenienti Politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza,

za; ed assegnando al primo le pene de' delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all' ultima la scelta libera de' mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola a' creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza de' Giudici. Le fissazioni de' limiti sono così necessarie nella Politica, come nella Matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze (1).

Con quale facilità il provvido Legislatore potrebbe impedire una gran parte de' fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell' innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutti i contratti, e la libertà a tutti i Cittadini di consultarne i documenti bene ordinati; un Banco Pubblico

H for-

† (1) Il Commercio, la proprietà de' beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L'esporre tutti i membri della Società a' mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini a' mezzi: paralogismo di tutte le scienze, e massimamente della Politica, nel quale son caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno de' suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Ho vergogna di avere scritto così. Sono stato accusato d' irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero †.

formato da' saggiamente ripartiti tributi sulla felice Mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l' infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano, che il cenno del Legislatore per ispandere nel seno della Nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d' inni immortali di riconoscenza, di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite, o le men volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità s' impadroniscono de' sentimenti di chi combina la folla delle azioni de' piccoli Mortali †.

§. XXXV.

Asili.

MI restano ancora due questioni da esaminare. L' una, se gli Asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle Nazioni reciprocamente i rei sia utile, o nò. Dentro i confini di un Paese non dev' esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni Cittadino, come l' ombra segue il corpo. L' impunità, e l' Asilo non differiscono, che di più, e meno; e

come

come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli Asili invitano più a' delitti di quello, che le pene non allontanano. Moltiplicare gli Asili è il formare tante piccole sovranità, perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove, ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intiero della società. Tutte le istorie fanno vedere, che dagli Asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati, e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle Nazioni, io non ardirei decidere questa questione, finchè le leggi più conformi a' bisogni dell'umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dall'opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa, e la detestata virtù: finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gl'interessi del Trono e de' sudditi, confinata nelle vaste pianure dell'Asia, quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra, che perdoni a' veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

 §. XXXVI.

§. XXXVI.

Della Taglia.

L'Altra questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun Cittadino, farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro. Nel primo caso il Sovrano stimola i Cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo così un' ingiuria ed una usurpazione d' autorità negli altrui dominj, ed autorizza in questa maniera le altre Nazioni a far lo stesso con lui. Nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi, non cerca di comprarla. Di più, un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell' animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il Legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll' altra premia chi gli rompe, e chi gli spezza: sempre contraddittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutti i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle Nazioni deboli, le leggi delle quali non sono, che istantanee riparazioni di un edificio rovinoso, che crolla da ogni

parte

parte. A misura che crescono i lumi in una Nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera Politica. Gli artificj, le cabale, le strade oscure ed indirette sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d' ignoranza medesimi, ne' quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d' istruzione e di sperienza a' secoli illuminati. Ma le leggi, che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i Cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le Nazioni la pace, e l' Universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo a' mali, che vi passeggiano sopra.

§. XXXVII.

* *Attentati, complici, impunità.*

PErchè le leggi non puniscono l' intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione, che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena benchè minore all' esecuzione medesima del delitto. L' importanza di prevenire un at-

 tenta-

tentato autorizza una pena; ma siccome tra l' attentato e l' esecuzione vi può essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quant' egli sarà più grande, tanto più cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d' esserne l' esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all' esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio, la pena dovrebbe esser eguale. Tali riflessioni sembreranno troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo, che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni Tribunali offrono l' impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl' inconvenienti sono, che la Nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perchè sono meno fatali ad una Nazione i delitti di coraggio, che quegli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice, che lo faccia conspirare al ben pubblico; e la seconda è più comune e contagiosa, e sem-

sempre più si concentra in se stessa. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'ajuto di chi l'offende. I vantaggi sono, il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare, che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale, che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore, che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo; il Tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore..... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento, autorizzando le sacrosante Leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla Nazione sarebbe poi, se si mancasse all'impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all'invito delle leggi? Non sono rari nelle Nazioni tali esempj, e perciò rari non sono coloro, che non hanno di una Nazione altra idea,

che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò, che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari, e le passioni più violente, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i Musici gli stromenti.

§. XXXVIII.

Interrogazioni suggestive, deposizioni.

LE nostre leggi proscrivono le interrogazioni, che chiamansi *suggestive*, in un Processo: quelle cioè secondo i Dottori, che interrogano della *specie*, dovendo interrogare del *genere* nelle circostanze d'un delitto: quelle interrogazioni cioè, che avendo un'immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al Reo una immediata risposta. Le interrogazioni secondo i Criminalisti devono, per dir così, inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non *suggerire* al reo una risposta che lo metta al coperto dell'accusa, o forse perchè sembra contro la natura stessa, che un reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi, è rimarcabile la contraddizione

delle

delle leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocchè qual interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto un' ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole *suggerirà* la confessione, onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora, che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione *speciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente. Ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano, che da quella delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello, che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato; egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i Peripatetici Giureconsulti, e un *morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formole giudiciali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere anche dopo la condanna, e all' estrema miseria del reo, e agl' interessi della verità uno spazio congruo; talchè

chè adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar se, od altrui con un nuovo giudizio? Le formalità e le ceremonie sono necessarie nell' amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all' arbitrio dell' amministratore, sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sì perchè su gli uomini imitatori, e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinj. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi, in maniera che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice, o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa che le concilj il popolo ignorante. Finalmente colui, che nell' esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell' esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni siano inutili, nell' istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quest' ultimo caso è il più ordinario, perchè la sperienza fa vedere, che nella maggior parte de' Processi i rei sono negativi. *

§.XXXIX.

§. XXXIX.

Di un genere particolare di delitti.

CHiunque leggerà questo scritto, accorgerassi che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era giocondo spettacolo, e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti de' miseri, che uscivano da' vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere dell'ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno Stato, contro l'esempio di molte Nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno, che mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e sopranno-

notando le vere, le falſe ſi ſommergono nell' obblio, altre mal ſicure per la nuda loro coſtanza debbano eſſer veſtite di autorità e di forza. Troppo lungo ſarebbe il provare, come quantunque odioſo ſembri l'impero della forza ſulle menti umane, del quale le ſole conquiſte ſono la diſſimulazione, indi l'avvilimento; quantunque ſembri contrario allo ſpirito di manſuetudine e fraternità comandato dalla ragione, e dall' autorità che più veneriamo: pure ſia neceſſario ed indiſpenſabile. Tutto ciò deve crederſi evidentemente provato, e conforme a' veri intereſſi degli uomini, ſe v'è chi con riconoſciuta autorità lo eſercita. Io non parlo, che de' delitti, che emanano dalla natura umana, e dal patto ſociale, e non de' peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono regolarſi con altri principj, che quelli di una limitata filoſofia.

§. XL.

Falſe Idee di utilità.

UNa ſorgente di errori e d' ingiuſtizie ſono le falſe idee d' utilità, che ſi formano i Legislatori. Falſa idea d' utilità è quella, che antepone gl' inconvenienti particolari all' inconveniente generale; quella che comanda a' ſentimenti in vece di eccitargli, che

che dice alla Logica ; servi . Falsa idea di utilità è quella , che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario , o di poca conseguenza , che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia , e l' acqua perchè annega ; che non ripara a' mali , che col distruggere. † Le leggi , che proibiscono di portar le armi , sono leggi di tal natura ; esse non disarmano che i non inclinati , nè determinati a' delitti , mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità , e le più importanti del Codice , come rispetteranno le minori , e le puramente arbitrarie ; e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni , e l' esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale , carissima all' uomo , carissima all' illuminato Legislatore , e sottopone gl' innocenti a tutte le vessazioni dovute a' rei ? Queste peggiorano la condizione degli assaliti , migliorando quella degli assalitori ; non iscemano gli omicidj , ma gli accrescono , perchè è maggiore la confidenza nell' assalire i disarmati , che gli armati . Queste si chiaman leggi non prevenitrici , ma paurose de' delitti , che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari , non dalla ragionata meditazione degl' inconvenienti ed avvantaggi di un decreto universale † . Falsa idea d' utilità è quella , che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la

simmetria e l' ordine, che soffre la materia bruta e inanimata, che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza a' lontani, de' quali brevissima e debole è l' impressione, se una forza d' immaginazione non ordinaria nella umanità non supplisce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto. Finalmente è falsa idea d' utilità quella, che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutti i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l' uomo selvaggio non fa danno altrui, che quanto basta per far bene a se stesso, ma l' uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri, senza far bene a se. Il dispotico getta il timore e l' abbattimento nell' animo de' suoi schiavi; ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile, che vi sia o l' imprudente, o il disperato, o l' audace accorto, che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati, e tanto più seducenti, quanto il rischio dell' intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il valore che gl' infelici danno alla propria esi-

esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione, per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.

§. XLI.

Come si prevengano i delitti.

E' Meglio prevenire i delitti, che punirgli. Questo è il fine principale d'ogni buona Legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli de' beni e de' mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della Natura non impediscono, che i Pianeti non si turbino ne' loro movimenti, così nelle infinite ed opposstissime attrazioni del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una mol-

moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che non possono nascere, ma egli è un crearne de' nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò, che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l' uomo dell' uso de' suoi sensi. Per un motivo, che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille, che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità de' delitti è proporzionata al numero de' motivi, l' ampliare la sfera de' delitti è un crescere la probabilità di commettergli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegj, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. * Fate, che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi *. Fate, che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare ma fatale, e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano

sulle

sulle scienze, meditano sugl' interessi della Nazione, veggono grandi oggetti, e gl'imitano; ma quegli contenti del giorno presente cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall' annientamento, in cui si veggono; avvezzi all' incertezza dell' esito di ogni cosa, l' esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione che gli determina. Se l' incertezza delle leggi cade su di una Nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità: Se cade in una Nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza: Se cade su di una Nazione coraggiosa e forte l' incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

§. XLII.

Delle Scienze.

VOlete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali, che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è

sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto si preveggono negli altri le medesime viste, e le medesime resistenze. In faccia a' lumi sparsi con profusione nella Nazione tace la calunniosa ignoranza, e trema l' autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perchè non v' è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari, ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire conspiranti contro di lui. Chiunque ha un' anima sensibile, gettando uno sguardo su di un Codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto, che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il Trono, e chi lo occupa.

Non è vero, che le scienze sian sempre dannose all' umanità, e quando lo furono, era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell' uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità, e con essa peri-

perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza e poca sagacità gli preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti e più durevoli, che gli distogliessero da' replicati ritorni nel primo stato d' insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all' umanità quei primi errori, che popolarono la terra di false Divinità (dico gran bene Politico) e che crearono un Universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quegli, che osarono sorprendergli, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là da' sensi, che loro fuggivano davanti a misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le Nazioni, che si formarono da' popoli selvaggi; questa fu l' epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario, e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio; a cui i miracoli più straordinarj, e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell' errore di sottodividersi all' infini-

to, così le scienze che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano di modo, che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono perfino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verità, dall'oscurità non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili a' pochi potenti, contro le verità utili a' molti deboli; l'avvicinamento ed il fermento delle passioni, che si destano in quell'occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle, che le succedono nel luttuoso, ma necessario passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando calmati gli animi, ed estinto l'incendio, che ha purgata la Nazione da' mali che l'opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna su i Troni de' Monarchi, ed ha culto ed Ara ne' Parlamenti delle Repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce che illumina la mol-

moltitudine, sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciuti dagli uomini lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che il mediocre e confuso sapere, poichè questi aggiunge a' mali della prima quegli dell' errore, inevitabile da chi ha una vista ristretta al di quà de' confini del vero, l'uomo illuminato è il dono più prezioso, che faccia alla Nazione ed a se stesso il Sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla, privo della maggior parte de' bisogni dell' opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l' umanità da' punti di vista più elevati, avanti a lui la propria Nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza de' grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa dell' umanità, che ha avanti gli occhi. I Filosofi acquistano de' bisogni e degl' interessi non conosciuti da' volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nell' oscurità, ed acquistano l' abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una Nazione; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmen-

te il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

§. XLIII.

Magistrati.

UN altro mezzo per prevenire i delitti si è d'interessare il Consesso, esecutore delle leggi, più tosto all'osservanza di esse, che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra membri, che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione, che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il Sovrano coll'apparecchio e colla pompa, coll'austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i Magistrati, che le leggi, essi profitteranno più di questo timore, di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

§.XLIV.

§. XLIV.

Ricompense.

UN altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le Nazioni del dì d'oggi. Se i premj proposti dall'Accademie a' discuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni, e' buoni libri; perchè non i premj distribuiti dalla benefica mano del Sovrano non moltiplicherebbono altresì le azioni virtuose? La moneta dell' onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

§. XLV.

Educazione.

FInalmente il più sicuro, ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione; oggetto troppo vasto, e che eccede i confini che mi sono prescritto; oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino a' più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato quà e là da pochi saggi. Un grand' uomo, che illumina l'umanità che lo

perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie ne' fenomeni sì morali che fisici, che il caso o l' industria presenta a' novelli animi de' giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell' inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene, che una simulata e momentanea ubbidienza.

† §. XLVI.

Delle Grazie.

A Misura che le pene divengono più dolci, la Clemenza ed il perdono diventano meno necessarj. Felice la Nazione, nella quale sarebbero funesti! La Clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un Sovrano il supplemento di tutti i doveri del Trono, dovrebb'essere esclusa in una perfetta Legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del Sistema Criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assur-

ſurdità delle Leggi, e dell' atrocità delle condanne. Queſt' è la più bella prerogativa del Trono; queſto è il più deſiderabile attributo della Sovranità; e queſta è la tacita diſapprovazione, che i benefici diſpenſatori della pubblica felicità danno ad un Codice, che con tutte le imperfezioni ha in ſuo favore il pregiudizio de' ſecoli, il voluminoſo ed imponente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità, e l'adeſione de' più inſinuanti, e meno temuti ſemidotti. Ma ſi conſideri che la Clemenza è la virtù del Legislatore, e non dell' eſecutor delle Leggi; che deve riſplendere nel Codice, non già ne' Giudizj particolari; che il far vedere agli uomini, che ſi poſſono perdonare i delitti, e che la pena non ne è la neceſſaria conſeguenza, è un fomentare la luſinga dell' impunità, è un far credere, che potendoſi perdonare, le condanne non perdonate ſiano piuttoſto violenze della forza, che emanazioni della giuſtizia. Che diraſſi poi quando il Principe dona le grazie, cioè la pubblica ſicurezza ad un Particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità? Siano dunque ineſorabili le Leggi, ineſorabili gli eſecutori di eſſe ne' caſi particolari; ma ſia dolce, indulgente, umano il Legislatore. Saggio Architetto faccia ſorgere il ſuo edificio ſulla ba-

ſe

se dell' amor proprio, e l' interesse generale sia il risultato degl' interessi di ciascuno; e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedj tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza. Profondo e sensibile Filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli godano in pace quella piccola porzione di felicità, che lo immenso sistema stabilito dalla prima Cagione da quello che è fa loro godere in quest' angolo dell' universo.

§. XLVII.

Conclusione.

CONchiudo con una riflessione, che la grandezza delle Pene dev' essere relativa allo stato della Nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce Leone, che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l' oggetto e la sensazione,

Da

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un Teorema generale molto utile, ma poco conforme all' uso, Legislatore il più ordinario delle Nazioni, cioè = *perchè ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato Cittadino, dev' essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle Leggi.*

GIU-

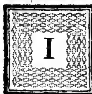
GIUDIZIO

DI

CELEBRE PROFESSORE

SOPRA IL LIBRO

DE' DELITTI E DELLE PENE.



IL Gran Galileo fu d'avviso, che i soggetti morali fossero suscettibili di dimostrazione niente meno de' Geometrici. L' acutissimo Locke sostenne il medesimo sentimento, e ne ripetè le prove da' primi e semplicissimi loro principj. L'opere morali e politiche dell' Hobbes, autore assai più noto di quello che merita di esserlo, son vestite coll' uniforme delle mattematiche senza averne lo spirito: e questo anonimo Libro de' Delitti e delle Pene ha lo spirito geometrico senza averne la livrea. Non può negarsi all'Autore il talento analitico applicato a discernere e rilevare anche i più inviluppati rapporti di convenienza e di discrepanza, di connessione e di oppos-

posizione tra fini e fini, tra mezzi e mezzi, e tra fini e mezzi, che si son voluti o non voluti, e che dovrebbon volersi o non volersi nelle costituzioni Politiche delle umane società; macchine complicatissime, la più bella delle quali, cioè la più felice, non può essere che un Capo d' opera della più profonda e più consumata sapienza delle divine e delle umane cose. Lo stile di quest' Autore è laconico, fa più viaggio di quel che pare, significa più di quel che suona, e talora non significa ciò che suona. Non è dunque per tutti i lettori; e chi non avesse l'accorgimento di contestare parte con parte, e d' interpretarne le dizioni oscure ed equivoche colle chiare ed esatte che in varj luoghi adopra (a norma degli equissimi Canoni critici per gli stili di questa sorta), travierebbe di leggieri dal senso e da' sentimenti del nostro Anonimo.

Di fatto quantunque il di lui modo di pensare nelle materie politiche e morali sia agli antipodi del modo di pensarne di Hobbes, contuttociò egli è comparso ad alcuni un Hobbesiano. Eccone per quanto sento le loro ragioni.

Dice l' Anonimo, che lo stato di natura è lo stato di guerra, e che ciascuno nello stato di natura è despota; dunque, secondo il nostro Autore, nello stato di natura si può fare a chicchessia ogni sorta di mali senza far torto

torto a veruno, e senza avere il minimo torto; non vi è altra norma delle azioni in quello stato, se non il despotismo assoluto della volontà, e la potenza morale di ciascuno senza i patti sociali, non ha altri limiti che quegli del poter fisico. Egli asserisce in oltre, che il Gius o il Diritto altro non è, che la forza indirizzata all' utile de' più; che la Giustizia non è qualche cosa di reale, ma una maniera di concepire degli uomini vantaggiosa a ciascuno; che non vi è delitto, ove non è violazione di Patto; che le nozioni di Virtù e di Vizio sono oscurissime e varianti di tempo in tempo, e di luogo in luogo, e tal altra simile espressione. Dunque a senso dell' Autore non vi è disposizione di cuore, non maniera di agire rispetto agli altri, che considerata in se stessa abbia il carattere di viziosa o di virtuosa, di equa o d'iniqua: l'idee di Vizio e di Virtù son idee da levare e porre, son mode, o tutt' al più son politici artificj saggiamente architettati o stortamente, a misura delle differenti vedute, circostanze, ed abilità de' varj legislatori e conduttori de' Popoli. Or se così è, qual è egli dunque il divario (concludon essi) tra l'Anonimo e l' Hobbes?

Grandissimo per ogni lato, ad onta de' termini sopraccennati, da' quali credono di poter dedurre tante Hobbesiane conseguenze.

Il carattere di Hobbes è di uno ostichissimo

ſimo Miſantropo : il carattere del noſtro Autore è di un Filantropo umaniſſimo . Nell' Hobbeſiano ſtato di natura un uomo che ſi diverta a ſtracciar le tenere membra di un innocente fanciullo, che gridi in vano pietà: un aſſaſſino crudele di un ſuo magnanimo e generoſo liberatore, che a proprio riſchio evidente , e a proprio danno lo ſtrappi dalle branche d'una beſtia feroce, è un galantuomo, perchè non aveva promeſſo nulla in contrario, nè a quello innocente fanciullo, nè a quel ſuo grande benefattore. Nello ſtato di natura del noſtro Anonimo la guerra non è giuſta, ſe non è neceſſaria , nè ſi può fare altro danno con l' armi alla mano , ſe non l' indiſpenſabile , e niente più. Il Leviatan dell'Hobbes è il Deſpotiſmo elevato all' infinito, e nel ſiſtema del noſtro Autore la ſomma Poteſtà è circoſcritta dalla ſuprema legge del pubblico bene , ed è illecita al Deſpota ogni violazione di quella legge: maſſima che tutti gli odierni Monarchi ſi fanno gloria di adottare, di riſpettare, e di praticare in tutte le loro azioni ſovrane. Il Leviatan dell' Hobbes è la norma, il criterio , la miſura del giuſto e dell' ingiuſto , del vizio e della virtù. Ciò che egli permette è oneſto, perchè lo permette, ciò che vieta è colpa, perchè lo vieta, e ciò che comanda non ſolo è lecito, ma un dovere in tutti i ſudditi, perchè lo comanda. Preſcindendo da' patti e dalle arbitra-

rie

rie volontà del Leviatan, le azioni umane non hanno taccia morale, nè morale bontà. Nel nostro Anonimo le pene stesse convenute ne' patti sociali, comandate dalla pubblica autorità, non lasciano di essere ingiuste, illecite, e biasimevoli, se non sono proporzionate a' delitti; e non perdono il titolo di cattive, di crudeli, d' illegittime le leggi inutili, erronee, dannose, benchè volute dalla somma Potestà politica, e praticate dalla Nazione. Chiama il nostro Autore in più luoghi l' umanità, la clemenza, la beneficenza, non che l' innocenza, belle, sublimi, divine virtù, qualificando per necessaria conseguenza ogni contrario effetto, ed ogni contraria condotta con titoli diametralmente contrarj. Egli conosce adunque Virtù e Vizio, independentemente da ogni fatto e da ogni legge degl' imperanti; nè conosce soltanto la reale essenza delle virtù e de' vizj, ma venera ed ama le prime, esecra e detesta i secondi, che vale a dire, da tutto il contesto della sua opera salta agli occhi, come suol dirsi, di ogni lettore imparziale ed assennato una diametrale opposizione perpetua tra 'l modo di pensare Hobbesiano, e i sentimenti del nostro Anonimo. Dunque le riflessioni degl' inimici del nostro Autore, e de' lettori incompetenti per trasformarlo in un Hobbesiano, si risolvono in meri equivoci, ed in sofismi

ſuggeriti o dall' imperizia delle coſe, o dall' intemperante prurito di cenſurare. Egli chiama, è vero, lo ſtato di natura ſtato di guerra, ma lo paragona eſpreſſamente coll' attuale ſtato delle Nazioni independenti l' una dall' altra; il che non vuol già dire, che ſi odino reciprocamente, che ſi neghino gli uſſicj di umanità, di corriſpondenza, di mutuo commercio, di buon vicinato, e molto meno voglion dire quelle eſpreſſioni, che ſia oneſta e lecita coſa la violazione degli accennati uſſicj. Egli vuol dire unicamente, che ſiccome tra le indipendenti Potenze Europee non ſi poſſono evacuare ſe non con la guerra le loro querele, ed è giuſta la guerra provocata, ſe quello che ha torto non vuole intender ragione, in mancanza di una ſuperiore autorità deciſiva; così nello ſtato di natura ogni uomo ha dritto di farſi giuſtizia per la via di fatto, perchè appunto nello ſtato di natura manca una ſuperiore autorità deciſiva del dritto e del torto, ed una pubblica ſuſſiciente protezione contro gli attentati degl' invaſori in dettaglio. In queſto ſenſo ogni individuo nello ſtato di natura è chiamato dal noſtro Autore indipendente e Deſpota, ma non immune e ſciolto da ogni dover morale, da ogni regola di condotta riſpetto agli altri, giacchè alla ſomma Poteſtà medeſima non è lecito tutto, nè ad ogni Nazione ri-

rispetto ad ogn' altra, nel sistema del nostro Autore, che giunge a circoscrivere ne' più ristretti confini il gius di far male altrui coll' armi alla mano nella guerra più giusta. Parimente allorchè dice l' Autore, che l' umana giustizia, di cui tratta, *non è qualche cosa di reale*, non vuol già dire che la non è qualche cosa di vero, ma che non è un soggetto sussistente fuori di noi, come la Dea Temide de' Pagani e de' Poeti, o tal altro simil fantasma. La chiama una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente nella felicità di ciascuno, volendo significare con questi termini che la giustizia è quel sentimento, che gli uomini ragionevoli hanno di avversione, di riprovazione, di esecrazione contro certe determinate azioni ed affezioni, e di approvazione, di stima, di benevolenza verso certe altre azioni ed affezioni dell' animo opposte dirittamente alle prime; il qual sentimento di avversione e di detestazione per una parte, di approvazione, di lode, di benevolenza per l'altra, è inspirato in ogni animo non corrotto dalla natura, o dal carattere di quelle azioni o affezioni discrepanti ed opposte, delle quali parliamo; tralle quali e que' sentimenti vi è tanta connessione, quanta ve n'è tra la causa e l' effetto, tra un antecedente e una conseguenza, independentemente da ogni

umano iſtituto, e da qualunque politico artificio. E chi non vede che que' ſentimenti di riprovazione e di approvazione, di eſecrazione e di benevolenza verſo quelle azioni ed affezioni, che ne ſono le cauſe eccitatrici, influiſcono infinitamente, come riflette il noſtro Autore, nella felicità di ciaſcuno? E che altro ſono que' noſtri ſentimenti, e que' noſtri giudizj, veriſſimi altronde e rettiſſimi per ſe medeſimi, ſe non maniere di percepire, come lo ſono tutti i giudizj, e tutti i noſtri ſentimenti di ogni genere? Non biſogna adunque avvelenare la fraſe uſata dal noſtro Autore, ove parla della umana giuſtizia. Siccome egli è un fargli troppo il gran torto, ſe interpetrar ſi voglia ciò che e' dice de' vizj e delle virtù, che mutan moda e nome ne' varj climi, e ne' varj tempi, come ſe egli non riconoſceſſe alcun vizio, o virtù alcuna, che ſia tale per ſe medeſima in ogni tempo, in ogni luogo, preſſo a tutti gli Eſſeri intelligenti dell' Univerſo. Di tali virtù egli ne conoſce, nomina, onora, e commenda ben molte, e ne deteſta tutti i vizj contrarj. Ma vi ſono al mondo delle falſe e confuſe idee di virtù, delle virtù d' opinione, de' vizj immaginarj, mal definiti, e peggio inteſi, e queſte tali virtù o vizj ſoggiacciono a mille vicende: ora vivono e regnano, ed ora ſon l' oggetto delle comuni riſa-

te

te, a misura de' lumi che rischiarano gli uomini. Non potevano le Dame greche onestamente ricevere nel Gineceo, se non i parenti più stretti, e potevano senza biasimo recitar su i Teatri, e recitarvi a prezzo. Erano lecite in Atene le nozze tra fratello e sorella, altrove detestate. La gentilezza, l' urbanità tanto stimate in Roma resero disprezzabile tra i Parti il loro concittadino Venone, modellato a Roma nelle più belle forme. La gelosia è una virtù, ed un punto di onore presso alcune Nazioni, e al giudizio di tant' altre non riscuote che derisioni, e non ottiene un atto di compassione. L'avarizia è una lodevole economia in qualche Città mercantile, è temperanza, è sobrietà; e le profusioni insensate in alcune ricche Metropoli si onorano col nome di generose magnificenze. Era virtù ne' primi secoli del Romano Impero una barbara carnificina degl' innocentissimi Cristiani, ottimi Cittadini, ottimi Sudditi, e fu per un tempo creduta virtù tra i Cristiani il trucidare gli Ebrei. L' eloquente e verace zelo di S. Bernardo illuminò e corresse la falsa bontà di quegli omicidi fanatici. Sono infiniti gli esempj di questa foggia, e questi esempj mutan col giro de' tempi, e colle vicende delle umane cose e nome e Patria. Queste sono quelle virtù, que' vizj, che ha in veduta l' Autore, allorchè dice

 che

che si hanno comunemente dell' oscurissime e confusissime nozioni di virtù, di vizio, e di onore, senza che perciò faccia il minimo torto all' essenza immutabile della virtù e del vizio, e alle loro caratteristiche ed invariabili differenze.

Finalmente allorchè l' Anonimo dice che non vi è Delitto, ove non è infrazione del patto sociale, ove non è danno dato, o ingiuria fatta, nè al Capo della civil società, nè al corpo intiero, nè alle membra di esso, egli è evidente ch' ei vuol parlare de' Delitti Politici, in quanto tali, o in altri termini destina quella parola Delitto a significare in quel suo libro tutte le azioni, e soltanto le azioni che ledono o l' intiero corpo dello Stato, o il rappresentante di esso, o gl' individui che lo compongono; ma non perciò risguarda come lecite, oneste, non biasimevoli, non detestabili tutte le azioni, che non offendono lo Stato, o i proprj Concittadini. L' assassinio d' uno straniero innocente, la buona fede tradita contro un forestiero, l' ingratitudine verso un viaggiatore benefico, non son lesioni de' patti sociali, e in questo senso non son Delitti Politici, ma son Delitti in un altro senso, sono iniquità, sono scelleraggini, son furfanterie. Le riconosce per tali il nostro Autore, giacchè tanto commenda, onora, ed ama, come di sopra notammo

mo, tutte le veraci e belle virtù, ed abborrisce a segno tutti i vizj contrarj, che dichiara illecito e ingiusto, anche in tempo di guerra, ogni male che facciasi all' inimico al di là del mero e solo necessario al bisogno.

Non son io dunque, che giustifico il nostro Anonimo dalle nere tacce di discepolo dell' antico Anassarco, e del moderno Hobbes, peggior di quello. Egli giustifica se medesimo, ed io non ho fatto che rilevarlo, mostrando che il vero interpetre de' libri è il contesto, e che i commenti de' passi oscuri ed equivoci sono i passi chiari e precisi dell' Autore, di cui si tratti.

Vorrei pur ora entrar nel dettaglio di tutti i paragrafi del nostro Autore. I Giudizj non sono adeguati, se non son fatti così; ma troppo angusta è stata la misura assegnatami, perchè io potessi a mio talento diffondermi su ciò che pareami necessario, per giusta lode e dell' Autore, e del libro. Dirò dunque soltanto, che deve esser desiderabile che egli si rivolga a scrivere de' *Premj*, e perciò del vero merito: de' criterj di esso, de' politici mezzi di farlo nascere, e del metodo infallibile di riconoscerlo, a dispetto delle cabale e del favore. Forse un giorno publicherò un mio Romanzo Politico, un mio Viaggio al Regno di Sofia, parte delle Terre Australi incognite, ove dipingo

quel Siſtema Civile, che credo il più beato, e il più perfetto, di difficiliſſima conquiſta al di fuori, e di più difficile corruzione al di dentro, per non chiamarla impoſſibile. Queſto non è che un ſogno di un oneſto uomo, ma non del genere di quegli dell'ottimo Abbate de Saint Pierre. Un Eroe coronato potrebbe realizzarlo, ſolo che lo voleſſe.



AV-

AVVISO.



*N*Ell' *atto che ſi era ultimata la ſtampa del* Giudizio , *ignoto ancora all' Autore dell' Opera , e che ſi era ſul punto di pubblicare il preſente Libro , mi è capitata alle mani la riſpoſta alle* Note e Oſſervazioni , *che contro l'Opera ſteſſa ſi ſono ſcritte, ed ho creduto perciò neceſſario d' aggiungervi ancor queſta , per giuſta difeſa dell' Autore , e dello Stampatore , contro le altrui incivili e mal fondate calunnie.*

RI-

RISPOSTA

AD UNO SCRITTO

CHE S' INTITOLA

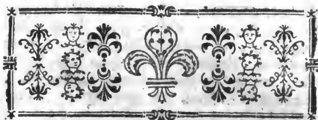
NOTE ED OSSERVAZIONI

SUL LIBRO

DE' DELITTI E DELLE PENE.

Nolo in suspicione hæreseos quemquam esse patientem, ne apud eos qui ignorant innocentiam, ejus dissimulatio conscientiæ judicetur si taceat.

S. Hieronym. Epist. XXXVIII.



RISPOSTA

AD UNO SCRITTO

CHE S' INTITOLA

NOTE ED OSSERVAZIONI

SUL LIBRO

DE' DELITTI E DELLE PENE.



NON è un male certamente nuovo o impensato in Europa per gli uomini di lettere il ricevere ad un tratto i più lusinghieri applausi del Pubblico, e le opposizioni di alcuno Scrittore; ne può maravigliarsene un Autore, che abbia consacrato qualche porzione del suo tempo all'importante cognizione dell'animo umano. Non è strana cosa neppure, che si cuoprano col sacro manto della Re-

Religione le accuse anche meno fondate contra uno Scrittore, che la porti scolpita nel cuore, la onori ne' suoi scritti, e la professi nelle azioni. Testimonj ne abbiamo nella nostra Italia anche in questo secolo i due pii e rispettabili Letterati per ogni ragione, Prevosto Lodovico Antonio Muratori (1), e Marchese Scipione Maffei (2). Il Cristiano illuminato perdona l' ingiurie, e pone nella vera luce le accuse tolte dal Sacrario senza odiarne l' Autore, e senza negligentarne il dovere verso Dio, e il proprio nome.

Ho la gloria di rinnovare all'Italia l'esempio de' due nominati chiarissimi Uomini, e per la terza volta in questo Secolo forz'è, che veda il Pubblico intentata la gravissima ac-

(1) Il Sign. *Prevosto Muratori* è stato accusato d'Eresia pel suo libro *de Ingeniorum moderatione*. *Vita del Prevosto Lod. Ant. Muratori*. *Venezia* 1756. *pag.* 119. Fu accusato d' *Eresia*; gli furono scritte ingiurie, strapazzi, e minaccie *ibid. pag.* 120. Fu accusato capo di Setta *ibid. pag.* 130. Inventore di novelle Eresie contro la B. Vergine *ibid. pag.* 131. Gli furono stampate contro dal *Bernandes* mille infamie, ingiurie, calunnie, contumelie, villanie, *ibid. pag.* 141. Fu accusato di Giansenismo *ibid. pag.* 146. Fu dichiarato dopo sua morte da' Pergami Eretico, e dannato *ibid. pag.* 150. ec.

(2) Il Sign. Marchese Scipione Maffei fu accusato di Novatore, di Eretico, di Giansenista, di Calvinista, ec. *Vedi Animadversiones ad Historiam Theologicam Dogmatum, & Opinionum de Divina Gratia*, e sopra tutto l' *Infarinato posto al Vaglio*.

accusa d' irreligione, con prove e con ragioni poco veramente degne della santità dell' Augustá materia. L' Autore che le produce, compare col titolo: *Note ed Osservazioni sul libro intitolato de' Delitti e delle Pene*.

In quelle *Note ed Osservazioni* viene qualificato l'Autore *de' Delitti e delle Pene* per un Uomo *di mente angusta e limitata* (pag. 51.) *frenetico* (p. 66.), *impostore* (p. 67.), *ingannatore del pubblico* (p. 70.), *di mal talento* (p. 154.) *che non sa quel che si dica* (p. 138.) *che scrive con molta falsità* (p. 139.), *che nausea colle franche sciocchezze* (p. 140.), *stupido impostore* (p. 159.) *furibondo* (p. 93.), *Satirico sfrenato* (p.42.), *che fa stomaco* (p. 130.) *pieno di velenosa amarezza, di calunniosa mordacità, di perfida dissimulazione, di maligna oscurità, di vergognose contraddizioni* (p.156.) *di sofismi, di cavillazioni, di paralogismi* (p. 46.). Spetterà al giudizio del Pubblico il decidere a chi facciano torto tai modi di dire, su i quali l'Avversario non aspettisi nè retorsione, nè risposta di sorte alcuna.

L' Autor delle *Note ed Osservazioni* dà al mio libro i nomi di *Opera sortita dal più profondo abisso delle tenebre, orribile, mostruosa, piena di veleno* (p. 4.), *temerariamente ardita* (p. 16.), *calunniosa* (p. 82.), *ridicola* (p. 25.), *infame, empia, maledica*, e che *sorpassa la misura della più maligna e più sfrenata*

nata Satira (p. 42.) Egli vi trova *forti temerità*, *ardite bestemmie* (p. 19.), *fantastiche dottrine* (p.20.) *indegne ingiurie* (p. 24.), *insolentissime ironie* (p. 25.), *fallaci e miserabili raziocinj* (p. 62.), *impertinenze*, *pedanteria* (p. 62.), *scherni goffi e temerarj* (p. 65.), *proditorj sofismi*, *tortuosi cavilli* (p. 86.) *crudeli invettive* (p. 95.), *ributtanti atrocità* (p. 93.), *impertinenti sciocchezze* (p. 130.) *imposture* (p. 114.); *ridicoli equivoci* (p. 130.), *eccessi d' irragionevolezza* (p. 141.), *arrabbiate invettive* (p. 156.), *orrendi equivoci* (p. 164.), *mordacità* (p. 182.), *scandalose ed empie lepidezze*, *grandi impertinenze* (p. 183.), *goffe supposizioni*, *maliziose calunnie* (p. 38.); *incredibile accecamento d' audacia* (p. 41.).

Nè al solo Autore o all' Opera circoscrive la sua collera, che persino lo Stampatore non ne va esente, venendo egli caratterizato come un uomo *sfacciato e indegno* (p. 188.). Nemmeno a questo genere d' eloquenza son io disposto a rispondere in conto alcuno. Dice l' Avversario prima di por mano alle sue note: *comincio tranquillamente le mie note*, *e le mie riflessioni*. L' istessa tranquillità si terrà nel rispondere, benchè sembri più facile l' esser freddamente Accusatore, che il rispondere alle calunnie con moderazione.

L' Autore delle *Note ed Osservazioni* fa molte opposizioni a' principj della Politica, e del

del gius delle genti da me fissati. Non penso a combattere su di ciò le obbiezioni sue: chi le adotta, non approverebbe i miei ragionamenti su di ciò, e chi approverebbe i miei ragionamenti, non ne può aver bisogno.

L' Autore delle *Note ed Osservazioni* forma due massime accuse contro di me: la prima è fondata sulla Religione; la seconda sulla venerazione dovuta a' Sovrani; e queste due importantissime accuse sono le sole del suo Libro, che intendo di esaminare. — Cominciamo dalla prima.





PARTE PRIMA

ACCUSE D' EMPIETÀ.

ACCUSA PRIMA.

L'Autore *de' Delitti e delle Pene non conosce quella giustizia, che trae la sua origine dall' eterno Legislatore, che tutto vede, e che tutto prevede* (pag. 24.)

RISPOSTA.

Così ho distinta la giustizia puramente umana da quella, che ha le sue radici nella Religione. " Per giustizia non intendo altro, ,, che il vincolo necessario per tener uniti ,, gl' interessi particolari " ; così dichiaro di voler parlare unicamente di questa umana ,, giustizia, non già di quell' altra sorta di ,, giustizia, che è emanata da Dio, e che ,, ha i suoi immediati rapporti colle pene e ,, ricompense della vita avvenire " (pag. 11.). Come mai l'Accusatore proverà, che io non conosca una giustizia emanata dall' Eterno Iddio dopo una sì chiara spiegazione? Il modo, con cui cava l' Accusatore una sì strana conseguenza, è con questo sillogismo.

L' Autore non crede bene il lasciare all' arbi-

arbitrio del Giudice l' interpetrazione della Legge.

Chi non crede bene il lasciare all' arbitrio del Giudice l' interpetrazione della Legge, non crede a una giustizia emanata da Dio.

Dunque l' Autore non crede a una giustizia emanata da Dio.

ACCUSA SECONDA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene mostra di credere altrettante imposture le Scritture Sacre (pag. 131.)

RISPOSTA.

In tutta l' Opera de' Delitti e delle Pene non ho mai nemmeno accennata la Sacra Scrittura, e in quell' unica volta che ho parlato del Popolo d' Iddio, così si legge " Quel „ Popolo eletto da Dio, a cui i miracoli „ più straordinarj, e le grazie più segnalate „ tennero luogo della umana politica " (*pag.* 131.) Questa, ed altre simili che vedremo, e che per moderazione seguiteremo a chiamare *accuse*, in prova delle quali nemmeno s' adduce alcuna ragione, ma gratuitamente si asseriscono, non pajono dettate da uno spirito praticamente imbevuto della Divina morale de' Libri Sacri.

ACCUSA TERZA.

L' Autore del Libro de' Delitti e delle Pene è giudicato da tutto il Mondo ragionevole, nemico del Cristianesimo, cattivo Filosofo, e cattivo Uomo. (pag. 155. e seg.)

RISPOSTA.

Ch' io sembri all' Avversario buono o cattivo Filosofo, non preme. Che io sia non un cattivo Uomo, lo attesta chi mi conosce. Che poi io sia nemico del Cristianesimo, si può conoscere dove dico, che i " Ministri della ,, verità Evangelica " colle loro mani " ogni ,, giorno toccano il Dio di Mansuetudine (*pag.* 20.) " Che fra i motivi, che spin- ,, gono gli uomini anche alle più sublimi o- ,, perazioni furono destinati dall' invisibile Le- ,, gislatore il premio e la pena (*pag.* 23.) ,, Che Dio è un Essere perfetto, e Creato- ,, re, che si è riserbato a se solo il diritto ,, di essere Legislatore e Giudice nel mede- ,, simo tempo, perchè ei solo può esserlo ,, senza inconveniente (*pag.* 25.) " Si può conoscere quanto io sia nemico del Cristianesimo dove insto, perchè la pubblica autorità protegga la sacra tranquillità de' Tempj. ,, I semplici e morali discorsi della Religio- ,, ne riserbati al silenzio, ed alla sacra tran- ,, quillità de' Tempi protetti dall' autorità

,, pub-

„ pubblica (*pag.* 34.) " Dove parlando del Purgatorio così ho detto: " Un Dogma in„ fallibile ci assicura " , che " le macchie „ contratte dall' umana debolezza , e che non „ hanno meritata l' ira eterna del Grand'Es„ sere, debbono da un fuoco incomprensibile „ esser purgate (*pag.* 48.) " Si può per fine conoscere, quanto io sia nimico del Cristianesimo, dove dico, che in mezzo a mille errori, ne' quali la mente degli uomini col tratto de' secoli è stata avvolta, la sola rivelazione s'è preservata immune. " Da que„ sta legge universale non ne sono andate „ immuni sin' ora, che le sole verità, che „ la Sapienza infinita ha voluto divider dal„ le altre col rivelarle (*pag.* 89.) " Troppo lunga cosa sarebbe il trascrivere tutti i passi pieni d' amore, di riverenza, e di fede per la Santa Religione, che trovansi nel piccol libro de' *Delitti e delle Pene*, sebbene non oltrepassi il numero di 139. pagine.

ACCUSA QUARTA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene crede incompatibile la Religione col buon governo d' uno Stato. Not. pag. 165. , *e afferma che la Religione non influisce niente negli Stati*. (Not. pag. 169.)

RISPOSTA.

Queste due accuse si distruggono vicendevolmente, poichè *una cosa, che non influisce nulla nello Stato, non può essere incompatibile col buon governo d' uno Stato*. Ho detto, che „ i sentimenti di Religione sono unico pe- „ gno dell' onestà della maggior parte degli „ uomini (pag. 59.) „ Cosa può dirsi di più chiaro e preciso per provare, che la Religione è non inutile, non incompatibile, ma necessaria ad uno Stato?

ACCUSA QUINTA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene asserisce, che le Dottrine più auguste, più venerabili, e più interessanti delle Sacre Scritture non sono, che semplici opinioni umane; che queste chiamate opinioni possono accomodarsi con quelle delle altre Nazioni, e che di più possono essere vere, e false. Not. pag. 161. e seg.) ed altrove.

RISPOSTA.

Da ciò che si è detto alla terza accusa; ognuno comprenderà, se i Dogmi della Santa Chiesa siano risguardati dall' Autore *de' Delitti e delle Pene* come semplici opinioni umane. Che le infallibili verità della vera Religio-

ligione possano accomodarsi colla felicità d'ogni Nazione, ciò è certo; e se in questo senso vien fatta l' obbiezione, non contrasto di così pensare. Che poi io abbia asserito, che i Dogmi della Santa Fede possono essere *veri e falsi*, ciò difficilmente il farà credere l' Accusatore. Gli uomini illuminati e religiosi fin' ora hanno asseriti *veri* i Dogmi; gli uomini empj hanno asserito *falsi* i Dogmi. Chi gli asserisse *veri e falsi* ad un tratto, sarebbe un nuovo mostro della Teologia, e della Logica, cioè un uomo illuminato, religioso, ed empio in una volta. Son tanto lontano dall' assurda opinione, che diverse Religioni contraddittorie a se medesime possano essere un culto egualmente accetto al Creatore, come bestemmiarono alcuni, che anzi una sola *vera Religione* ho dichiarata, " la quale hà più sublimi motivi " d' ogni „ umano motivo, che correggono la forza „ degli effetti naturali. (*pag.*101.)

ACCUSA SESTA.

L' Autore del Libro de' Delitti e delle Pene parla della Religione, come se fosse una semplice massima di Politica. (Not. pag. 159.)

RISPOSTA.

L'Autore de' *Delitti e delle Pene* chiama la Re-

Religione " un prezioso dono del Cielo , ". (*p.* 58.). Non pare, che una cosa, ch' " è un prezioso dono del Cielo " possa mai interpetrarsi per *una semplice massima di politica*. Se poi l' Accusatore pretendesse d' imputarmi, quasi che consigli d' assoggettare la Santa Religione alla umana politica, legga dove dico apertamente, che " gli affari del " Cielo si reggono con Leggi affatto dissimi" li da quelle, che reggono gli affari uma" ni " (*p.*63.), e giustifichi poi la sua accusa.

ACCUSA SETTIMA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene dice, che sembra odioso l' impero della forza della Religione sulle menti umane. (Not. pag. 156.)

RISPOSTA.

Nel mio Libro a *p.* 124. così sta scritto: " Quantunque odioso sembri l' impero del" la forza sulle menti umane ec. " nè può immaginarsi donde tragga l' Accusatore il diritto di frapporvi del suo *la forza della Religione*. L' impero della forza sulle menti umane non è un impero legittimo; la ragion sola, la persuasione, l'evidenza hanno diritto a quest' impero, e la santa ed immacolata Religione nostra non si è già diffusa sulla Terra colle stragi e col furore, come la Setta

tà Maomettana, ma bensì colla predicazione, colla mansuetudine, colle più celesti virtù, col sangue puro e innocente de' Martiri; nè mai lo spirito della Santa Madre nostra la Chiesa è stato uno spirito di *forza* o di *tirannia*, ma anzi uno spirito di dolcezza, di clemenza, uno spirito di Madre in somma de' Fedeli, che cerca a tenergli nella strada del retto colla carità, cogli esempj, colle ammonizioni, e con miti castighi, quand' anche l' assoluta necessità suo malgrado l' obbliga a ricorrervi. Tale è lo spirito, che ogni illuminato Cattolico riconosce nella Sposa di Gesù Cristo Signor Nostro. Intrudendo dunque l' Accusatore in quel mio passo le parole l' *impero della forza della Religione*, attribuisce alla Santa Chiesa uno spirito che ha sempre abborrito. (1) " L' impero della forza sul- „ le menti umane sembra odioso " alla Santa Chiesa; tale sembra a me pure. Quando l' Accusatore poi voglia sostenere, che l' *impero della forza sulle menti umane sembri grato* e libero a farlo, l' inserire del proprio ne' Testi degli Autori per poi combattergli, non pare conforme alle Leggi d' una legittima Cri-

(1) Sant' Agostino così definisce lo Spirito della Chiesa: *Non in contentione, & æmulatione, & persecutionibus, sed mansuete consolando, benevole hortando, leniter disputando sicut scriptum est: servum autem Domini non oportet litigare, sed mitem esse ad omnes, docibilem, patientem, in modestia corripientem diversa sentientes.*

Critica; nella grave materia di Religione poi ciò si deve decidere al Tribunale della Morale Evangelica.

ACCUSA OTTAVA.

L' Autore è un cieco nemico dell' Altissimo. (Not. pag. 156.)

RISPOSTA.

Io lo prego con tutto il mio cuore a perdonare a chi mi offende.

ACCUSA NONA.

Esagera le stragi, che sono state occasionate dalle verità del Vangelo, tacendo sempre i beni ed i vantaggi apportati a tutto il Genere Umano dalla luce dell' Evangeliche verità ec. (Not. pag. 158.)

RISPOSTA.

Non si citerà una parola del mio Libro, in cui si parli di stragi nate per il Vangelo nè direttamente, nè indirettamente: pure qui si asserisce un fatto, cioè che se ne parli, e se ne parli con esagerazione. Vi saranno a quest' ora nell' Italia mille uomini, che hanno nelle loro mani il mio Libro: sarà cura dell' Accusato-

re

re il giustificarsi in faccia di essi. E' vero, che non ho parlato nel Libro *de' Delitti e delle Pene* de' beneficj, che ha fatto all' Uman Genere la luce dell' Evangelo.

ACCUSA DECIMA.

Bestemmia contro i Ministri della Verità Evangelica, chiamando lorde di sangue umano le loro mani. (Not. pag. 37.)

RISPOSTA.

Nella mia Opera ho asserito, che l'introduzione della Stampa abbia contribuito a incivilire ed umanizzare l'Europa; e soggiungo che chi conosce la Storia, vedrà ne' passati tempi " l' umanità gemente sotto l' implaca- » bile superstizione, l' avarizia, l' ambizione » di pochi tinger di sangue umano gli Scri- » gni d'oro, i Troni de' Re, gli occulti tra- » dimenti, le pubbliche stragi, ogni Nobile » tiranno della plebe, i Ministri della verità » Evangelica lordando di sangue le mani, che » toccavano il Dio di mansuetudine, non sono » l' opera di questo Secolo illuminato, che » alcuni chiamano corrotto " (*p.* 19.). E questa è la bestemmia contro i Ministri della verità Evangelica. Tutti gli Scrittori della Storia da prima di Carlo Magno fino a Ottone il Grande, e dopo ancora, sono pieni di sì

di sì fatte bestemmie, poichè il Clero, gli Abati, e i Vescovi per quasi tre Secoli andarono alla guerra, e di sì fatte bestemmie l'Accusatore ne potrà trovare in abbondanza nelle *Antiquitates Italicæ Dissert. XXVII. Tom. 2. col.* 164. Le mani de' Sacerdoti, che allora avevan parte a' macelli dell' Uman genere, non è bestemmia il dire che fossero " lorde di sangue umano ", nè è una bestemmia il ricordare questo antico disordine della disciplina, come una delle più convincenti pruove dell' ignoranza e barbarie di que' tempi, disordine riprovato e corretto da' Sommi Pontefici. Io non farò torto alle cognizioni del mio Accusatore, sospettandolo poco versato nella Storia di que' tre Secoli; dico bensì, che le accuse di bestemmie si trovano nel suo Libro più frequentemente, che i Sillogismi.

ACCUSA UNDECIMA.

Tende a levare ogni rimorso di coscienza, anzi che tutti i doveri di natura, e di Religione. (Not. pag. 37.)

RISPOSTA.

Ecco su che è fondata quest' Accusa. Io dico, che ,, l' unica e vera misura de' de-,, litti è il danno fatto alla Nazione, e pe-,, rò

,, rò erraron coloro che credettero vera mi-
,, sura de' delitti l' intenzione di chi gli com-
,, mette ,, (*pag.* 24.). Io ho definito il *delitto* " un' azione opposta al ben pubblico " (*pag.* 21.) Io ho fatto vedere il ,, peccato ,, ,, un' azione, che offende i ,, rapporti, che ,, sono tra gli uomini e Dio ,, (*pag.* 25.). ,, Delitto, e peccato ,, sono dunque due cose diverse. Ogni ,, delitto ,, è un ,, peccato ,, perchè Dio ci comanda di non fare ,, azione opposta al ben pubblico; ,, ma non ,, ogni ,, peccato è delitto ,, perchè alcune ,, azioni contrarie a' rapporti fra Dio e noi ,, possono essere indifferenti al ben pubblico. Se ancora la mia proposizione non fosse chiara bastantemente, converrà addurre un esempio. Chiunque faccia un giudizio temerario, senza pronunziarlo mai, ha fatto un ,, peccato ,, e non ha fatto un ,, delitto ,, (1).

Posti

(1) Un *peccato* non si commette senza malizia, ma un *delitto* si può commettere per *dolo malo*, per *mala intenzione*, e per *ignorantiam*: così *L. Respiciendum*, §. *delinquunt*, *ff. de Pœnis*, dove leggesi, che *delinquitur aut proposito, aut impetu, aut casu*. Vegansi le Leggi 1. *ff. de Legibus*, e *L.* 1. *C. si adversus delictum*, dove leggesi, *si tamen delictum non ex animo, sed extra venit*, e *L.* 2. *ff. de Termino moto* in fine, trattandosi d' infligger pene a chi movesse i Termini, dice, *quod si per ignorantiam, aut fortuito lapides furati sint, sufficiet eos verberibus decidere*. Ecco un delitto, che non è peccato, e delitto punito; e così molti altri. Spiacemi di dover discendere a provare i primi principj delle cose che ognun sa; ma non è per colpa mia, se l'Accusatore negandogli o confondendogli, mi obbliga a farlo,

coll' esempio. Decide l' Accusatore, che *non si dà vero delitto senza malizia* (Not. pag. 38.). Altro è che non vi sia delitto senza malizia, altro è che la malizia sia la misura del delitto. Tutti i Criminalisti e i Tribunali dell' Europa tengono l' opinione, che tanto il *dolo*, quanto la *colpa* costituiscono un delitto, e la colpa non è malizia. Ora perchè ho detto, che la misura de' delitti è il danno fatto alla società, non l' intenzione, perciò l' Accusatore dovrà dedurne, ch' io *tenda a levare ogni rimorso di coscienza, anzi che tutti i doveri di natura, e di Religione?* Il rimorso viene dal peccato, e quando ho parlato di un peccato, che non credo un delitto, ho detto che " è una colpa che Dio punisce, perchè „ solo può punire anche dopo la morte (*pag.* „ 108.), che ha stabilito pene eterne " a chi manca alla Divina sua Legge. Se questa dottrina tenda a levare ogni rimorso di coscienza, e tutti i doveri di natura e di Religione; ognuno ne sia giudice. Ciò è accaduto, perchè l' Accusatore ha confuso le sue idee di *peccato*, e di *delitto*. Il non intendere un libro è un picciol male; il confutarlo non intendendolo è un mal grande; il confutarlo, e ingiuriarlo non intendendolo è uno de' più grandi mali, che abbia fatto agli uomini l' arte della Scrittura.

AC-

ACCUSA DUODECIMA.

L' Autore de' Delitti e delle Pene accusa di crudeltà la Chiesa Cattolica, e prende di mira i Savj della Chiesa Cattolica. (Not. p. 95.)

RISPOSTA.

La santa Chiesa Cattolica, nel di cui seno Dio mi ha data la grazia di nascere, i di cui dogmi onoro come divini, e credo come infallibili, nel grembo della quale spero di vivere e di morire, non è mai stata da me accusata nè di crudeltà, nè di verun vizio. I Savj della Chiesa Cattolica sono i miei Maestri, ed ho fermissima opinione nel loro sapere, nella loro rettitudine, che ciascun di essi vorrebbe fare la parte, che ora faccio io di rispondere, che quella, che ha fatto il mio Accusatore coll' oppormi fatti provati falsi in un sì importante argomento.

ACCUSA DECIMATERZA.

L' Autore del Libro de' Delitti e delle Pene chiama i mansuetissimi Prelati di tutto il Cattolicismo inventori di barbari ed inutili tormenti. (Not. pag. 95. e segu.)

RISPOSTA.

Non è per mia colpa, se sono costretto a ripetere la stessa cosa più d'una volta. Nel libro de' Delitti e delle Pene in nessun luogo si chiamano i Prelati inventori di tormenti.

ACCUSA DECIMAQUARTA.

L'Autore del libro de' Delitti e delle Pene nega, che l'eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina. (Not. pag. 44.)

RISPOSTA.

Non v'è una sola sillaba in tutto il mio libro, da cui si possa dedurre questa proposizione. In tutto il mio libro io non mi sono prefisso di parlare, che de' *Delitti e delle Pene*, non già de' *Peccati*. Sino al bel principio ho dichiarato, che per nome di giustizia intendeva " il vincolo necessario per tenere uniti gl' interessi particolari . . . . non quell' altra sorta di giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita a venire " (*pag.* 11.) Questa è la ragione, per cui ho ommesso di parlare della lesa Maestà Divina. Forse avrei ben fatto a parlarne; sia. Ma l' ommettere di ragionarne non è negare, che l' Eresia possa chiamarsi delitto

to di lesa Maestà Divina. L' errore di chi mi accusa di quello che non ho detto, proviene da ciò, che leggesi nel mio libro a *pag.* 27., cioè in proposito del delitto di lesa Maestà, " che la sola tirannia e l' ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a' delitti di differente natura "; e l' Accusatore forse non sa, quanto abuso ne' tempi appunto della tirannia e dell' ignoranza siasi fatto del nome di lesa Maestà accomunato a' delitti appunto di una " differente natura, " poichè non tentano " la immediata destruzione " della Società " (*pag.* 27.). Vegga egli dunque la Legge degl' Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, *e Teodosio*. *leg.* 2. *Cod. de Crimin. Sacril.*, ed ivi imparerà, che si trattano rei di lesa Maestà persino coloro, che hanno potuto dubitare, *an is dignus sit quem elegerit Imperator*. Vegga la *leg.* 5. *ad leg. Jul. Majest.*, la quale estende il delitto di lesa Maestà a chiunque offende gli Ufficiali del Principe, per questa ridicola e cavillosa ragione, che *ipsi pars corporis nostri sunt*. Vegga un' altra Legge di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio *leg.* 9. *Cod. Teod. de falsa moneta*, ed ivi troverà il delitto di lesa Maestà esteso a' Monetarj falsi. Vegga la *leg.* 4. *ad leg. Jul. Majest.*, e sarà istrutto, che vi volle un Senatoconsulto per far cessare l' accusa di lesa Maestà

contro chi avesse fuso le statue scartate degl' Imperatori. Vegga la *leg. 5. ad l. Jul. Majest.*, e saprà, che vi volle un Editto degl' Imperadori *Severo e Antonino* per far cessare l'azione di lesa Maestà contro chi vendesse le Statue degl' Imperadori. Ivi vedrà, che vi volle pure un loro Decreto, perchè non fosse riputato reo di lesa Maestà chi a caso avesse gettata una pietra contro una Statua d'un Imperadore. Vegga la Storia, e troverà, che *Domiziano* fece morire una Donna, perchè s'era spogliata davanti la Statua di lui. *Tiberio* condannò alla morte, come reo di lesa Maestà uno, che aveva venduta una Casa con entro la statua dell'Imperadore. Vegga anche ne' tempi a noi più vicini, come abusandosi *Errico VIII.* delle Leggi, facesse morire con infame supplizio il Duca di *Norfolk*, accusandolo di lesa Maestà, perchè aveva fatto scolpire negli Argenti di sua Famiglia le Armi dell' Inghilterra. Vegga come lo stesso Sovrano abbia esteso il delitto di lesa Maestà fino a chi osasse vaticinare la morte del Principe; dal che ne nacque, che nessuno de' Medici lo avvisò del pericolo nell'ultima malattia. Vegga in somma nell' intero la legge *Julia Majestatis*, e allora instrutto l' Accusatore di quelle cose, che non s'ignorano da chi vuol parlare di materie legislatrici e Criminali, non anderà più tanto lontano per interpetrare, che mi voglia dire allor quando scrivo, che

che " la sola tirannia e l' ignoranza, che
,, confondono i vocaboli e le idee più chia-
,, re, possono dare il nome di lesa Maestà
,, a' delitti di differente natura ", nè s' esporrà allora al pericolo di credere con ciò negato, che *l' Eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina*.

ACCUSA DECIMAQUINTA.

Secondo l' Autore del libro de' Delitti e delle Pene gli Eretici condannati dalla Chiesa e da' Principi sono vittime di una parola. (Not: pag. 43.)

RISPOSTA.

Questa accusa non troverà verun vestigio di prova nel mio libro. Il dover tante volte ripetere, che l' Avversario mi fa delle imputazioni smentite dal fatto, è cosa nojosa per me, e per i Lettori: non so poi, che debba essere per il mio Accusatore. Io esporrò qui come nasca il di lui ragionamento; e per farlo più semplicemente trascrivo in primo luogo il mio Testo, indi il Comento, ch' e' vi fa parola per parola. Così dunque dice il mio libro. ,, Alcuni delitti distruggono im-
,, mediatamente la società, o chi la rappre-
,, senta: alcuni offendono la privata sicurez-
,, za d' un Cittadino nella vita, ne' beni, o nell'

„ nell' onore: alcuni altri sono azioni contra„ rie a ciò, che ciascuno è obbligato dalle „ leggi di fare o non fare in vista del Ben „ pubblico. I primi, che sono i massimi de„ litti, perchè più dannosi, son quelli, che „ chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannia „ e l' ignoranza, che confondono i vocabo„ li e le idee più chiare, possono dar que„ sto nome, e per conseguenza la massima „ pena, a' delitti di differente natura, e ren„ der così gli uomini, come in mille altre „ occasioni vittime di una parola " (*pag.* 27.)

Vediamo ora come interpetri questo passo l' Accusatore. Ecco le sue parole:

Già si sarà accorto il Lettore, che quì l'Autore parla del perfido delitto di Eresia, ch'egli nega arrogantemente, che si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina, e che tratta da tiranni e da ignoranti quelli, che insegnano il contrario, affermando in oltre con iniqua impertinenza, che gli Eretici condannati dalla Chiesa e da' Principi sono vittime d' una parola (Not. pag. 43.)

Come mai pretende l' Accusatore, che si accorgano i lettori parlarsi del delitto d' *Eresia*, dove dividonsi i delitti in tre classi? Primo: quei, che tendono alla immediata destruzione della Società. Secondo: quei che offendono un Cittadino. Terzo: quei che offendono le sole Leggi. Come mai può venire

nire in mente, che si parli d' Eresia, dove si stabilisce una teorica; e puramente umana divisione de' delitti, universale a tutto l' uman genere, è Maomettano, e Idolatra, e Eterodosso, indipendentemente affatto dalla Religione? Ciò dipende dal desiderio di ritrovarvela in guisa, che sembra, che per esso dimentichi l' Accusatore l' opinione, che i Lettori devono formare di lui.

Qui dunque trattasi del Delitto di *lesa Maestà* senza l' epiteto di Divina; e Delitto di *lesa Maestà* senza l' epiteto Divina, presso tutti i Tribunali, presso tutti gli uomini dell' Europa significa un delitto puramente umano, non già il delitto d' Eresia. Chiunque abbia qualche notizia della Storia degl' Imperadori, vedrà quanti siano per *tirannia* e per *ignoranza* stati *Vittima d' una parola*, la qual parola è questa appunto *lesa Maestà*. A quanto ho detto sull' accusa decimaquarta aggiungo, ch' io consiglio all' Accusatore a dar prima una occhiata alle Storie, caso che pensi di continuare ad arricchire la Repubblica delle Lettere co' suoi Scritti, e ad edificare i Cristiani colle sue accuse; e nella Storia vedrà, quanto questa parola *lesa Maestà* abbia servito di pretesto alla Tirannia ne' tempi de' Romani Imperadori, perchè chiamandosi gratuitamente delitto di *lesa Maestà* ogni azione, che dispiacesse a' dispotici, si usurpavano coloro la libertà de' sudditi a lor talento, e

s'impinguavano con infinite rapine sotto il nome di *Confische*. Vegga l'Accusatore *Tacito*, e *Suetonio*, e sarà instrutto delle enormi Tirannie, che colla parola *lesa Maestà* hanno fatto *Tiberio*, *Nerone*, *Claudio*, *Caligola*, e sì fatte cancrene della umana specie. *Suetonio* dice, che il delitto di *lesa Maestà* era il delitto di quegli, che non ne avevano alcuno. Quindi parlando del delitto di *lesa Maestà* se ho detto, che la tirannia e l'ignoranza hanno dato questo nome a' delitti di natura diversa, e reso gli uomini vittima di una parola, ho detto quello, che m'insegnano a dire tutte le Storie; nè certamente può pormisi in bocca, ch'io abbia avanzato, che *gli Eretici condannati dalla Chiesa e da' Principi sono vittime di una parola*, se non da chi faccia uso di una Logica nuova affatto, e per fortuna dell' uman genere, finora sconosciuta.

ACCUSA DECIMASESTA.

L'Autore del libro de' Delitti e delle Pene si duole de' nostri Teologi, perchè insegnano, che un peccato è un' offesa infinitamente grande, che si commette contro la Divina Maestà di Dio (Not. pag. 43.)

RISPOSTA.

Non hò mai parlato della misura de' peccati,

cati, non mi sono mai doluto de' nostri Teologi, non ho mai negato, che il peccato sia una offesa infinitamente grande contro la Maestà d' Iddio, in una parola nemmeno v'è una riga nel mio libro, che dica ciò. Per soddisfare la curiosità del Lettore, anche in questo luogo farò vedere come l' Avversario faccia nascere quest' Accusa.

Dopo aver io parlato della natura del delitto di *lesa Maestà*, dopo d' averlo definito un delitto, che tende a distruggere *immediatamente la società*, dopo d'aver accennato l'abuso, che di questa parola *lesa Maestà* si è fatto ne' tempi della *tirannia e dell' ignoranza*, attribuendola ad azioni, che non tendevano alla destruzione della società, ma che anzi erano di *differente natura*, passo ad accennare il pretesto, con cui si vollero far ree di lesa Maestà anche le azioni, che non lo erano, col confondere " l' offesa della società ", e la destruzione della società ". Quindi dico ". Ogni delitto, benchè privato offende la società; ma ogni delitto non ne tenta l' immediata destruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono circoscritte come tutti i movimenti di natura dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la Filosofia della schiavitù, può confondere ciò, che dall' eterna verità fu con

„ im-

„ immutabili rapporti distinto. “ (*pag.* 27. *e seg.*

A ciò soggiunge l' Accusatore queste parole:

Si duole quì l' Autore de' nostri Teologi, perchè insegnano, che un peccato è un' offesa infinitamente grande, che si commette contro la Divina Maestà di Dio (Not. pag. 43.)

Lo sbaglio veramente singolare dell' Accusatore proviene da ciò, che non ha ben intesa la tanto ripetuta distinzione fra *delitto* e *peccato*, che non ha posto mente alle diverse definizioni, che se ne sono premesse nel mio libro; come di sopra si è veduto, che non ha osservato, che il libro delle *Pene e de' Delitti*, come dal suo titolo appare, non deve trattare della malizia de' peccati, e vedendo quella parola *Azioni Morali*, forse per non essere troppo versato nella lingua de' Scrittori del gius naturale, e delle Genti, ha creduto, che si parlasse di *Morale*, cioè di *peccato*, come comunemente parlano i Casisti. Quando egli abbia legittima autorità di leggere le Opere di *Puffendorf*; le legga, e imparerà che le *Azioni Morali* per chi parla di politica non sono peccati. Ora le azioni morali non avendo per oggetto l'infinito Iddio, ma partendo da un essere finito quale è l'uomo, e dirigendosi a un altro essere finito, quale la società, devono avere “ la loro sfera limitata di attività, e sono circo-
„ scrit-

„ scritte, come tutti i movimenti di natura,
„ dal tempo e dallo spazio, e però la so-
„ la cavillosa interpetrazione, che è per or-
„ dinario la filosofia della schiavitù, può con-
„ fondere ciò, che dall' Eterna Verità fu con
„ immutabili rapporti distinto " come alla detta (*pag*. 27. *e seg.*); nè da ciò può dedursene o doglianza contro i *Teologi*, o bestemmia contro la natura della malizia del *peccato*, come l' Accusatore sembra credere. Regola generale: Prima di accusare un libro bisogna intenderlo.

ACCUSA DECIMASETTIMA.

L' Autore del Libro de' Delitti e delle Pene ha detto, che merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, che ebbe il coraggio dall' oscuro e disprezzato suo Gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità; e questo Filosofo è Monsieur Rousseau, e questa è un'empia bestemmia. (Not. pag. 15.)

RISPOSTA.

Ho detto, che " merita la gratitudine de-
„ gli uomini quel Filosofo, che ebbe il co-
„ raggio dall' oscuro e disprezzato suo ga-
„ binetto di gettare nella moltitudine i pri-
„ mi semi lungamente infruttuosi delle utili
„ verità (*pag*.6.)". Non ho detto che quel Filo-

Filosofo sia il Signor *Rousseau*. Non credo, che sia empietà o bestemmia il dire, che i Filosofi, che comunicano delle verità utili agli uomini, meritino gratitudine. Nè credo, che sia empietà o bestemmia il dire, che i primi semi delle verità utili restano lungamente infruttuosi.

ACCUSA DECIMOTTAVA.

L' Autore del Libro de' Delitti e delle Pene dice una troppo forte temerità, ed una orribile bestemmia, quando dice che nè l' eloquenza, nè le declamazioni, e nemmeno le più sublimi verità bastano a frenare per lungo tempo le passioni degli uomini (Not. pag. 19. e seg.)

RISPOSTA.

M' immagino, che la forte temerità, e la orribile bestemmia non cada, nè sull' *eloquenza*, nè sulle *declamazioni*. Cade dunque sulle *più sublimi verità*. Domando all' Accusatore, se crede, che queste *sublimi verità*, cioè quelle della santa Fede, sieno note in Italia? Risponderà di sì. Domando, se in Italia per lungo tempo siano state frenate le passioni degli uomini? Tutti i sacri Oratori, tutti i Giudici, tutti gli uomini Italiani rispondono di nò. Dunque di fatto " Non bastano le " più sublimi verità a frenare per lungo tem-

" po

„ po le passioni degli uomini " ; e sin tanto che vi saranno Giudici criminali, prigioni, e pene in una Nazione Cattolica, sarà segno, che " le più sublimi verità non bastano ". Io non ho mai detto, che le verità della Fede non potrebbono frenare anche per sempre le passioni degli uomini, se gli uomini le meditassero seriamente, come vorrebbe la ragione che si facesse; e a tal proposito vegga dove io dico, che " chi vive nella vera „ Religione, ha più sublimi motivi, che cor- „ reggono la forza degli affetti naturali „ (*pag.*101.). Dico bensì, che di fatto gli uomini in generale questa seria meditazione alle più sublimi verità non lo fanno, e perciò „ nemmeno le più sublimi verità bastano „ come giova ripetere. La terribile bestemmia è svanita. Resta la *forte temerità*; ma non son io che l' ho scritta; e il non averla scritta fa piacere al Cristiano, al Filosofo, ed all' uomo d' onore.

ACCUSA DECIMANONA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene scrive con sacrilega impostura contro l' Inquisizione (Not. pag. 167.)

RISPOSTA.

In tutto il mio libro non è stato mai nè tacita-

tamente, nè espressamente nominata, o indicata la Santa Inquisizione. Questo è Tribunale più spirituale, che mondano, e nel mio libro ho voluto trattare delle instituzioni puramente umane, non delle Religiose. Vediamo però, donde l'Accusatore tragga le mie *sacrileghe imposture contro l' Inquisizione*.

Leggesi nel mio libro verso il fine così:
» Chiunque leggerà questo Scritto accorgerassi ch' io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l' Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste Cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand' era giocondo spettacolo, e grata armonia per la cieca moltitudine l' udire i sordi confusi gemiti de' miseri, che uscivano da' vortici di nero fumo, fumo di membra umane, frallo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto (*pag.* 123.)

Su questo passo l' Accusatore comincia col dire, che fra quante invettive gli Eretici hanno scritto contro Roma, e contro il Tribunal dell' Inquisizione, questa è scritta colla più *sacrilega impostura* di ogni altra. L' accusa non è certamente frivola; convien vedere, se le prove vi corrispondano. Eccole. Egli mi

mi pone in bocca primieramente, *che il sangue degli Eretici condannati alle fiamme abbia coperto l' Europa di sangue umano* (pag. 157.) Io ho detto, che vi era " un genere di de-
„ litti, che ha coperto l' Europa di sangue
„ umano ". L' Accusatore interpetra, che questo sangue umano, che ha coperto l' Europa, sia quello degli Eretici sparso dal Tribunale dell' Inquisizione. Domando io; il fatto è egli come lo interpetra, o no? Se fosse così, non sarebbe più una *sacrilega impostura* il dirlo. Se non è così (come non è di fatti) come mai gli viene in capo, ch' io parli di Eretici, e d' Inquisizione, parlando di sangue umano sparso in Europa?

Il talento d' interpetrazione dell' Accusatore cresce subito dopo, dove mi fa dire, *che sia stato un giocondo spettacolo, ed una grata armonia per la cieca moltitudine cattolica l' udire i sordi confusi gemiti de' miseri ec.* (*Not. pag.* 157.). Con qual principio di ragione può mai l' Accusatore intrudervi la parola *Cattolica*? Con qual ragione può mai l' Accusatore dire, ch' io abbia scritto, *che la vista delle catasta ove si bruciavano gli Eretici, era per la moltitudine Cattolica uno spettacolo giocondo, ed una grata armonia*, come asserisce? (*Not. pag.* 158.) Egli stesso confessa, che *crudelissimi ed iniquissimi tormenti le Nazioni pagane, e le Sette di tutti i tempi hanno fatto eseguire, o contro i Cristiani, o contro gli Eretici,*

o con-

o contro gli Avverſarj Settarj (*Not. pag.* 158.) e dice vero, e bene. Ma ſe ciò è ſtato fatto da' Pagani contro i Criſtiani, come vediamo dagl' infiniti Martiri, che hanno glorificata la Chieſa di Dio, ſe ciò è ſtato fatto dagli Eretici contro di noi Cattolici, come l' Accuſatore potrà vedere tra gli altri nella Storia d' Inghilterra del P. *Bartoli*, ſe ciò è ſtato fatto da' Giapponeſi, e da altre Nazioni dell' Aſia contro di noi, come potrà pur vedere dalle Storie delle Miſſioni; perchè mai l' Accuſatore vorrà aſſolutamente, che la *cieca moltitudine* ſia Cattolica, anzi che *Pagana*, o *Eretica*? Perchè mai vorrà aſſolutamente, che i *vivi corpi umani* ſiano *Eretici*, e non *Criſtiani*, e *Cattolici* (1)?

Io ho ſcritto il mio libro, come ognuno che lo legga può conoſcerlo, per ſtabilire le Teorie generali della Legislazione puramente umana de' Delitti e delle Pene. Queſte Teorie generali ſe foſſero bene dilucidate (il che

(1) Oſſervisi bene di non dimenticare la diſtinzione eſſenzialiſſima fra *Delitto*, e *Peccato*, di cui abbiamo parlato di ſopra. La virtù la più pura de' Martiri nel linguaggio de' Criminaliſti Eterodoſſi ſi chiamava *Delitto*, ed io parlando univerſalmente di Leggi Criminali d'ogni Nazione, e d'ogni Religione, chiamo *Delitti* que' che le leggi d'un Paeſe chiamano *Delitti*, e in queſto ſenſo ho detto nel mio libro, che vi ſono de' *Delitti impoſſibili* (*pag.* 75.) cioè delle azioni, che vengono chiamate *Delitti*, benchè io creda impoſſibile il commetterle.

che io non mi lusingo d' aver potuto fare) dovrebbero essere la norma de' Codici Criminali de' Cristiani, degl' Idolatri, de' Maomettani, e di qualunque società di uomini, qualunque fosse la loro Religione. Si scrivono gli Elementi della Geometria, del Commercio, della Medicina, e d' ogni scienza, senza che si scriva la Geometria de' Cristiani, o il Commercio de' Cristiani. Così io ho scritto gli elementi, che mi sono sembrati veri per la scienza Criminale senza circoscrivermi.

Domando al mio Accusatore s' ei crede, che sia veramente conforme allo spirito della Santa Madre Chiesa di abbruciare gli uomini vivi? Se ciò fosse; ei sà, che sarebbe un' ingiuria alla benignissima nostra Santa Madre. La Santa Madre Chiesa Cattolica ha sempre aborrito sì fatti crudeli spettacoli. Legga la Storia Ecclesiastica. Legga S. *Ilario* lib. 1., *Lattanzio* lib. 3., S. *Attanasio* lib. 1., S. *Giustino Martire* lib. 5., ed ivi vedrà lo spirito vero della Chiesa Cattolica. Sebbene anche senza tanto sforzo di lettura veda ei medesimo l' Europa Cattolica, e mi dica poi, se per sentenza di verun Giudice Ecclesiastico si vedano abbruciare gli Eretici. Dopo ciò domando io di nuovo al mio Accusatore, se crede egli un bene, che si dia alla cieca moltitudine lo spettacolo d' udire i sordi confusi gemiti de' miseri uscir da' vortici di fu-

mo di membra umane, fra lo ſtridere delle oſſa incarbonite, e il friggerſi delle viſcere ancor palpitanti? S' immagini di dover decidere l' univerſal queſtione per fondare i principj Criminali di tutte le ſocietà, ſia de' Turchi, ſia de' Criſtiani. Trova egli un bene il rimettere in vigore queſte uſanze?

Queſte crudeli carnificine, ſcrivendo nel ſecolo preſente, in Europa non ſono più, grazie a Dio, in uſo; perciò ho detto, che „ nè il tempo, nè il luogo, nè la materia „ mi permettevano di eſaminare la natura di „ un tal delitto " . Queſto delitto, dice l' Accuſatore, è l' Ereſia. Ma chi glielo ha detto? Quando mi ſon io ſpiegato ſu queſto propoſito? Dev' egli eſſer permeſſo il ſupporre delle intenzioni a un Autore, e ſu queſte fondare delle accuſe, e preſentare queſte accuſe così fabbricate al Tribunale del Pubblico, e chiamar reo l' Autore perciò di ſacrileghe impoſture?

L' Accuſatore buonamente crede, che gli Eretici ſoli ſiano ſtati arſi; e che queſto ſupplicio ſia ſtato principalmente inflitto loro da' Tribunali Eccleſiaſtici. L' Accuſatore ha detto, che io voleva imporre, vantando di aver lette le Storie, e che io ardiva d' ingannare il Pubblico con ciò (*Not. pag.* 70.). Io devo lodare la ſincerità di lui, di laſciarſi conoſcere veramente digiuno aſſai nelle Storie, come ſi moſtra e quì, e altrove, poichè im-

imputando egli gratuitamente a' Tribunali Ecclesiastici, ed alla Inquisizione particolarmente, la moltitudine di uomini abbruciata in qualche secolo della passata ignoranza, egli asserisce cosa perfettamente contraria al fatto. Io non dirò, che tutti i Ministri de' Tribunali anche più santi e rispettabili abbian sempre, ed in ogni paese, ed in ogni età corrisposto allo spirito della loro vocazione. Fra gli Apostoli volle permettere il Divin Redentore, che uno ne fosse reprobo; e la Chiesa di Dio essendo composta d' uomini, sarebbe un tentar Dio, e pretendere un continuo miracolo, se si volesse, che mai non vi nascessero de' disordini. Ma questi disordini il Cristiano fedele gli conosce, gli disapprova, non gli attribuisce mai a tutto il Corpo, ma bensì a' soli membri che ne sono cagione, e o non ne scrive, ovvero ne scrive in modo, e con circospezione tale d' osservare il ricordo di San Paolo, che siam debitori a' dotti ed agl' indotti: ricordo, che io mi son fatto legge d'osservare in tutto il mio libro, e singolarmente a quelle *pag*. 123., *e* 124. Se l' Accusatore squarciando questo velo, ch' ei chiama *maligna oscurità*, (*Not. a pag*. 156.) e portando la questione alla intelligenza del volgo vi abbia corrisposto, nol saprei. So, per ritornare al punto controverso, so che gli orrori d' ardere vivi gli uomini furono nella massima parte commessi da'

Tribunali Laici in ogni parte di Europa. So, che la maggior parte di quegl' infelici furono così maltrattati per delitti di Stregheria, e di Magia. Vegga *Bartolommeo Spina de Strigibus cap.13.* Vegga *Niccolò Remigio* Consigliere intimo del Duca di Lorena, il quale nella sua *Daemonolatreja* si vanta di aver così fatto morire ben novecento Streghe. Vegga *Pietro Roger* nel Supplemento al Dizionario Economico del Chomel art. *Sorcelerie* Ediz. d' Amsterdam 1740. Vegga *Pietro le Brun, Storia Critica delle Pratiche superstiziose* Tom. 1. lib. 2. cap. 3.; e sarà instrutto come più di secento Stregoni siano stati miseramente abbruciati nel solo distretto del Parlamento di Bourdeaux. *Giorgio Gobat* Gesuita nelle sue Opere Morali Tom. 2. Trat. 5. cap. 42. lez. 2. num 63. gli farà vedere, che in un sol anno del secolo scorso si sono incenerite dugento Streghe nella Slesia. Egli potrà erudirsi su tal materia, e nella *Biblioteca Magica* Tom. 36. pag. 807. e nel *Del Riò Disquisit. Magicarum*, e presso *Pietro Crespet de odio Satanae* lib. 1. Disc. 3., e presso *Bodin Dæmonomania* lib. 4. cap. 5. e presso *Lamberto Daneo* citato dal *Del Rio*, Proloquio alle *Disquis. Magic.*, e ne' dubbj del P. *Federigo Spe*, il quale sì fatto supplicio chiama apertamente così: *certe irreligiosa haec mihi crudelitas videtur* (dub. 23.).

Ora se le opinioni mie intorno l'abbrucia-

re

re gli uomini vivi non ſono conformi a quelle di molti Tribunali Laici de' ſecoli traſandati: ſe non ſono conformi a quelle d'alcuni Miniſtri anche Eccleſiaſtici, che Dio poſſa aver dati qualche volta a' Fedeli nella ſua indegnazione; ma bensì ſono conformi allo ſpirito della Santa Chieſa, a quello de' Sommi Pontefici, a quello della ſteſſa Santa Inquiſizione di Roma, di cui una delle più ſerie e ſollecite cure è quella di tener rinſerrati ne' limiti della più ſcrupoloſa dolcezza, e della più paterna clemenza tutti i Miniſtri ſparſi nel Mondo Criſtiano; ſe, dico, le mie opinioni ſono di tal natura, dove mai troverà il mio Accuſatore le diſcolpe per giuſtificarſi di avermi a tal propoſito qualificato qual uomo che *ha una ſacrilega avverſione a' giudizj della Chieſa, e a' Dogmi del Criſtianeſimo* (*Not. pag.* 156.), che merita il nome *di cieco nemico dell' Altiſſimo* (*Not. pag.* 156) com' ei pretende dedurne? Crede egli, che queſta nuova logica ſia conveniente a un uomo, che ha cura del proprio onore? Crede egli, che queſta nuova logica ſia degna di chi prende a ſcrivere in materia di Religione, e crede d'aver un Giudice ſupremo inevitabile, che vede e penetra ne' più remoti naſcondigli de' cuori, e giudica con infinita giuſtizia le azioni degli uomini?

Ma torniamo all'accuſa. L'Avverſario non potendo far la guerra al libro, cerca di farla

alla intenzione dell' Autore. Dice dunque, che in quel passo io abbia avuto intenzione di parlare del delitto d' Eresia. E quando mai ciò fosse, che ne verrebbe da ciò? Se io avessi consigliato di non abbruciar vivi gli Eretici, avrei consigliato di proseguire a far quello, che si fa da tutti i Cattolici del giorno d'oggi. Dove mai s' abbruciano gli Eretici in questi tempi? Non è in Roma istessa, sotto lo sguardo del Vicario di Gesù Cristo, nella Capitale stessa della Religione Cattolica, che i Protestanti di ogni nazione trovano tutt' i doveri dell' umanità e dell' ospitalità? Gli ultimi Sommi Pontefici, e quello che felicemente regna al dì d' oggi, hanno accolti e accogliono con somma benignità e Inglesi, e Olandesi, e Tedeschi, e Moscoviti, di Sette, di Religioni diverse; ivi hanno fatto e fanno tutto di libera dimora, e godono della protezione del Governo, non meno che gli altri uomini. Qual è l' Eretico, che il Tribunale della Santa Inquisizione Romana abbia fatto abbruciare a' dì nostri? Nel mio libro ho fatto vedere, ch' io son di parere, che la Corte di Roma, e l' Inquisizione abbiano ragione di così fare. L' Accusatore vorrebbe provare, che la Corte di Roma, e l' Inquisizione hanno torto di così fare; e poi mi vuol dire, ch' io sfogo il mio furore contro la Corte di Roma, e contro la Santa Inquisizione?

Biso-

Bisogna distinguer bene le cose, che per loro natura vanno distinte. Lasciare la libertà ad ogni Cittadino di esercitare pubblicamente ogni Setta, è una proposizione. Lasciare, che un uomo, che ha la disgrazia d'essere in una falsa Religione, ma che non ne fa un publico esercizio, viva libero e tranquillo in uno Stato, è un'altra proposizione. Cercare di ridurre gli Eterodossi al grembo della Santa Chiesa colla dolcezza e colle persuasive, anzi che colla forza, è un altra proposizione. Abbruciare vivi gli Eretici è pure un' altra proposizione. E quando quest' ultima non mi paresse degna da porsi in pratica, non ne verrebbe perciò, ch' io adottassi tutte tre le prime, ma una di esse, e quest' una sarebbe la terza. Soggiungo ancora un periodo, poichè col mio Accusatore vi vuole chiarezza, e non lasciar nulla a' suoi commenti. Io confesso la mia debolezza pubblicamente, ed è, che non mi par cosa buona il bruciare nissun uomo; ognuno ha il suo gusto. Ma io ho detto nel mio libro, che se vi ha chi con conosciuta autorità condanni a tal pena, ciò deve credersi necessario, e conseguentemente giusto (*pag.* 124.), ed ora lo torno a dire.

ACCUSA VIGESIMA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene è pieno di velenosa amarezza, di calunniosa

mordacità, di perfida dissimulazione, di maligna oscurità, e di vergognose contraddizioni (Not. pag. 156.)

RISPOSTA.

Quest' accusa s' appoggia sullo squarcio seguente del mio libro; ivi così " Troppo lun-
» go, e fuori del mio soggetto sarebbe il
» provare, come debba essere necessaria una
» perfetta uniformità di pensieri in uno Sta-
» to contro l' esempio di molte Nazioni; co-
» me opinioni, che distano tra di loro sola-
» mente per alcune sottilissime ed oscure dif-
» ferenze troppo lontane dall' umana capacità,
» pure possano sconvolgere il ben pubblico,
» quando una non sia autorizzata a preferenza
» delle altre; e come la natura delle opinioni sia
» composta a segno, che mentre alcune col
» contrasto fermentando e combattendo insie-
» me, si rischiarano, e soprannotando le ve-
» re, le false si sommergono nell' obblio; al-
» tre mal sicure per la nuda loro costanza
» debbano esser vestite di autorità e di for-
» za. Troppo lungo sarebbe il provare, co-
» me quantunque odioso sembri l' impero del-
» la forza sulle menti umane, del quale le
» sole conquiste sono la dissimulazione e lo
» avvilimento; quantunque sembri contrario
» allo spirito di mansuetudine e fraternità
» comandato dalla ragione, e dall' autorità,
» che

» che più veneriamo; pure sia necessario e
» indispensabile. Tutto ciò deve credersi e-
» videntemente provato, e conforme a' veri
» interessi degli uomini, se v'è chi con cono-
» sciuta autorità lo esercita. Io non parlo che
» de' delitti, che emanano dalla natura del
» patto sociale, e non de' peccati, de' quali
» le pene anche temporali debbono regolarsi
» con altri principj, che quelli d' una limi-
» tata filosofia (*pag.* 123. *e segu.*)

A questo mio squarcio sottopongo trascrivendo parola per parola quanto l' Accusatore trova bene di opporre. Così egli. *La stupidezza poi va del pari coll' impostura nel nostro Autore :, dice, che sarebbe troppo lungo il provare, come possa esser necessaria una perfetta uniformità di pensieri (cioè di Religione) contro l' esempio di molte Nazioni. Come mai troppo lungo soltanto il provare, se uno Stato vivrà più tranquillo politicamente, se avrà una sola Religione, che se le ammetterà tutte?* Così l' Accusatore (*Not. pag.* 159.). Anche questa volta l' Avversario ha fatto uso delle sue particolari leggi critiche d' inserire un *cioè di Religione*, dove gli tornava comodo. Ma se altre volte simili innesti sono stati fuori di luogo, ora per fortuna l' ha indovinata. Comincia egli dunque a maravigliarsi meco, perchè mi paja lungo il provare la necessità della uniformità de' pensieri in tal materia in uno Stato contro l' esempio di molte Nazioni.

Per-

Perchè meravigliarsi che mi paja lungo? Ei lo crede facil cosa, prova della prontezza del suo talento; e a me pare cosa lunga, prova della *stupidezza* della mia mente, come riflette benissimo: in ciò non v' entra nè bestemmia, nè sedizione. Ma poche righe dopo mi cambia l' Accusatore lo stato della questione al solito, e viene a rimproverarmi così: *Qual cecità, parlare della Religione come se quella fosse una semplice massima di politica, e domandare se debba conformarsi coll' esempio delle altre Nazioni?* (Not. pag. 159.) Chi è mai, che riduca la Religione a una semplice massima di politica, perchè si è detto, che sarebbe lungo provare, come sia necessaria ad uno Stato una perfetta uniformità di pensieri anche in fatto di Religione? Vi sono due proposizioni distintissime e separatissime una dall' altra, che il mio Accusatore non ha ben osservate. *La Religione è una semplice legge politica*: è una proposizione. *La Religione ha influenza sul sistema politico di una Nazione*: è un' altra proposizione; e queste due proposizioni sono talmente distinte, che la prima è una proposizione d'Ateista, la seconda è una proposizione da Cristiano. Ciò posto, può un Cristiano esaminare l' influenza della Religione per la sola parte politica, facendo astrazione alla sua verità o falsità, senza che alcun illuminato Cristiano fedele abbia ragione di rimproverarlo.

In questo passo (voglio avere la compiacenza

cenza di dirgli anche i miei pensieri, se non sono bastate le parole del mio libro) si parla dunque dell'influenza puramente politica della Religione, e noti *della Religione*, non già d'una tal Religione, cioè della Setta Turca, Confutzese, Bramanica, Banianica, Luterana, Calvinista, e di ogni altra Setta di Religione, che sia nel Mondo, le quali hanno tutte l'universale vocabolo di Religione, come lo ha la Santa Fede nostra, con quella differenza, che passa fra la verità, e la mensogna. Dico dunque, che troppo lungo sarebbe il provare, che sia indispensabile per la tranquillità pubblica una perfetta uniformità di pensieri di Religione in uno Stato. Dico di più, che sarebbe " fuori del mio sogget-" to il provarlo. Dico di più, che " deve credersi evidentemente provato ", che questa uniformità di pensieri sia indispensabile (*p.* 124.). Come mai viene in capo a tal proposito all' Avversario di accusarmi di parlare della Santa nostra Religione, *come se fosse una semplice massima di politica*? Come mai si mette in impegno di provarmi quello, che in più luoghi del mio libro ho detto io medesimo, cioè che di Religioni vere non ve ne sia che una sola? Come mai può egli aggiungervi quell' ingiurioso dilemma, di cui una proposizione suppone, che io creda falsa la mia santa Religione?

Soggiunge qui l' Accusatore una immagi-

ne della Religione, ch' io voglio trascrivere, acciocchè serva a' miei Lettori d' un saggio della chiarezza delle sue idee. Eccola. *Se la Religione rappresenta un uomo, che tocchi colla testa il nostro globo, e che abbia le sue piante appoggiate in cielo: tutta quella parte della figura di quest' uomo, che potrebbe esser veduta da noi stando sul nostro globo, sarebbe quella parte secondo me, che rappresenta la più perfetta politica per governare gli uomini. Se la nostra Politica non è una parte visibile della vera Religione, non sarà mai buona Politica, ma una vaga e guasta Filosofia.* Così egli (*pag.* 159.), e continua a provare quello, che nessuno gli ha mai contrastato, cioè che la Politica sia tanto più perfetta, quanto più è conforme alla vera Religione. Passa in seguito a dire, che *la Politica corrisponde a quello, che si chiama corpo umano*, e ciò può essere; e che *siccome questo non può viver sano, se quella, che n' è l' anima non è sana*, cosa che pure può essere: così, soggiunge, *si veda se non sia da forsennato il cercare, se la Religione sia una cosa da doversi adattare all' esempio delle altre Nazioni*. Distinguo: l' adattare la vera Religione all' esempio delle altre Nazioni (o per dir meglio quello, che ha inteso di dire) alle false Religioni, egli è lo stesso che apostatare, e ciò è male: l' adattare le false Religioni all' esempio delle altre Nazioni o Religioni, è cosa molto indifferente.

te. L'adattare la falsa Religione all' esempio della Nazione che vive nella vera, non che esser cosa da forsennato, è cosa commendevolissima e fortunata. Ma perchè mai l' Accusatore va così errando per sentieri sì lontani dal mio, a segno di concludere questo discorso coll' assicurarci, ch' egli non è nè fanatico, nè visionario? (*Not. pag.* 160.) Quando anche l' avessi pensato, il mio stile non è di ricercar vezzi di questa natura, e poteva promettersi, che non gliene avrei mai dato il nome.

Passiamo all' interpetrazione, che il mio Accusatore dà alla seconda cosa, ch' io non ho voluto provare, perchè " troppo lunga » e fuori del mio soggetto ". Ecco le di » lui parole: *Affinchè poi apparisca sempre più o il disprezzo, che l' Autore ha per le Dottrine del Cristianesimo, o la sua imperizia circa quelle, per cui siamo separati da tutte le Sette, noterò quì di nuovo, ch' ei chiama queste dottrine semplici, sottilissime, ed oscure differenze* (*Not. pag.* 160.). Domando io al mio Accusatore, se è conforme, non dirò all' Evangelio di Cristo, non dirò alla buona Logica, ma neppure a quel grossolano senso comune, che hanno tutti gli uomini in generale, l' imputare ad un Autore, ch' è nato Cattolico, che non ha mai dato saggio d' Apostasia, che in un libro, che non è di Religione, ha scelti tutt' i luoghi, dove veniva opportuno per inferir-

scrivervi de' tratti pieni di riverenza, di persuasione, e d'amore per la Santa Religione di Cristo, domando io, se è permesso di supporre, che quando in quel libro dice *sottilissime ed oscure differenze*, possa egli intendere con ciò i Dogmi essenziali della sua fede? Nè di sì odiosa interpetrazione pure contento l'Accusatore, passa a pormi in bocca la seguente orribile bestemmia, ch'io quasi temo trascrivendo di non offendere le pie orecchie de' Lettori: ma pure forz'è imbrattar la penna di simili iniquità, poichè l'Accusatore ha cercato d'intruderle nel mio libro. Ecco dunque da quelle mie *sottilissime ed oscure differenze*, che ne deduca. *Le dottrine più auguste, più venerabili, e più interessanti delle Sacre Scritture non sono, che semplici opinioni umane* (Not. pag. 161. e seg.)

Io ho scritto, ch'era " troppo lungo, e » fuori del mio soggetto il provare come opi» nioni, che distano tra di loro solamente per » alcune sottilissime ed oscure differenze » troppo lontane dalla umana capacità, pure » possano sconvolgere il ben pubblico " (*pag.* 123. *e seg.*). Vorrei poter esser breve, ma come si può mai esserlo, quando s'è nella necessità di provare ad ogni passo i primi principj? Che sembri a me cosa lunga, o cosa breve il provar questo, non credo, che sia il soggetto della disputa; ma bensì che si diano opinioni anche in fatto di Religione, le

le quali *distano tra di loro per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità*. Primieramente, come ho detto, il parlar della Religione qualunque, vera o falsa ch'ella sia, considerandone l'influenza politica semplicemente, e facendo astrazione dalla verità o fallità di essa, era conforme all'istituto mio, che scriveva de' Delitti e delle Pene, da uomo che esamina la legislazione Criminale generalmente. Che nell'Universo si diano, e si siano date delle Sette distanti fra di loro per " sottilissime " ed oscure differenze lontane dalla umana " capacità, "; ognuno che sappia, cosa accade al dì d'oggi su questo globo, anche al di là dell'Orizzonte che vede: ogni uomo, che sappia cosa è accaduto su questo globo anche prima di lui, conosce e sa, che di tai Sette ve ne sono, e ve ne sono state; nè può venir in mente a nessun uomo ragionevole, che per ciò le Sante Dottrine del Cristianesimo sieno *semplici opinioni umane*.

Ma l'Accusatore vuole assolutamente, che si debba questa universale proposizione restringere alla sola Santa Religione nostra, e che sia detta per indicare alcune Sette, che da lei si sono ribellate. La cosa veramente non è così. Ma quello che vi è di più singolare in questo proposito si è, che date anche tutte le supposizioni dell'Avversario, dato che si voglia intendere questo mio passo delle

Sette

Sette divise dalla Santa Chiesa, non ne verrebbe nessuna delle orribili conseguenze, che l'Accusatore ne deduce; poichè sarebbe una bestemmia il dire, che *le differenze, che passano fra di noi Fedeli, e gli Eretici, sono non essenziali:* sarebbe un'altra bestemmia il dire, che le *differenze che passano fra di noi Fedeli, e gli Eretici, non sono un ostacolo alla vita eterna;* ma il dire, che queste essenzialissime differenze, le quali pongono un partito nella strada della eterna dannazione, sono " sotti» lissime, ed oscure, e lontane dalla umana » capacità ", non sarà mai una bestemmia; ma bensì un fatto vero e legittimo, un fatto che ogni buon Teologo accorda, un fatto, che ce lo comprovano le Storie delle Eresie, particolarmente della Chiesa Greca. Ecco dove terminano tutte le declamazioni del mio Accusatore, e contro gli *Spiriti forti*, e contro i *Libertini*, e contro la *mia imperizia*, della quale lo lascio arbitro a pensare come gli torna più comodo.

Veniamo al passo che siegue. Io porrò prima di nuovo il testo del mio libro, poscia la spiegazione, che ne fa il mio Accusatore. Così ho scritto: " Troppo lungo, e fuori » del mio soggetto sarebbe il provare, co» me . . . . . la natura delle opinioni sia » composta a segno, che mentre alcune col » contrasto fermentando, e combattendo in» sieme si rischiarano, e soprannotando le ve» re,

» re, le false si sommergono nell' obblio; al-
» tre mal sicure per la nuda loro costanza
» debbano esser vestite d'autorità e di forza "
(*pag.* 123.). Ecco come l' Accusatore le interpetra.

Sarebbe troppo lungo il provare, come i Dogmi della Religione Cristiana dopo qualche esame, parte di essi sono creduti per veri, e parte vengono rigettati come falsi; e perchè segua, che alcune altre delle stesse Dottrine, benchè false e ridicole, e che non hanno altro merito, che quello d' essere credute buone da' Cattolici ostinati, siano però da' medesimi Cattolici sostenute sino a far abbruciare chi le volesse negare. Così intendo io quelle parole, e non dubito punto, che questo non sia il loro vero senso (*Not. pag.* 161.). L' Accusatore avrebbe fatto bene a dubitarne, e forse ne avrebbe avuta la coscienza più quieta, e l' opinione pubblica più favorevole. Egli è un fenomeno Logico de' più curiosi cotesto di trovare un cumolo di bestemmie e d' empietà in un passo di tal natura, e d' intendere ed interpetrare, e francamente presentare al pubblico un ammasso di errori pessimi in bocca. Traduciamo brevemente il passo in lingua volgare, non già per i Lettori, pe' quali è superfluo, ma bensì, perchè l' Accusatore conosca, qual uso ha fatto del suo tempo nelle Note, che vi ha apposto. Ecco il mio squarcio tradotto per l' intelligenza di lui.

„ In questo Libro non parlo de' peccati; „ le pene temporali de' peccati debbono re- „ golarsi con principj, che non dipendono „ dalla sola ragione umana, ed io mi sono „ prefisso di non parlare, che delle azioni, „ che emanano dalla ragione puramente „ umana. Credo che sia evidentemente pro- „ vato giusto il supplizio, che si è dato in „ alcuni casi a chi non pensava conforme- „ mente alla Religione dominante dello Sta- „ to; ma io non vuò ragionarne di ciò, nè „ imprendere a provarlo, poichè sarebbe co- „ sa troppo fuori del mio soggetto, e trop- „ po lunga, ed acciocchè vediate, ch' ella „ sarebbe cosa lunga, ed estranea al mio ar- „ gomento, vi accenno quattro oggetti prin- „ cipali, su i quali dovrei farvi quattro dis- „ sertazioni, se volessi accingermi a questa „ impresa, cioè. Primo: che sia necessaria „ alla quiete pubblica una perfetta uniformi- „ tà di pensare. Secondo: che quando que- „ sta uniformità fosse anche tolta per diffe- „ renze sottilissime, e lontane dalla capacità „ degli uomini, ne verrebbe danno alla quie- „ te pubblica. Terzo: che sia la forza e „ l' autorità un mezzo per dilatare e mante- „ nere la credenza ad un dato genere di ve- „ rità presso il Pubblico. Quarto: che sia „ necessario e indispensabile l' usar della for- „ za, benchè essa per lo più non produca, „ che dissimulazione e avvilimento. Queste „ quat-

„ quattro proposizioni le voglio credere pro-
„ vate, ma non voglio entrar in materia a
„ provarle. "

Veda ora l'Accusatore istesso, se que' tanti pii e zelanti uomini, che mi hanno letto e inteso, abbiano torto di non trovare nel mio Libro *tutti gli errori più enormi, e più sediziosi bestemmiati sin qui contro la Sovranità, e contro la Religione Cristiana da tutti i più empj Eretici, e da tutti gl' irreligionarj antichi e moderni* (*Not.pag.*187.), ch' egli vi trovà per non averlo, convien pur dire, inteso.

Che se anche coll' aver io esposti i quattro articoli che dovevansi provare, ne nascesse un dubbio, che difficil cosa sia il provare, come sia utile alla pubblica salvezza politica (di cui tratta il mio libro) l' usare di forza e di supplicj; questo dubbio sarà ancora più moderato di quello, che in mezzo all' Italia, coll' approvazione de' più pii e apostolici Prelati ha stampato su tal proposito l' ottimo Cristiano, l' esemplarissimo Ecclesiastico, il dotto, il benemerito Signor *Muratori* nel suo Trattato *De Ingeniorum moderatione* lib.2. cap. VIII. dove così: *Quid Catholici nonnulli ad ea respondeant* (cioè a quel fatto del Vangelo di San Luca, quando chiedendo i Discepoli a Gesù Cristo Signor nostro, ch' egli volesse far cadere dal Cielo le fiamme su i Samaritani, il Divin Redentore rispose: *Nescitis cujus spiritus estis: Filius hominis non venit*

 ani-

animas perdere , sed salvare) sentientes morte quoque Hæreticos pertinaces posse juste mulctari . . . . . *Nobis interim mitiora suadentibus satis est ec.* E nel libro medesimo al cap.VII. *Hæreticos ergo Ecclesia potest suis urgere armis, quo illos in suam caulam rursus perducat: armis inquam spiritalibus , excommunicatione , ac diris omnibus . Ad Reges autem Sæculique Principes spectat salutaribus etiam pœnis solicitare devios , aut alienos a fide , ne in errore diutius persistent, neve eidem immoriantur*. Ed altrove lib.2. cap. XII. pag. 370. edit. Venet. 1763. riferendo il passo di *Lattanzio* in questi termini : *Defendenda Religio est , non occidendo , sed monendo , non sævitia , sed patientia , non scelere, sed fide. Illa enim malorum sunt , hæc bonorum . . . . Nihil est tam voluntarium , quam Religio ; in qua si animus sacrificantis aversus est , jam sublata , jam nulla est* ec. Così si spiega: *& ne nos quidem eos unquam* (cioè gli Eretici) *occidendos profitemur , ideo dumtaxat quod a nobis diversa sentiant : quippe nostra quoque sententia est , Religionem voluntariam esse debere . . . . . . neque Lactantii sententia excludit salutarium pœnarum usum* ec. Ed altrove lib. 2. cap XIII. pag. 375. soggiunge il citato Signor *Muratori: Neque tamen hic ego sum ut suadeam , Hæreticos ab Ecclesia damnatos morte ipsa esse mulctandos . Mihi potius & unice sumo, commendare & suadere summis Potestatibus moderationem hac in re & mansuetudinem . . . Eccle-*

clesiasticorum autem omnium esse puto , Legum justitiam hocce in negotio mitigare potius quam accendere, & spiritum lenitatis ab Apostolo commendatum, non vero sævitiam ubique prodere ; & meminisse Ecclesiasticam lenitatem sacerdotali contentam judicio cruentas refugere ultiones, uti ait S. Leo in Epist. 93. Tantum autem abest, ut Ecclesia suadeat extremam severitatem in devios a fide, ut ab ipsis sacris arceat religiosos viros, talia suadentes, aliquove pacto in judicium mortis influentes. Ideoque vel quum incorrigibiles atque damnatos Hæreticos sæcularibus Judicibus tradit, obsecrat, ut leniter in ipsos agatur: quod vellem semper ex animo, & non interdum ex consuetudine per nonnullos factum fuisset. Se dunque può un Cattolico esser del parere, che la pena di morte data agli Eretici non sia ben data, perchè ella non è una pena salutare; come vorrà l' Accusatore trovarmi un abisso di scelleratezza, quando dicesi, che è difficile il provare, come sia ben data ad essi la pena di morte? Per altro conviene distinguere due differenti proposizioni. *Punire gli Eretici* è una. *Punirgli della Morte* è un' altra. Pare, che l' Avversario non abbia avuto presente, quando ha scritto, che i suoi Lettori non sarebbero già stati i popoli abitatori del Caucaso, o del Tauro, non i selvaggi del Canadà, ma gl' Italiani.

ACCUSA VIGESIMAPRIMA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene ha descritto con colori infernali i Religiosi massimamente Claustrali (Not. pag. 78.)

RISPOSTA.

In nessun luogo del mio libro si troverà, che io parli de' Religiosi, nè de' Claustrali. Ecco il Paragrafo del mio libro, che serve all' accusatore per trovarvi i *colori infernali*. Così dico. ,, Io chiamo ozio politico quel-
,, lo, che non contribuisce alla società, nè
,, col travaglio, nè colla ricchezza che acqui-
,, sta senza giammai perdere, che venerato
,, dal volgo con stupida ammirazione, ris-
,, guardato dal Saggio con isdegnosa com-
,, passione per gli esseri, che ne sono la vit-
,, tima, che essendo privo di quello stimolo
,, della vita attiva, che è la necessità di cu-
,, stodire, o di aumentare i comodi della
,, vita, lascia alle passioni di opinione, che
,, non sono le meno forti, tutta la loro ener-
,, gia . . . . Le Leggi devono definire, qual
,, sia l'ozioso da punirsi (*pag. 69. e seg.*)

Siccome l'aver io qui parlato d'*ozio politico* soltanto, si è quella importantissima restrizione, che rende la proposizione esente da ogni taccia, così ha stimato bene l'Accusatore, per disporsi ad interpetrarla a suo modo, di chiamarla

marla *perfidamente astuta* (Not. pag. 78.) Ma la questione presente per altro agitata assai diffusamente da esso per otto e più pagine , si riduce a nulla , perchè siamo tutti due dello stesso parere .

Non chiamo *oziosi politicamente*, nè descrivo con *colori infernali* , come dice l' Avversario , *quelli , che più d' ogni altro hanno contribuito , e contribuiscono tuttavia colle lor mani , col loro talento , e col loro esempio al maggiore vantaggio , ed alla più perpetua felicità temporale e politica di tutte le società ; quelli che studiano continuamente per sua ed altrui erudizione , e che ajutano gli altri a studiare , ed a vivere da buoni Cittadini; quelli che solo coll' esempio della vita che menano , fanno che si conservi più stabilmente nel suo buon ordine la società* (Not. pag. 78.) . Il vocabolo " oziosi politicamente " loro non conviene in maniera alcuna , ed il dargli questo titolo sarebbe , come nota benissimo l' Avversario , *una grande cecità , una grande ignoranza da mezzo letterato , e da insano politico* (Not. pag. 78.) Ma come dice altresì egregiamente l'Avversario, questo giudizio può essere fondato *nell' esempio di que' pochi Religiosi, che s' incontrano nelle piazze, e in qualche casa , e però manco perfetti* . Questo giudizio può spettare a quelli, che non contribuiscono alla società " nè col travaglio , nè colla ricchezza ,, che acquistano senza mai perdere " . Onde quando l' Avversario ha pro-

vato, che *non vi ha cosa buona ed utile al Pubblico, di cui almeno in parte non ne siam debitori a' Religiosi* (Not. pag. 81.), *e che non si troverà in tutta l'Italia una sola Casa Religiosa, che abbia delle rendite superiori al puro necessario mantenimento de' suoi Religiosi* (Not. pag. 82.) Quando, dico, ha ciò si ben provato, non doveva credere, che questo non fosse il parere anche mio, perchè tali non sono ,, oziosi politici.

Deve però l' Avversario accordarmi, che dove si dessero persone, alle quali s' adattassero *ne' termini* le proprietà ch' io ho assegnate per definire l' ozio politico, questi dovrebbono chiamarsi ,, oziosi politicamente ,, e che perciò sarebbe ,, stupida la venerazione ,, se il ,, volgo ,, ne avesse per loro, e che il ,, Saggio li dovrebbe guardare con isdegnosa compassione. " Se poi di questi ve ne siano, io non l'ho deciso, ed anzi ho soggiunto, che spetta alle Leggi il definirlo. In fatto Sommi Pontefici, Principi Cattolici, Ministri Religiosi ed illuminati hanno sempre ritrovato, e ritrovano pernicioso alla società egualmente che alla Religione, che vi siano in uno Stato di quegli uomini, a' quali convenga la detta definizione. I Templieri, i Gesuati, gli Umiliati, e simili Ordini dalla vigilanza de' Sommi Pontefici aboliti; le Leggi, le Prammatiche, gli Ordini de' Sovrani in ogni Stato d' Europa, che provvedono e vegliano, acciocchè le ricchezze non si condensino nel-

le *ma-*

le *mani morte*, provano, che il timore di quest' ozio politico è ragionevole e Cristiano.

Concludiamo dunque, che io ho rispettato sempre gli Ecclesiastici e Regolari, come Ministri dell' Altare e del Vangelo; e che se l' Accusatore mi avesse inteso, avrebbe risparmiato a se stesso l' incomodo di quelle otto pagine di parole, e il dispiacere di far vedere una volta di più di non aver egli inteso un libro, che voleva combattere.

ACCUSA VIGESIMASECONDA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene dice, che alcuni sono non d' altro rei, che di essere fedeli a' proprj principj, e intende di parlare degli Eretici (Not. pag. 123.)

RISPOSTA.

Ho detto, che alcuni sono stati esposti a barbari tormenti, non d' altro rei, che di essere fedeli a' proprj principj, e non s'intende di parlare degli Eretici. Quì non si parla della Religione; ma quando l' Accusatore ne volesse un esempio della Religione, consulti la Storia Ecclesiastica, e vedrà quanti Martiri furono esposti a' tormenti, alle carnificine le più barbare „ non d' altro rei, „ che di essere fedeli a' proprj principj „ (*pag.* 79.) della Fede, e della costanza per le verità rivelateci da Dio.

AC-

ACCUSA VIGESIMATERZA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene è uno di quegli empj Scrittori, che trattano di buffoni gli Ecclesiastici, di Tiranni i Monarchi, di Fanatici i Santi, d'impostura la Religione, e che bestemmiano per fino la Maestà del loro Creatore (Not. pag. 42.)

RISPOSTA.

Due edizioni del mio libro si sono già vendute in Italia. Lettori, che avete nelle mani la mia Opera, vedete se vi sia in esso vestigio alcuno di simili empietà? Tutta questa compendiosa Accusa la cava l'Avversario dal passo seguente.

Io ho detto a pag. 24., che il " danno „ della società è la misura de' Delitti ": ho detto, che dovrebb'essere questa una verità conosciuta da " ogni mediocre talento. (*pag.* 26.)
„ Ma le opinioni Asiatiche, ma le passioni ve-
„ stite d' autorità e di potere, hanno la
„ maggior parte delle volte per insensibili
„ spinte, alcune poche con violente impres-
„ sioni sulla timida credulità degli uomini
„ dissipate le semplici nozioni, che forse for-
„ mavano la Filosofia delle nascenti società,
„ ed a cui la luce di questo secolo sembra,
„ che ci riconduca " (*pag.* 26.)

L'Accusatore così trascrive questo mio passo.

so. Si lamenta della mia *incredibile audacia ed accecamento* d' aver detto, che *le opinioni Asiatiche* (cioè la Religione), *e le passioni* (cioè i Principi Cristiani) *vestite di autorità e di potere hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte* (predicazione delle verità del Santo Vangelo), *alcune volte per violente impressioni* (i miracoli più strepitosi) *sulla timida credulità degli uomini* (il Popolo Cristiano) *dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo* (la luce era nel Mondo, ma le tenebre ec.) *sembra che ci riconduca ec.*

Si è questa un' assai nuova maniera d' interpetrare, e tale che da se stessa dimostra il desiderio di trovare l' empietà, dove non v'è, come l' inutilità degli sforzi. Si è questo al certo un nuovo Vocabolario, che le *Opinioni Asiatiche* voglia dire la Religione; le *Passioni* i Principi Cristiani; *le insensibili spinte* la predicazione del Vangelo; *le violenti impressioni* i Miracoli più strepitosi; *la timida credulità degli uomini* il Popolo Cristiano. Pare, che l' Avversario prendendo in mano il mio libro *de' Delitti e delle Pene* senza aprirlo dicesse: io voglio confutarlo.

Avrò anche questa volta la compiacenza di fargli intendere quello, che ogni altro ha già inteso. Opinioni Asiatiche dunque sono le opinioni del Dispotismo e della schiavi-

tù

tù, come è noto ad ognuno (1), le quali stabilite ora con violenza, ed ora con più miti, ma continue spinte, hanno offuscata la mente degli uomini presso tutte le Nazioni, che hanno avuto la disgrazia di provarlo a segno di non ravvisare le più palpabili verità, qual è quella, che il danno fatto alla società è l' unica misura de' Delitti. Interesse d' ogni Tiranno si è, che tale massima non sia fissata, poichè gli toglie l'arbitrio di punire a capriccio. Ma la luce di questo secolo, la quale riunisce sempre più gl' interessi de' Sovrani con quei de' Sudditi, ci riconduce a vedere di nuovo questa verità.

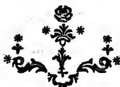
Meritava egli questo passo l' esclamazioni dell' Accusatore, il qual dice: *Chi mai sarebbe quel Cristiano tanto poco zelante della riputazione della sua Divina Religione, che si potesse contenere in questo passo di non prorompere nelle più tremende esecrazioni contro l' infame ed empia maldicenza, colla quale si descrive e si calunnia qui tutto quello, che v' ha di più augusto e di più rispettabile nell'universo? Chi mai potrebbe trattenersi d' esclamare, che quest' Autore ha sorpassato la misura della più maligna e più sfrenata Satira?* Ma sa l' Accusa-

(1) A pag. 115. della mia Opera avrebbe potuto conoscere l' Accusatore, cosa significhino le *Opinioni Asiatiche*, dove si legge: *La Tirannia confinata nelle vaste pianure dell' Asia*. Non v' è parte del Mondo, in cui sia meno dilatata la Religione Cristiana dell' Asia.

cusatore chi si potrebbe frenare? Chiunque intende il libro.

E quì porrem fine alle Accuse fattemi sul punto della Religione, grande, augusto, Divino argomento, su di cui non dovrebbe mai scrivere, che una mente sana, pura, e illuminata. Io non ardirò già, interpetrando la intenzione dell' Accusator mio, incolparlo di averla fatta volontariamente servire a' privati suoi fini. Credo anzi, che con molto buon cuore, e semplicità di spirito, per puro zelo egli abbia preso a maneggiare contro di me questo soggetto, il più sublime che abbiano gli uomini; ma in ricompensa della rettitudine di sua intenzione aggradisca egli un mio consiglio, il quale gli vuò dare, e come fedel Cristiano, e come uomo, che parla con qualche cognizione di causa. La premura di trovar le bestemmie, e d' intrudere l' empietà in un libro, che non ne ha, non conviene all' edificazione de' Fedeli, non contribuisce al decoro di chi le afferma, non pregiudica al nome nè del libro, nè dell'Autore. Chiunque ha vocazione di scrivere delle cose di Dio, cominci dall' averlo nel cuore; la pace, la dolcezza, la persuasione traspireranno allora ne' suoi scritti. S' instruisca dappoi; e se vuole persuadere gl' increduli, non cominci mai col prendere un uomo, e supporlo incredulo per combatterlo, ma sibbene si addestri a conoscergli, si addestri a ragio-

ragionare con buona Logica, e allora scriverà della Religione con quella dignità e virtù, che può darvi un uomo colle deboli sue forze. Le materie sacre così trattate furono, e da' *Bossuet*, e da' *Fenelon*, e da' *Cardinali Orsi*, e da' *Padri Berti*. Faccia il Cielo, che vi sia ragione un giorno di aggiungere a questi chiari nomi anche quello del mio Accusatore.



PAR-

PARTE SECONDA

ACCUSE DI SEDIZIONE.

ACCUSA PRIMA.

L'Autore del Libro de' Delitti e delle Pene tratta da crudeli tiranni tutti i Principi, e tutti i Sovrani del Secolo (Not. pag. 133.)

RISPOSTA.

Ecco come trattansi tutti i Sovrani e i Principi d'Europa nel mio libro, l'unica volta che ne parlo.

» Felice l'umanità, se per la prima volta » le si dettassero Leggi, ora che vediamo » riposti su i Troni d'Europa Monarchi be- » nefici, animatori delle pacifiche virtù, delle » scienze, delle arti, Padri de' loro popoli, » Cittadini coronati, l'aumento dell'autorità » de' quali forma la felicità de' Sudditi, per- » chè toglie quell'intermediario dispotismo » più crudele, perchè men sicuro, da cui » venivano soffocati i voti sempre sinceri del » popolo, e sempre fausti, quando possono » giungere al Trono. Se essi dico lascian » sussistere le antiche Leggi, ciò è dalla diffi- » coltà infinita di togliere dagli errori la ve-

„ ne-

» nerata ruggine di molti secoli. Ciò è un » motivo per i Cittadini illuminati di desi- » derare con maggior ardore il continuo ac- » crescimento della loro autorità » (*pag.90.*)

ACCUSA SECONDA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene si scatena enormemente contro le Pene, con cui i Principi Cattolici puniscono i delitti d' Eresia (Not.pag.154.)

RISPOSTA.

In tutto il mio libro ho sempre parlato de' *Delitti*, non mai de' *Peccati*: questa distinzione l'ho fatta da principio, e ripetuta più volte nel decorso del libro. L' unica volta, in cui ho detto di volo qualche parola sulle pene anche temporali de' peccati, così ho scritto. » Io non parlo che de' Delitti, che » emanano dalla natura umana, e dal patto » sociale, e non de' peccati, de' quali le pene » anche temporali debbono regolarsi con altri » principj, che quelli di una limitata filoso- » fia (*pag.* 124.) ». E questi principj sono i principj del Santo Vangelo, della buona Teologia, e del Gius Canonico. Ecco come mi scateni enormemente contro i Principi Cattolici, che puniscono i delitti d'Eresia.

AC-

ACCUSA TERZA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene esclude arditamente tutto ciò, che la retta ragione, la politica, e la Religione insegnano pel buon regolamento del Genere Umano (Not. pag. 3.)

RISPOSTA.

Aspetto, che l' Avversario mi adduca le prove di una sì strana imputazione. Frattanto acciocchè ei veda, che almeno una cosa insegnata dalla *retta ragione*, dalla *Politica*, e dalla *Religione* non la escludo, dirò, che le Leggi che provvedono a' Calunniatori son ottime al *buon regolamento del Genere Umano*.

ACCUSA QUARTA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene con una franchezza, che fa paura, si scatena in una furiosa maniera contro i Principi, contro le persone Ecclesiastiche ec (Not. pag. 27.)

RISPOSTA.

La franchezza non è un male. *Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter; qui autem depravat vias suas, manifestus erit*, dice lo Spirito Santo ne' Proverbj Cap. X.. Che la mia *franchezza faccia paura* al mio Accusatore, egli

blique qui commande dans la Societé Civile, qui ordonne, & dirige ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but. Cette Autorité appartient originairement, & essenticllement au Corps même de la Societé, au quel chaque membre s' est soumis, & a cedé les droits, qu' il tenoit de la Nature, de se conduire en toutes choses suivant ses lumieres par sa propre volonté, & de se faire justice lui meme. Mais le Corps de la Societé ne retient pas toujours a soi cette autorité Souveraine. Souvent il prend le parti de la confier à un Senat, ou a une seule personne. Ce Senat, ou cette personne est allors le Souverain. Io non ho scritto qui il passo di questo celebre Pubblicista per persuadere il mio Avversario coll' autorità sulla origine de' Corpi politici, nè pretendo di sconvolgere il sistema, che egli ha fabbricato sull' origine delle Civili società con ragioni, le quali se non hanno il merito della chiarezza, hanno però quello per lo meno della (1) curiosità.

(1) Io non mi sono proposto in questa Scrittura di rispondere nè a tutte le obbiezioni, che l' Avversario mi ha fatte, nè a tutti i ragionamenti. Mi sono circoscritto alle sole gravi accuse. Chiunque però dubitasse ch' io forse a torto non dica male de' suoi principj politici, è giusto che ne vegga alcuni, che mi sono caduti accidentalmente sotto l' occhio. Eccoli. Che un *Codice di Leggi reso comune. farebbe gli uomini più arditi nel commettere il male, e moltiplicherebbe i delitti* (pag. 26.) *Il timore conserva i Regni* (pag. 164.) *L' uomo diventa peggiore a proporzione che diventa più libero* (pag. 165.)

tro più desidera, che di regnare sopra uomini di tal tempra. I tempi de' *Caligola*, de' *Neroni*, degli *Eliogabali* non sono più i nostri, e l' Accusatore fa una ingiuria a' Principi, s' ei crede, che i miei principj faccian loro ingiuria.

Io ho chiamato i Contrabbandi « un furto » fatto al Principe « (*pag.* 109.), ed ho detto che « vi sono de' Contrabbandi che in» teressano talmente la natura del tributo, par» te così essenziale e così difficile di una buo» na legislazione, che un tal delitto merita » una pena considerabile fino alla prigione » medesima, fino alla servitù ec. « (*pag.* 110.). Crede l' Accusatore, che ciò pure possa parer oltraggioso a' Sovrani, e meriti il nome di *furiosa maniera di scatenarsi?*

Ho dipinta una Nazione ben governata con questi termini: « Una forma di governo, per » la quale i voti della Nazione siano riuniti, » ben munita al di fuori e al di dentro » dalla forza, e dalla opinione forse più » efficace della forza medesima; dove il co» mando non è che presso il vero Sovrano « (*pag.* 81.) Sarebbe questo mai, che all' Accusatore facesse nascere la idea della mia *furiosa maniera di scatenarmi* contro i Sovrani?

Se io ho reso un pubblico omaggio alla verità parlando degli attuali Sovrani, che governano l' Europa, se io ho definita la suprema potestà del Principe conformemente

a' principj adottati in ogni parte dell' Europa presente, se io ho lodato il governo, in cui siano fedeli e liberi i sudditi a preferenza d'ogni altro, se io ho dichiarate sacre, e da difendersi le supreme regalie de' Principati; come mai l' Autore può dirmi, ch' io abbia mancato a quel rispetto e a quella sommissione, che ogni suddito deve al suo Principe, ed ogni uomo onesto a tutte le supreme Potestà anche estranee? Nel mio libro non mi sono proposto di cercare, che la natura in generale delle Pene e de' Delitti. Io l'ho cercata da uomo, che non si circoscrive ad una Nazione, o ad un secolo, ma che esaminando gl' immutabili rapporti delle cose ne stabilisce la universale Teoria. Non ho mai avuto di mira verun secolo in particolare, o veruna Nazione; e chiunque disappassionatamente leggerà la mia Opera, lo vedrà facilmente.

ACCUSA QUINTA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene ha detto, che ha maggior diritto un uomo privato, che tutta la società insieme, o quelli che la rappresentano (Not. pag. 85.).

RISPOSTA.

Se nel libro de' Delitti e delle Pene vi

fosse una sciocchezza di tal natura, non credo che l' Avversario avrebbe fatto un libro di 191. pag. per confutarlo.

ACCUSA SESTA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene contrasta a' Sovrani il diritto della pena di morte (Not. pag. 108.)

RISPOSTA.

Se il libro delle *Note ed Osservazioni* potesse vivere sino a' secoli a venire (vaticinio di cui io non oso lusingarlo), servirebbe certamente di soggetto a molte dispute fra gli eruditi intorno lo spirito del secolo decimottavo. La Storia tutta di questo secolo troverebbono essi ripiena di tratti di augusta beneficenza, di paterno amore, e di clementissime virtù manifestate a gara da' Principi verso l'umanità loro soggetta: tratti e virtù, che di gran lunga sopravvanzano gli esempj veduti nelle passate età. Vedranno l' umanità rispettata in mezzo a' mali indispensabili delle guerre; vedranno la libertà politica cresciuta; il commercio per ogni dove rianimato; i magnifici ricoveri pubblicamente eretti per gl' invalidi e onorati guerrieri; vedranno i mendici tolti dalla fame e dalle ingiurie, e con pubblica sovrana muni-

 ficen-

ficenza alimentati, ricoverati, assistiti; vedranno i miseri orfanelli, e quella porzione della umanità nata senza le civili e religiose approvazioni, che in prima periva infelicemente, ora in molte parti dell' Europa per paterna cura de' Principi tolta dalle fauci della morte; vedranno il fasto e l'alterigia non già, come per l'addietro, ma l'umanità, la beneficenza, e le benedizioni de' Popoli star d'intorno a' Troni de' Monarchi d'oggi giorno, a' quali i più miseri hanno facile accesso, e trovano la più sicura e pronta difesa in loro soccorso; vedranno in somma i frutti d' una dolce e augusta virtù, che sembra fare il distintivo carattere del secol nostro. Ma come conciliare tanti e sì numerosi testimonj colla lamenta dell' Accusator mio, perchè si contrasti a' Sovrani il diritto di dar la pena di morte? Possibile, direbbono allora gli eruditi, che in que' tempi a' Sovrani sembrasse prezioso tanto il diritto di dar la pena di morte?

Male assai conosce l'Accusatore l'indole de' Sovrani d'oggidì. Sappia egli, che tutti i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il funesto diritto di togliere la vita a un uomo, risguardano anzi quest' atto come uno de' pesi più dolorosi del Principato. Sappia, che tutti i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il diritto di dar la pena di morte, premierebbono chiunque trovasse un mezzo per

per provvedere alla pubblica sicurezza senza l' esterminio di verun uomo. Sappia, che tutti i Principi d' Europa d' oggi giorno non hanno mai fatto uso personalmente di questo tristissimo diritto, ma bensì se ne sono scaricati su i Tribunali, riservandosi a loro soli il quasi divino diritto di beneficare graziando. Sappia, che alcuni Principi in questo secolo son giunti ad imitare gli esempj degl' Imperatori *Maurizio*, (1), *Anastasio*, e *Isacco Angelo* (2), i quali non vollero far uso alcuno della potestà di punire di morte. Sappia per fine, che tutti i Principi d' oggi giorno hanno limitato, ristretto, raffrenato ne' loro Stati l' uso della pena di morte: gli Archivj criminali d' ogni Nazione Europea, e la tradizione di tutti gli Europei viventi glie l' attesteranno.

Ha sempre un gran vantaggio uno, che attacca, perocchè un' accusa anche supposta si scrive in poche righe, laddove una dimostrazione della falsità dell' accusa s' estende per sua natura a più pagine. Quest' inconveniente lo vedo, e spero che i saggi Lettori non me lo vogliano attribuire a colpa. Io dunque *ho contrastato a' Sovrani il diritto della pena di morte?* Ecco cosa ho detto io: " La morte d' un Cittadino non può credersi necessaria,

(1) Evagr. Hist.

(2) Frag. di Suid. in Costant. Porphyrog.

„ faria, che per due motivi. Il primo, quan-
„ do anche privo di libertà egli abbia anco-
„ ra tali relazioni e tal potenza, che inte-
„ ressi la sicurezza della Nazione; quando la
„ sua esistenza possa produrre una rivoluzio-
„ ne pericolosa nella forma di governo sta-
„ bilita . . . . Quando la di lui morte fosse
„ il vero ed unico freno per distogliere gli al-
„ tri dal commettere Delitti " (*pag.80.e seg.*).
Se io stabilisco due classi universali di delinquenti, contro i quali " è giusta e necessaria " la pena di morte, come mai l'Accusatore dirà, ch' io contrasti al Sovrano la podestà di dar la pena di morte?

Notisi qui di passaggio, che tutti gli assurdi e le imputazioni, che l' Accusatore fa nascere contro di me su questo proposito, vengono dall' arbitraria confusione, che ha fatto di due nomi, che io distinguo costantemente: *Diritto, e Podestà*. Il Diritto l' ho già definito al principio del mio libro: " l' aggre-
„ gato di tutte le porzioni di libertà poste
„ nel pubblico deposito forma il diritto di
„ punire " (*pag.*11.). Ora non essendo presumibile, che nessun uomo abbia posto nel pubblico deposito quella porzione di libertà, che gli è necessaria per vivere, non si chiamerà *Diritto* la ragion di punire di morte. Ma la ragion di punire di morte sarà però giusta e necessaria contro le due accennate classi di Delitti, e questa si chiamerà *podestà*,

stà, e *podestà giusta e necessaria*, poichè se si trova, che la morte d'un uomo sia utile o necessaria al ben pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà *podestà* di condannare a morte, e questa *podestà* nascerà, come nasce quella della guerra, e sarà " una „ guerra della Nazione con un Cittadino, „ perchè giudica utile o necessaria la de- „ struzione del suo essere " (*pag.* 80.)

Tanto è vero, ch' io nel mio libro ho creduta *giusta* la pena di morte, qualunque volta ella sia *utile o necessaria*, come ho espressamente detto, che per provare, che non conviene dar la pena di morte, ho cercato di far conoscere, che la pena di morte non è nè utile, nè necessaria, e così dico al bel principio. " Se dimostrerò non essere la pe- „ na di morte nè utile nè necessaria, avrò „ vinta la causa della umanità " (*pag.* 80.).

Se io abbia bene o male dimostrato quest' assunto, a me non giova il trattarlo. Creda l' Accusatore quel che vuole, poichè ciò non risguarda nè la Santa Fede, nè i Principi, ma un puro ragionamento. Il mio Sillogismo eccolo in ristretto:

La pena di morte non deve darsi, se non è utile o necessaria;
Ma la pena di morte non è utile, nè necessaria;
Dunque la pena di morte non deve darsi.

Qui

Quì non si tratta dunque di ragionare de' Diritti del Sovrano. L'Accusatore non vorrà già sostenere, che *la pena di morte si debba dare, benchè non sia utile, nè necessaria*. Una sì scandalosa e disumana proposizione non può uscire dalla bocca di un uomo Cristiano. Se nella minore non ho ragionato bene, questo sarà un delitto di lesa Logica, non mai di lesa Maestà. Sono per altro compatibili i miei errori; sono essi del genere di quelli, che commisero tanti zelanti Cristiani ne' primi secoli della Chiesa (1); sono del genere di quelli, che commettevano i Monaci a tempo di *Teodosio il Grande* verso la fine del quarto Secolo, de' qua-

(1) Nel che consultinsi i Santi Padri, e tra gli altri *Tertulliano*, il quale nell' Apolog. Cap. XXXVII. così dice: che era una delle massime de' Cristiani di *soffrire la morte piuttosto, che di darla altrui*: e nel Trattato della Idolatria Cap. 18. e 19. condanna tutte le sorte di pubbliche Cariche come proibite a' Cristiani, a cagione della necessità di condannare a morte i rei. Ognuno comprenderà facilmente, come l'orrore per la condanna di morte fosse portato in que' tempi al di là de' confini del giusto, nè voglio io sottoscrivermi in ciò al parere di *Tertulliano*; ho detto bensì con *Sant'Agostino*, che è miglior cosa che i rei, anzi che andare al supplicio, *alicui utili operi integra eorum membra deserviant. August.* Epist. CCX. Basta solo, che il mio Accusatore vegga da ciò, se lo spirito de' primitivi Cristiani sia più in favore di me, che vorrei che le pene degli uomini non giungessero fino alla morte, e che si riparasse alla pubblica sicurezza altrimenti; ovvero in favore di lui, che vuole che si ammazzino gli uomini assolutamente.

quali parlano gli *Annali d' Italia* al Tom. 2. l'anno 389. dove così dice il Signor *Muratori : Che Teodosio fece una Legge contro de' Monaci, acciocchè stassero ne' loro Conventi, essendo giunta a tal segno la loro carità verso il prossimo, che levavano i rei dalla mano de' Giustizieri, perchè non volevano, che nessuno morisse*. La mia carità non giunge a tal segno, e convengo volontieri in dire, ch' ella in que' tempi fosse mal regolata. Un' azione violenta contro la pubblica Autorità è sempre colpevole. Io non ho levato vesun reo dalle mani de' Giustizieri; ho scritto, che è giusto che vi vadano, quando è *utile* o *necessario* il farlo; ho creduto, che ciò non possa essere nè utile, nè necessario fuori che ne' tempi de' torbidi di una Nazione; e s' ha a dire perciò, ch' io *contrasto a' Sovrani il diritto della pena di morte*? E un UOMO mi si deve scagliar contro, perchè ho scritto, che non si devono uccider gli UOMINI, che o per la pubblica utilità, o per necessità? E quest' UOMO mi dovrà perciò dire, che la mia *opinione è erronea* (*pag.* 105.), che v' è *del marcio* (*pag.* 108.), ch' io sono uno *spirito forte* (*pag.* 110.), che faccio *insani ragionamenti* (*pag.* 112.) che sono un *impostore* (*pag.* 114.). ch' io *accuso di crudeltà la stessa Providenza Divina* (*pag.* 118.), ch' io dico *impertinenti sciocchezze* (*pag.* 130.), che *faccio stomaco, che equivoco ridicolosamente* (*pag.* 130.), e che

me stava scritto nelle Leggi, ma bensì colla clemenza. Esamini bene lo spirito del S.Vangelo, gli Atti degli Apostoli, gli scritti de' primi Cristiani, lo spirito della Santa Chiesa, che sospende dal Sacro Ministero chiunque sia partecipe della morte d'un uomo, e veda poi se sia più conforme, non dirò alle virtù dell' *Umanità*, della *Beneficenza*, e della *Tolleranza degli errori umani* (virtù che l' Avversario trova equivoche [*Not. pag.* 30.]), la mia, o sua sentenza; ma veda esaminandole su i principj del Cristianesimo, quale delle due vi sia più conforme.

Finalmente alcuna cosa convien pur dire intorno il *rispettar le Leggi ed i Sovrani*, cosa che la insegna la Scrittura, ed oltre la Scrittura l' insegna il buon senso, e la ragione ad ogni Uomo di qualunque Religione. Qual Legge v' è al Mondo, che proibisca di dire o di scrivere „ che un Governo può sussistere in pace senza decretar pena di morte a nessun reo? Questo lo dice *Diodoro* Lib. 1. cap. 65. raccontandoci, che *Sabacone* Re d'*Egitto* con lodatissima clemenza mutò le pene capitali colla pena della schiavitù, e fece servire i Delinquenti alle opere pubbliche con felicissimo successo. Questo lo dice *Strabone* Lib. XI. di certi Popoli vicini al Caucaso, de' quali dice, *nemini mortem irrogasse quamvis pessima merito*. Questo lo dicono le Storie Romane dopo la Legge *Porcia*, con cui si sta-

si stabilì, che la vita non potesse essere tolta a un Cittadino Romano, che per sentenza di tutto il Popolo. Legge di cui parla Livio al Lib. X. c. XI.. Questo per fine lo dice l' esempio di venti anni di Regno seguito a' dì nostri nel più vasto Impero del Mondo, nella Moscovia, dove salendo al Trono la Principessa ultimamente morta, giurò di non togliere la vita a nessun reo, e mantenne il giuramento, senza che la giustizia Criminale abbia lasciato di avere il suo corso, o la pubblica tranquillità siasi veduta peggiorare. Se questi fatti sussistono, è dunque un fatto, che qualche Governo può sussistere senza decretar pena di morte a nessun reo. E per avere scritto un fatto pubblico crederà l'Avversario, che ne vengano offese o le Leggi, o i Sovrani? Le Leggi, i Sovrani, e gli uomini non vengono offesi da altri fatti, che da' fatti falsi o calunniosi.

Sarà forse proibito ad un Cittadino, intanto che ubbidisce alle Leggi presentanee, il far de' voti, e lo scrivere, perchè se ne formino di più adattate, di più chiare, di più dolci? Sarà forse delitto il ragionare su gl'inconvenienti universali di tutte le Nazioni, perchè si riformino? E' stato forse riguardato come un sovvertitore del pubblico riposo, un oltraggiatore delle Leggi, e de' Sovrani, e della Chiesa, il benemerito e illustre Sig. *Marchese Scipione Maffei*, quando

ficenza alimentati, ricoverati, assistiti; vedranno i miseri orfanelli, e quella porzione della umanità nata senza le civili e religiose approvazioni, che in prima periva infelicemente, ora in molte parti dell' Europa per paterna cura de' Principi tolta dalle fauci della morte; vedranno il fasto e l'alterigia non già, come per l'addietro, ma l'umanità, la beneficenza, e le benedizioni de' Popoli star d'intorno a' Troni de' Monarchi, d'oggi giorno, a' quali i più miseri hanno facile accesso, e trovano la più sicura e pronta difesa in loro soccorso; vedranno in somma i frutti d'una dolce e augusta virtù, che sembra fare il distintivo carattere del secol nostro. Ma come conciliare tanti e sì numerosi testimonj colla lamenta dell' Accusator mio, perchè si contrasti a' Sovrani il diritto di dar la pena di morte? Possibile, direbbono allora gli eruditi, che in que' tempi a' Sovrani sembrasse prezioso tanto il diritto di dar la pena di morte?

Male assai conosce l'Accusatore l'indole de' Sovrani d'oggidì. Sappia egli, che tutti i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il funesto diritto di togliere la vita a un uomo, risguardano anzi quest' atto come uno de' pesi più dolorosi del Principato. Sappia, che tutti i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il diritto di dar la pena di morte, premierebbono chiunque trovasse un mezzo per

per provvedere alla pubblica sicurezza senza l' esterminio di verun uomo. Sappia, che tutti i Principi d' Europa d' oggi giorno non hanno mai fatto uso personalmente di questo tristissimo diritto, ma bensì se ne sono scaricati su i Tribunali, riservandosi a loro soli il quasi divino diritto di beneficare graziando. Sappia, che alcuni Principi in questo secolo son giunti ad imitare gli esempj degl'Imperatori *Maurizio*, (1), *Anastasio*, e *Isacco Angelo* (2), i quali non vollero far uso alcuno della potestà di punire di morte. Sappia per fine, che tutti i Principi d' oggi giorno hanno limitato, ristretto, raffrenato ne'loro Stati l' uso della pena di morte: gli Archivj criminali d' ogni Nazione Europea, e la tradizione di tutti gli Europei viventi glie l' attesteranno.

Ha sempre un gran vantaggio uno, che attacca, perocchè un' accusa anche supposta si scrive in poche righe, laddove una dimostrazione della falsità dell' accusa s' estende per sua natura a più pagine. Quell' inconveniente lo vedo, e spero che i saggi Lettori non me lo vogliano attribuire a colpa. Io dunque *ho contrastato a' Sovrani il diritto della pena di morte?* Ecco cosa ho detto io: " La mor-
" te d' un Cittadino non può credersi neces-
" sarii,

(1) Evagr. Hist.
(2) Frag. di Suid. in Costant. Porphyrog.

„ ſaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la ſicurezza della Nazione; quando la ſua eſiſtenza poſſa produrre una rivoluzione pericoloſa nella forma di governo ſtabilita . . . . Quando la di lui morte foſſe il vero ed unico freno per diſtogliere gli altri dal commettere Delitti " (*pag.80.e ſeg.*). Se io ſtabiliſco due claſſi univerſali di delinquenti, contro i quali " è giuſta e neceſſaria " la pena di morte, come mai l'Accuſatore dirà, ch' io contraſti al Sovrano la podeſtà di dar la pena di morte?

Notiſi qui di paſſaggio, che tutti gli aſſurdi e le imputazioni, che l' Accuſatore fa naſcere contro di me ſu queſto propoſito, vengono dall' arbitraria confuſione, che ha fatto di due nomi, che io diſtinguo coſtantemente: *Diritto, e Podeſtà*. Il Diritto l' ho già definito al principio del mio libro: " l' aggregato di tutte le porzioni di libertà poſte nel pubblico depoſito forma il diritto di punire " (*pag.11.*). Ora non eſſendo preſumibile, che neſſun uomo abbia poſto nel pubblico depoſito quella porzione di libertà, che gli è neceſſaria per vivere, non ſi chiamerà *Diritto* la ragion di punire di morte. Ma la ragion di punire di morte ſarà però giuſta e neceſſaria contro le due accennate claſſi di Delitti, e queſta ſi chiamerà *podeſtà*,

stà, e *podestà giusta e necessaria*, poichè se si trova, che la morte d'un uomo sia utile o necessaria al ben pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà *podestà* di condannare a morte, e questa *podestà* nascerà, come nasce quella della guerra, e sarà " una „ guerra della Nazione con un Cittadino, „ perchè giudica utile o necessaria la de„ struzione del suo essere " (*pag.*80.)

Tanto è vero, ch'io nel mio libro ho creduta *giusta* la pena di morte, qualunque volta ella sia *utile o necessaria*, come ho espressamente detto, che per provare, che non conviene dar la pena di morte, ho cercato di far conoscere, che la pena di morte non è nè utile, nè necessaria, e così dico al bel principio. " Se dimostrerò non essere la pe„ na di morte nè utile nè necessaria, avrò „ vinta la causa della umanità " (*pag.* 80.).

Se io abbia bene o male dimostrato quest' assunto, a me non giova il trattarlo. Creda l'Accusatore quel che vuole, poichè ciò non risguarda nè la Santa Fede, nè i Principi, ma un puro ragionamento. Il mio Sillogismo eccolo in ristretto:

La pena di morte non deve darsi, se non è utile o necessaria;
Ma la pena di morte non è utile, nè necessaria;
Dunque la pena di morte non deve darsi.

Qui

Qui non si tratta dunque di ragionare de' Diritti del Sovrano. L'Accusatore non vorrà già sostenere, che *la pena di morte si debba dare, benchè non sia utile, nè necessaria*. Una sì scandalosa e disumana proposizione non può uscire dalla bocca di un uomo Cristiano. Se nella minore non ho ragionato bene, questo sarà un delitto di lesa Logica, non mai di lesa Maestà. Sono per altro compatibili i miei errori; sono essi del genere di quelli, che commisero tanti zelanti Cristiani ne' primi secoli della Chiesa (1); sono del genere di quelli, che commettevano i Monaci a tempo di *Teodosio il Grande* verso la fine del quarto Secolo, de' qua-

(1) Nel che consultinsi i Santi Padri, e tra gli altri *Tertulliano*, il quale nell' Apolog. Cap. XXXVII. così dice: che era una delle massime de' Cristiani di *soffrire la morte piuttosto, che di darla altrui*: e nel Trattato della Idolatria Cap. 18. e 19. condanna tutte le sorte di pubbliche Cariche come proibite a' Cristiani, a cagione della necessità di condannare a morte i rei. Ognuno comprenderà facilmente, come l'orrore per la condanna di morte fosse portato in que' tempi al di là de' confini del giusto, nè voglio io sottoscrivermi in ciò al parere di *Tertulliano*; ho detto bensì con *Sant' Agostino*, che è miglior cosa che i rei, anzi che andare al supplicio, *alicui utili operi integra eorum membra deserviant*. *August.* Epist. CCX. Basta solo, che il mio Accusatore vegga da ciò, se lo spirito de' primitivi Cristiani sia più in favore di me, che vorrei che le pene degli uomini non giungessero sino alla morte, e che si riparasse alla pubblica sicurezza altrimenti; ovvero in favore di lui, che vuole che si ammazzino gli uomini assolutamente.

quali parlano gli *Annali d' Italia* al Tom. 2. l'anno 389. dove così dice il Signor *Muratori*: *Che Teodosio fece una Legge contro de' Monaci, acciocchè stassero ne' loro Conventi, essendo giunta a tal segno la loro carità verso il prossimo, che levavano i rei dalla mano de' Giustizieri, perchè non volevano, che nessuno morisse*. La mia carità non giunge a tal segno, e convengo volontieri in dire, ch' ella in que' tempi fosse mal regolata. Un' azione violenta contro la pubblica Autorità è sempre colpevole. Io non ho levato vesun reo dalle mani de' Giustizieri; ho scritto, che è giusto chè vi vadano, quando è *utile* o *necessario* il farlo; ho creduto, che ciò non possa essere nè utile, nè necessario fuori che ne' tempi de' torbidi di una Nazione; e s' ha a dire perciò, ch' io *contrasto a' Sovrani il diritto della pena di morte*? E un UOMO mi si deve scagliar contro, perchè ho scritto, che non si devono uccider gli UOMINI, che ó per la pubblica utilità, o per necessità? E quest' UOMO mi dovrà perciò dire, che la mia *opinione è erronea* (*pag.* 105.), che v' è *del marcio* (*pag.* 108.), ch' io sono uno *spirito forte* (*pag.* 110.), che faccio *insani ragionamenti* (*pag.* 112.) che sono un *impostore* (*pag.* 114.). ch' io *accuso di crudeltà la stessa Providenza Divina* (*pag.* 118.), ch' io dico *impertinenti sciocchezze* (*pag.* 130.), che *faccio stomaco*, *che equivoca ridicolosamente* (*pag.* 130.), e che

che per fine *gli uomini saggi guarderanno sempre simili verità con occhio di disprezzo*, *e le giudicheranno parti d' uomini indispettiti*, come dice, che mi sono io mostrato (*pag.* 135.).

Prima che io termini la risposta a quest' Accusa sesta, non devo ommettere un argomento suo esposto in questi termini. *Se l' Autore crede alla Sacra Scrittura, dunque deve credere alla medesima, anche quando gl' insegna, che la pena di morte è giusta e necessaria, e che si devono rispettare le Leggi, ed i Sovrani* (Not. pag. 133.)

Dove si legge mai nel mio libro questa bestemmia, che le *pene di morte decretate da Dio nel governo del Popolo Eletto non sieno giuste e necessarie*?

Dove si legge mai nel libro, che *non si debba dare la pena di morte, quando sia giusta e necessaria*?

L' Accusatore ha il dono di scambiare per lo più una proposizione coll' altra. Io ho detto, lo ripeto, che quando la pena di morte è utile o necessaria, è pure giusta, e si deve dare; a che egli si affatica dunque a provarmi, che la pena di morte può essere giusta e necessaria?

Ma l' Accusatore citandomi la Sacra Scrittura mi cita un argomento, che non prova contro una proposizione, che non ha ben intesa. Io dovrò dunque ripetergli quello che sta scritto su mille libri, cioè che il gover-

no

no del Popolo Ebreo non era Monarchico, non era Aristocratico, non era Democratico, non era Misto, ma era Teocratico, cioè diretto immediatamente dalla mano di Dio, resosi visibile ne' moltiplicati prodigj operati in favore ed istruzione del suo Popolo, e che i Profeti parlavano immediatamente a quella Nazione colla voce di Dio. S'ei leggerà la Sacra Scrittura, e i buoni e Ortodossi Interpetri, vedrà, che molti fatti della Storia di quel Popolo non potrebbono giustificare la nostra imitazione. Così la uscita dall'Egitto, così l'ingresso nella Terra di Promissione furono accompagnati da alcune circostanze, giuste unicamente allora, che vennero comandate dal Supremo Creatore e Signore degli uomini e delle cose, il quale sa battere strade giuste ed ammirabili, ma nello stesso tempo imperscrutabili al debole occhio dell'uomo. Ciò posto, dovrò pure avvertire il mio Accusatore, come colla promulgazione del Vangelo, e della Legge di Grazia siano state abrogate non tanto le cerimoniali Leggi dell' antico Testamento, quanto le giudiziarie, e come scrive *Tertulliano*: *Vetus lex ultione gladii se vindicabat, nova autem lex clementiam designabat*. Tertul. Advers. Jud. Cap. III.; cose che sono d'una molto facile erudizione. Rifletta quindi, che la sola causa criminale giudicata da Cristo Redentor nostro non finì già colla lapidazione, come

si stabilì, che la vita non potesse essere tolta a un Cittadino Romano, che per sentenza di tutto il Popolo. Legge di cui parla Livio al Lib. X. c. XI.. Questo per fine lo dice l' esempio di venti anni di Regno seguito a' dì nostri nel più vasto Impero del Mondo, nella Moscovia, dove salendo al Trono la Principessa ultimamente morta, giurò di non togliere la vita a nessun reo, e mantenne il giuramento, senza che la giustizia Criminale abbia lasciato di avere il suo corso, o la pubblica tranquillità siasi veduta peggiorare. Se questi fatti sussistono, è dunque un fatto, che qualche Governo può sussistere senza decretar pena di morte a nessun reo. E per avere scritto un fatto pubblico crederà l' Avversario, che ne vengano offese o le Leggi, o i Sovrani? Le Leggi, i Sovrani, e gli uomini non vengono offesi da altri fatti, che da' fatti falsi o calunniosi.

Sarà forse proibito ad un Cittadino, intanto che ubbidisce alle Leggi presentanee, il far de' voti, e lo scrivere, perchè se ne formino di più adattate, di più chiare, di più dolci? Sarà forse delitto il ragionare su gl'inconvenienti universali di tutte le Nazioni, perchè si riformino? E' stato forse riguardato come un sovvertitore del pubblico riposo, un oltraggiatore delle Leggi, e de' Sovrani, e della Chiesa, il benemerito e illustre Sig. *Marchese Scipione Maffei*, quando

combattendo le idee della Magia potevasi pur dire di lui, che *trattasse da crudeli tiranni tutti i Principi, e tutti i Sovrani del Secolo, ed i Savj della Chiesa, perchè condannavano alla morte* (i Maghi e le Streghe direbbesi allora) *i Scellerati* (*Not. pag.* 133.), come l' Accusatore pretende d' imputarmi? Crede egli che vi sia, o vi possa essere alcuno Governo in Europa, che stimisi talmente perfetto, che il suggerimento d' una mutazione debba offenderlo? Io assicuro l' Accusator mio che tutti i Governi d' Europa, e tutti i Principi, che vi presiedono, ne' loro Stati accettano, o escludono i libri secondo giudicano conveniente di fare; che ascoltano, o ricusano le proposizioni universali a misura che sono convenienti, o nò alla loro Nazione; nè che mai si credono mancato loro il rispetto da chi espone generalmente le sue opinioni, buone o cattive ch' elle sieno, senza disegno o vista di dispiacere ad alcuno. *Injuriam mihi faciet, si quis me ad ullas nostri saeculi controversias, aut natas aut quae nasciturae praevideri possunt, respexisse arbitratur. Vere enim profiteor, sicut mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum.* *Grot.* de Iure Belli & Pacis in Prolegom.

AC-

ACCUSA SETTIMA.

L' Autore del libro de' Delitti e delle Pene ha scritto non già per amore della umanità, ma solamente per sfogar la sua bile contro la comune maniera di giudicare (Not. pag. 142.)

RISPOSTA.

In questo pio giudizio, che l' Accusatore porta de' moti reconditi del mio animo, non ha migliore fortuna di quella, che ne abbia avuta ne' giudizj del mio libro. Sul bel principio del mio libro si legge: » Me fortunato, » se potrò ottenere i segreti ringraziamenti » degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, » e se potrò inspirare quel dolce fremito, con » cui le anime sensibili rispondono a chi so- » stiene gl' interessi della umanità! (*pag.*8.), » e più avanti: ,, Se sostenendo i diritti degli » uomini, e dell' invincibile verità, contribuissi » a strappare dagli spasimi e dalle angosce » della morte qualche vittima sfortunata del- » la tirannia, o dell' ignoranza ugualmente » fatale; le benedizioni e le lagrime anche » di un solo innocente ne' trasporti della gio- » ja mi consolerebbero del disprezzo degli » uomini (*pag.* 36.). Siccome questi tratti sono partiti dal mio cuore, così mi prometto, che ogni sensibile e giudizioso Lettore sentirà, se io abbia scritto *non per amore della*

verità, ma solamente per isfogar la bile contro la comune maniera di giudicare.

CONCLUSIONE.

Il libro dunque de' Delitti e delle Pene viene constituito reo delle seguenti imputazioni. Di non conoscere la Giustizia Divina. Di non credere alle Sacre Scritture. Di esser nemico del Cristianesimo. Di aver asserita incompatibile la Religione col buon governo. Di aver chiamate le verità della Fede semplici opinioni umane. Di aver guardata la Religione come una semplice massima di politica. Di aver chiamato odioso l' impero della Religione. Di essere un nemico dell' Altissimo. Di aver accusato il Vangelo di stragi orribili. Di aver bestemmiato contro i Ministri della verità Evangelica. Di aver cercato di togliere ogni rimorso di coscienza, e tutti i doveri anche di natura. Di aver preso di mira i Savj della Chiesa Cattolica. Di aver calunniati i Prelati Ecclesiastici. Di aver negato, che l' Eresia sia un delitto di lesa Maestà Divina. Di aver detto, che gli Eretici condannati dalla Chiesa sono vittime di una parola. Di aver negato, che il peccato sia una offesa infinitamente grande fatta a Dio. D'avere scritto con sacrilega impostura contro dell' Inquisizione. Di aver dipinti i Religiosi con colori infernali. Di aver

ver trattati da crudeli Tiranni tutti i Principi e tutti i Sovrani del secolo, e di essersi scatenato contro di essi in furiosa maniera. Di essere ripieno in somma d'empie bestemmie, e di contenere per dirla in breve: *tutti gli errori più enormi e più sediziosi, bestemmiati fin quì contro la Sovranità, e contro la Religione Cristiana da tutti i più empj Eretici, e da tutti gl' irreligionarj antichi e moderni*. E tutto ciò nel mio libro vi ha ritrovato l'Avversario, e lo comunica al pubblico *per amore della bella verità* (Not. pag. ult.).

Una sola di quelle iniquità basterebbe per disonorare l' Autore che la sostenesse, o l'Accusatore che falsamente l'avesse imputata. Come l' Accusatore abbia provate le sue Tesi; ogni ragionevole Lettore, che abbia veduto lo scritto medesimo di lui, lo ha potuto conoscere abbastanza. Potrà parere strano a taluni, che io abbia preso a rispondere a un avversario di tal natura; ma cesserà la maraviglia a chi rifletta di quali importanti soggetti si trattasse. Quest' è un pubblico omaggio, che uno Scrittore Cristiano deve alla santa sua Religione, o di difendersi quando ne venga a torto incolpato, o di ritrattarsi quando sia trascorso in errore di tal natura. Uno de' tratti più luminosi della vita di *Monsignor di Fenelon* si fu, quando avvisato della disapprovazione, che il Sommo Pontefice aveva data ad una proposizione da lui scritta,

 sali-

salì quello onorato e pio Prelato in Pergamo, e alla vista di tutto il Popolo, con nobile e coraggiosa virtù ritrattossi, e rese gloria alla verità della Fede. Io avrei avuto il coraggio d'imitare almeno scrivendo un esempio sì illustre, quando una sola delle appostemi empietà mi fosse trascorsa, e in vece di risposta avrei fatto vedere al Pubblico la ritrattazione del mio errore, e mi attribuirei, come devo, a gloria di mostrarmi con un atto solenne ubbidiente figlio della Chiesa d' Iddio, e intimo conoscitore di quella distanza, che passa fra i Sovrani e un privato.

Ma nello scritto del mio Avversario (ch' io pure ho sempre voluto chiamar *Libro*), e nelle imputazioni, che ivi si leggono (alle quali ho pure sempre voluto dar il nome di *Accuse*), non ne ho trovata una sola fondata nemmeno sopra un' apparenza di verità. Da quì ne viene, che in vece di provare alcuno di que' *fastidiosi rimorsi*, da' quali l'Accusatore crede, che io sia *inquietato* (*Not. pag. 6.*), anzi desidero di cuore, che la rettitudine della sua intenzione sia stata tanta, da lasciare anche a lui la coscienza in pace. Le Accuse contro me intentate, non davanti un Giudice, non davanti un Tribunale, ma in faccia di tutt' i Giudici, di tutt' i Tribunali d' Italia, dal mio Avversario, non sono un affare di Letteratura. Se queste Accuse fossero provate, io sarei l' uomo più detesta-

bile

bile del Mondo; ſe non ſono provate, io gli perdono, nè altro più domando da lui, ſe non ſe che s' aſtenga in avvenire dal dare il ſuo giudizio ſu d' altri Scrittori della noſtra Italia; e in caſo pure che ciò non ſia ſperabile, che ponga almeno ſul Frontiſpizio delle Accuſe, ch'ei farà agli altri Autori, l' avviſo di eſſer lo ſteſſo, che ha ſcritto le *Note ed Oſſervazioni ſul libro intitolato de' Delitti e delle Pene*.





COMMENTARIO
SOPRA IL LIBRO
DE' DELITTI E DELLE PENE
DEL SIGNOR DI VOLTAIRE.

I.

Occasione di questo Commentario.



L piccolo libro de' Delitti e delle Pene vale in Morale quanto vagliono in Medicina quei pochi rimedj, che sono atti a dare un sollievo a' nostri mali; e la di lui lettura mi soddisfece talmente, che mi lusingava, che una tal Opera dovesse smorzare quel resto di barbarie, che esiste tuttavia nella Giurisprudenza di tante Nazioni. Ma la speranza, che aveva di qualche riforma nel genere umano, restò delusa, quan-

quando fui avvisato, che in una Provincia era stata impiccata una ragazza di diciotto anni, bella e ben fatta, dotata di utili talenti; e nata da una onestissima famiglia. Ella era colpevole per essere rimasta incinta; ed era ancora di più colpevole per avere lasciato in abbandono il frutto della sua gravidanza. Questa disgraziata figlia nel prender la fuga dalla casa paterna resta sorpresa da' dolori del parto, e ritrovandosi sola e senza soccorso vicino ad una fontana vi partorisce. La vergogna, che è nel sesso una passione violenta, le diede tanta forza per ritornare alla casa del padre, e per tenere ivi celato il suo stato. Ella lascia esposto il parto, che fu trovato morto il giorno dopo; si scuopre la madre, ed è condannata alla forca, ed eseguita la sentenza.

Il primo fallo di questa ragazza o doveva stare sepolto nel silenzio delle domestiche mura; o meritava la protezione delle Leggi, ed il seduttore era tenuto a riparare al male ch' egli aveva fatto; mentre è compatibile la debolezza di una Giovinetta, che vuole tenere nascosta la sua gravidanza, anche con pericolo il più delle volte di morire, perchè scoperta perde la sua reputazione, e sono mille gli ostacoli, che le si attraversano per allevare il feto.

Il secondo fallo è più delittuoso, perchè abbandona il frutto della sua debolezza, e lo espone a morire. Ma

Ma perchè un bambino è morto, è assolutamente necessario far morire la di lui Madre? Ella non lo aveva ammazzato; anzichè poteva lusingarsi, che qualcheduno in passando si muovesse a compassione di quella innocente creatura, ed avere lei medesima in animo di andarla a ritrovare, e di fargli dare i necessarj soccorsi. Sono tanto naturali tali sentimenti, che si devono presumere nel cuore di una madre. La Legge è positiva contro la Giovine nella Provincia, della quale io parlo. Ma una Legge simile non è forse ingiusta, disumana, e perniciosa? Ingiusta, perchè essa non distingue l'infanticidio dalla esposizione del parto; disumana, perchè fa perire crudelmente una disgraziata, a cui non si può rimproverare, che la propria debolezza, e la forte premura di tenerla celata; perniciosa, perchè rapisce alla società una cittadina, dalla quale sarebbero nati più sudditi allo Stato in una Provincia bisognosa di popolazione.

La carità non ha ancora stabilito in questo Paese alcuna casa di soccorso per nutrire gl' infanti esposti; e dove manca la carità, la Legge è sempre crudele. Sarebbe molto meglio il prevenire questi mali, che sono molto frequenti, che pensare solamente a punirli. La vera Giurisprudenza consiste nell'impedire i delitti, e non nel dare la morte a un sesso debole, quando è evidente, che il

suo

suo fallo non è stato accompagnato dalla malizia, ma che anzi ha dovuto soffrire per resistere agl' impulsi del suo cuore.

Assicurate per quanto potete una risorsa a chiunque sarà tentato a mal fare, ed averete molto meno occasioni di punire.

II.

De' Supplizj.

QUesta procedura, e questa Legge sì dura sono state tanto sensibili per me, che mi hanno costretto a gettare un occhiata sopra il Codice Criminale delle Nazioni. L'umano Autore de' Delitti e delle Pene ha troppa ragione in lamentarsi, che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto, ed alcune volte pernicioso allo Stato, quando dovrebbe essergli giovevole.

I Supplizj ricercati pajono più inventati dalla tirannia, che dalla giustizia, e lo spirito umano si è troppo affaticato a rendere spaventevole la morte.

La pena della Ruota fu introdotta in Alemagna in tempo di Anarchia, ove chi s'impadroniva de' dritti regali, voleva per mezzo di un apparecchio di un tormento inaudito ritenere collo spavento chiunque avesse ardito di farè attentati contro di lui. In Inghilterra si apriva il ventre di un Uomo infetto

fetto di alto tradimento, gli si strappava il cuore, gli si batteva nelle guance, ed il cuore si gettava nelle fiamme. Ma qual era mai questo delitto di alto tradimento? Era reo di tal delitto nelle guerre civili colui, ch' era stato fedele ad un Re disgraziato, e che qualche volta aveva detto il suo sentimento sopra il diritto dubbioso del Vincitore. Alla fine i costumi si mitigarono; e benchè si sia continuato a strappare il cuore al condannato, è ciò sempre seguito dopo la di lui morte. L' apparecchio è orribile, ma la morte è dolce, se tale può essere.

III.

Delle pene contro gli Eretici.

LA tirannia fu la prima a stabilire pena di morte contro i discordanti in qualche dogma dalla Chiesa dominante. Nessuno Imperatore Cristiano avanti il tiranno Massimo aveva pensato a condannare un uomo alla morte unicamente per punti di controversia. E' però vero, che due Vescovi Spagnuoli furono quelli, che stimolarono Massimo per la morte de' Priscilianisti; ed è vero altresì, che questo tiranno voleva cattivarsi il partito dominante col versare il sangue degli Eretici, e la barbarie e la giustizia gli erano egualmente indifferenti. Geloso di Teodosio, Spagnuo-

gnuolo come lui, si lusingava di toglierli l'Impero di Oriente, essendosi di già impadronito dell' Occidente. Teodosio era odiato per le sue crudeltà, ma aveva saputo guadagnare tutti i Capi della Religione. Massimo voleva far pompa del medesimo zelo, e tenere attaccati i Vescovi Spagnuoli al suo partito. Egli adulava ugualmente la vecchia e la nuova Religione, egli era un uomo tanto furbo quanto disumano, e non furono di diversa tempra tutti quelli, che in quel tempo pretesero, o arrivarono all' Imperio. Questa vasta parte del Mondo era governata, come presentemente è Algieri. La milizia faceva, e disfaceva gl' Imperatori; ella li sceglieva sovente fra le Nazioni riputate allora barbare. Teodosio gli opponeva allora altri barbari della Scizia; e fu quegli, che riempì le armate di Goti, e che elevò Alarico il vincitore di Roma. In questa orribile confusione dunque non si pensava, che a rendere più forte il suo partito con tutti i mezzi possibili.

Massimo ritornava dall' avere fatto assassinare à Lione l' Imperadore Graziano collega di Teodosio, e meditava la perdita di Valentiniano Secondo nominato successore di Graziano a Roma fino dalla infanzia. Egli raccolse a Treveri una potente armata composta di Galli e di Allemani, ed aveva ordinata una leva di truppe nella Spagna, allorchè due Vescovi Spa-

Spagnuoli per nome Idacio, ed Itaco, o Itacio, che erano molto accreditati, vennero a chiedergli il sangue di Prisciliano, e di tutti i suoi aderenti, che sostenevano, che le anime erano emanazioni di Dio, che la Trinità non conteneva tre ipostasi, e che in oltre erano tanto sacrileghi, che digiunavano fino le Domeniche. Massimo, che era mezzo pagano, e mezzo cristiano, intese senza difficoltà l'enormità orrenda di questi delitti, e concesse a' SS. Vescovi Idacio e Itacio la grazia, che Prisciliano, ed i suoi complici fossero torturati prima di farli morire. Furono i Vescovi presenti alla tortura, all'effetto che tutto passasse con ordine, e partirono di lì benedicendo Iddio, e ponendo Massimo come difensore della Fede nel rango de' Santi. Ma perchè Massimo fu disfatto da Teodosio, ed assassinato a' piedi del suo vincitore, non fu canonizzato.

E' da osservarsi, che S. Martino Vescovo di Tours, veramente uomo dabbene, fece delle premure per la grazia di Prisciliano; ma i Vescovi accusarono di eresia lui medesimo, onde egli se ne ritornò a Tours per timore che non gli si facesse dare la tortura a Treveri.

Prisciliano poi dopo essere stato impiccato ebbe la consolazione di essere onorato dalla sua setta come un martire. Fu celebrata la sua festa, e si celebrerebbe ancora, se vi fossero Priscilianisti.

Un

vien per altro attestato, che Roberto, e la sua Moglie stettero a vedere sino all' ultimo questo spettacolo orribile. Uno de' Settarj era stato Confessore di Costanza, e questa Regina credè di non poter meglio riparare alla disgrazia di essersi confessata ad un Eretico, che col vederlo divorare dalle fiamme.

L' abito divenne legge; e da quel tempo fino a' giorni nostri, cioè per lo spazio di più di settecento anni, sono stati bruciati coloro, che sono stati, o che son comparsi infettati del delitto di una opinione erronea.

IV.

Della estirpazione dell' Eresie.

IO per me credo, che bisogni distinguere nella Eresia l' opinione, e la fazione. Ne' primi tempi del Cristianesimo le opinioni furono divise. I Cristiani di Alessandria non pensavano sopra molti punti come quelli di Antiochia, e quelli di Acaja erano opposti agli Asiatici. In tutti i tempi vi è stata questa diversità, e verisimilmente continuerà per sempre. Gesù Cristo, che poteva riunire tutti i suoi fedeli nel medesimo sentimento, non lo ha fatto; sicchè si deve presumere, che non lo abbia voluto, e che abbia voluto esercitare tutte le sue Chiese alla indulgenza

ed alla carità col permetter loro de' sistemi differenti, i quali tutti si riunissero a riconoscerlo per loro Capo e Maestro. Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagl' Imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi, o proscriversi l'una coll' altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani; sicchè non potevano che disputare. Quando i Magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura, e dissero: lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei. Tutte le Sette oggigiorno possono fare il medesimo discorso a quelli, che le opprimono. Esse possono dire a' Popoli, che hanno accordato de' privilegj agli Ebrei: „ trattateci come trattate i figli „ di Giacobbe; lasciateci pregare Iddio, co„ me lo pregano loro, secondo la nostra co„ scienza. La nostra opinione non fa più torto „ al vostro Stato di quello, che non ne fa „ il Giudaismo. Voi tollerate i nemici di „ Gesù Cristo: tollerate ancor noi, che lo „ adoriamo, e che non vi è altra differenza „ fra voi e noi, che alcune sottigliezze „ teologiche; non vi private di grazia di sud„ diti utili. Sia vostra premura, che trava„ glino alle vostre manifatture, alla vostra „ marina, alla coltivazione delle vostre ter„ re, e non curate se abbiano alcuni altri „ articoli di fede differenti da' vostri. Voi

ave-

„ avete bisogno delle loro braccia, e non „ del loro Catechismo.

La fazione è una cosa tutta diversa. Succede sempre per necessità, che una Setta perseguitata degeneri in fazione. Gli oppressi si riuniscono, e per tal riunione prendono coraggio; e la Setta dominante non ha tanta industria per esterminare il loro partito, quanta essi ne hanno per fortificarlo. Di quì ne avviene, ch' essi o sieno distrutti, o che distruggano; come successe dopo la persecuzione suscitata nel 303. da Cesare Galerio, che furono i due ultimi anni dell' Imperio di Diocleziano. Perchè i Cristiani furono favoriti da Diocleziano per il corso di diciotto anni interi, erano moltiplicati di troppo, ed erano divenuti troppo ricchi per essere sterminati. Essi si diedero a Costanzo Cloro, combatterono per Costantino suo figlio, e successe una totale rivoluzione nell' Impero.

E' permesso il confronto delle piccole cose colle grandi, quando le une e le altre sono dirette dal medesimo spirito. Una simile rivoluzione è successa in Olanda, in Scozia, e nell' Elvezia. Quando Ferdinando ed Isabella scacciarono di Spagna gli Ebrei, ivi stabilitisi non solamente prima della Casa Regnante, ma prima de' Mori, e de' Goti, e prima ancora de' Cartaginesi; gli Ebrei avrebbero fatto una rivoluzione in quel Regno, se fossero stati tanto guerrieri, quanto erano

ricchi, e se avessero potuto intendersi cogli Arabi.

In una parola, nessuna Setta ha cambiato giammai Governo, se non quando la dispe-razione le ha somministrate le armi. Maometto istesso non sarebbe riuscito nella impresa, se non fosse stato scacciato dalla Mecca, e messa la taglia alla sua testa.

Volete dunque impedire, che una Setta non sconvolga uno Stato: servitevi della tolleranza, ed imitate la saggia condotta dell'Alemagna, dell' Inghilterra, dell' Olanda. L'unico partito da prendersi in politica con una Setta nuova, è di far morire senza pietà i Capi, e gli aderenti, uomini, donne, e bambini, senza eccettuarne uno solo, o di tollerarli quando la Setta è numerosa. Il primo è il partito di un Mostro, il secondo è quello di un Saggio.

Tenete legati allo Stato tutti i Sudditi dello Stato per mezzo del loro interesse; e fate che il Quacchero, ed il Turco trovino il loro vantaggio a vivere sotto le vostre Leggi. La Religione è il rapporto di Dio all'Uomo; la Legge Civile è il rapporto di Voi a' vostri Popoli.

V.

V.

Delle profanazioni.

LUigi IX. Re di Francia posto per le sue virtù nel rango de' Santi fece una Legge contro i Bestemmiatori, che li condannava ad un nuovo supplizio, con farli tagliar la lingua con un ferro ardente. Questo era una specie di Taglione, perchè si dava la pena al membro che avea peccato. Era per altro molto difficile il decidere qual fosse una bestemmia. Scappano nella collera, o nel brio, o nella semplice conversazione delle espressioni, che non sono a parlare propriamente, che espletive, come il *Sela* ed il *Vah* degli Ebrei, il *Pol* e l' *Ædepol* de' Latini, e come il *per Deos immortales*, del quale se ne faceva uso in ogni discorso senza giurare realmente per gli Dei immortali.

Queste parole, che si chiamano giuramenti, bestemmie, sono per lo più termini vaghi, che s' interpetrano ad arbitrio; e la Legge, che li punisce, par presa da quella degli Ebrei, che dice, *tu non proferirai il nome di Dio in vano*. I più abili interpetri credono, che questa Legge proibisca lo spergiuro; ed hanno ragione, poichè la parola *Shavè* tradotta per *in vano* significa propriamente lo spergiuro. Ora qual rapporto può avere lo spergiuro con quelle parole mollificate da *Ca-*

dedis; *Sangbleu*, *Ventrebleu*, *Corbleu*?

I Giudei giuravano per la vita di Dio: *vivit Dominus*; e questa era una formola ordinaria. Non era dunque proibito, che il mentire al nome di Dio, che si chiamava in testimone.

Filippo Augusto nel 1181. aveva condannato le persone nobili del suo dominio a pagare un' ammenda, se proferissero *Tetebleu*, *ventrebleu*, *corbleu*, *sangbleu*; e gl' ignobili ad essere annegati. La prima parte di questa Ordinanza parve puerile, la seconda era abominevole; poichè oltraggiava la natura nell'annegare de' Cittadini per quel fallo istesso, che i Nobili espiavano con due o tre soldi di quella moneta. Questa strana Legge però rimase senza esecuzione, come sono rimaste tante altre, e specialmente quando il Re fu scomunicato, e messo il suo Regno sotto l'interdetto da Papa Celestino III.

S. Luigi trasportato da zelo ordinò indifferentemente, che si forasse la lingua, o che si tagliasse il labbro superiore a chiunque avesse pronunziato que' termini indecenti. In sequela di che fu forata la lingua ad un grosso Borghese di Parigi, che ne fece delle doglianze appresso il Papa Innocenzio IV. Questo Pontefice riconvenne il Re per una pena troppo forte per il delitto; ed il Re d'allora in poi si astenne da una simile severità. Quanto sarebbe stato bene per la società umana

mana, che i Papi non avessero affettata altra superiorità sopra i Regi!

L'ordinanza di Luigi XIV. dell'anno 1666. determina: " Che quelli, che saranno con-
,, vinti di aver giurato, e bestemmia-
,, to il Santo Nome di Dio, della sua
,, Santissima Madre, o de' suoi Santi, saran-
,, no condannati per la prima volta ad un'
,, ammenda; per la seconda, terza, e quarta
,, volta ad un' ammenda dupla, tripla, e qua-
,, drupla; per la quinta volta al collar di
,, ferro; per la sesta volta alla berlina, ed
,, averanno il labbro superiore tagliato; e la
,, settima volta avranno tutta la lingua ta-
,, gliata. ,,

Questa legge pare savia ed umana, poichè non infligge una pena crudele, che dopo la settima ricaduta, che non è presumibile.

Ma per quel che concerne le profanazioni più grandi, che si chiamano sacrilegj, l'Ordinanza non parla che del furto fatto nelle Chiese, senza spiegarsi sopra le altre pubbliche empietà, forse perchè non abbia previsto tali demenze, o perchè fosse troppo difficile lo specificarle. E' riservato dunque alla prudenza de' Giudici il punire tali delitti, benchè la giustizia non deve avere niente di arbitrario.

In un caso così raro che devono fare i Giudici? Consultare l'età de' delinquenti, la na-

tura del loro fallo, il grado della loro malvagità, del loro scandalo, della loro ostinazione, il bisogno che il pubblico può avere o non avere di un gastigo terribile. *Pro qualitate personæ, proque rei conditione, & temporis, & ætatis, & sexus, vel severius, vel clementius* (1) *statuendum*. Se la Legge non ordina espressamente la morte per quel delitto, qual Giudice si crederà obbligato a pronunziarla? Se una pena è necessaria, se la legge non la determina, il Giudice deve senza difficoltà pronunziare la pena la più mite, perchè egli è Uomo.

Le profanazioni sacrileghe non sono commesse, che da giovani dissoluti. Si possono punire costoro colla medesima severità, colla quale si gastigherebbero, se avessero ammazzato il loro fratello? La loro età fa la causa in loro favore. Eglino non possono disporre de' loro beni, perchè si suppone non avere tanta maturità di giudizio per vedere le conseguenze di una mala alienazione; dunque non ne hanno avuto neppure per vedere la conseguenza del loro empio trasporto.

Tratterete voi un giovane dissoluto, che averà nel suo acciecamento profanato un Immagine sacra senza rubarla, come avete trattato la Brinvilliers, che aveva avvelenato suo Padre, e la sua famiglia? Non vi ha Legge espres-

(1) *Tit. 13. Ad Legem Juliam*,

espressa contro questo disgraziato, e voi ne vorreste far una per darlo al più gran supplizio? Egli merita un gastigo esemplare; ma merita egli de' tormenti, che oltraggino la natura, ed una morte orribile?

Egli ha offeso Dio senza dubbio, e gravissimamente. Portatevi con lui come Dio medesimo. Iddio gli perdona, se egli fa penitenza. Imponetegli una penitenza forte, e perdonategli.

Il vostro illustre Montesquieu ha detto: *bisogna onorare la Divinità, e non vendicarla*. Pesiamo queste parole: elle non significano, che si debba abbandonare la conservazione dell' ordine pubblico; ma significano, come lo dice il giudizioso Autore de' delitti e delle pene, essere assurdo, che un insetto creda vendicare l' Ente supremo. Nè un Giudice di Campagna, nè un Giudice di Città non sono tanti Mosè e Giosuè.

VI.

Indulgenza de' Romani sopra questi oggetti.

IN tutta quanta l' Europa nelle conversazioni delle persone culte ed istruite si discorre molto spesso sopra la prodigiosa differenza, che passa fra le Leggi Romane, e tanti usi barbari, che vi si sono introdotti in luogo di quelle, come le immondezze di una superba Città, che cuoprano le sue rovine. Cer-

Certamente il Senato Romano aveva come noi un profondo rispetto per il Dio Supremo, ed aveva tanto rispetto per gli Dei immortali e secondarj dipendenti dal loro Eterno Padrone, quanto noi ne dimostriamo per i Santi. *Ab Jove principium*, era la formola ordinaria (1). Plinio nel Panegirico del buon Trajano comincia coll' attestare, che i Romani non tralasciarono mai d' invocare Iddio nel principio de' loro affari, e de' loro discorsi. Cicerone, Tito Livio lo attestano. Non vi fu alcun Popolo più religioso di loro; mà questo Popolo erà troppo saggio, e troppo grande per abbassarsi a punire de' vani discorsi, o delle opinioni filosofiche. Egli era incapace di gastigare barbaramente chi dubitava degli augurj, come Cicerone, che benchè Augure ne dubitava; nè chi avesse detto in pieno Senato, come disse Cesare, che gli Dei non puniscono gli uomini dopo la morte.

Si è cento volte osservato, che il Senato permesse, che sul Teatro di Roma il Coro cantasse nella Troade:

,, *Non vi è niente dopo il trapasso, ed il*
,, *trapasso non è nulla.*
,, *Tu dimandi dove sieno i morti? nel*
,, *luogo medesimo, in cui erano avanti*
,, *di nascere* ,,

Se

(1) *Bene, ac sapienter, Patres conscripti, majores instituerunt, ut rerum agendarum ita dicendi initium a precationibus cepere &c.*

Se mai vi sono state profanazioni, queste sono tali senza dubbio; e da Ennio fino ad Ausonio tutto è profanazione, malgrado il rispetto per il culto. Perchè dunque il Senato Romano non le reprimeva? Perchè niente influivano nel governo dello Stato, e non perturbarono alcuna istituzione, alcuna cerimonia religiosa. I Romani ebbero una eccellente politica, e furono assoluti Padroni della più bella parte del Mondo fino a Teodosio II.

La massima del Senato, come si è detto altre volte, era *Deorum offensæ Diis curæ*: le offese contro gli Dei non riguardano che gli Dei. I Senatori essendo alla testa della Religione mediante la istituzione la più saggia, non avevano da temere, che un Collegio di Preti gli costringesse a fare la sua vendetta sotto pretesto di vendicare il Cielo. Eglino non dicevano: sbraniamo gli empj per non passare per empj ancor noi. Facciamo vedere a' Preti la nostra crudeltà, e così proviamo loro, che noi siamo religiosi, quanto essi lo sono.

La nostra Religione è infinitamente più santa di quella degli antichi Romani, e l'empietà fra noi è un delitto più grande di quello, ch'era fra loro. Dio la punirà; gli uomini devono punire ciò che vi è di criminale nel disordine pubblico, che l'empietà ha causato. Ora se in una empietà non è stato rubato

bato neppur un fazzoletto, se alcuno non ha ricevuto la minima ingiuria, se i riti religiosi non sono stati perturbati, puniremo noi (voglio tornarlo a dire) questa empietà come un parricidio? La Marescialla d'Ancre aveva fatto ammazzare un Gallo bianco a luna piena: bisognava per questo bruciare la Marescialla d'Ancre?

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

Ne scutica dignum horribili sectere flagello.

VII.

Del delitto della predicazione, e di Antoine.

SE un Predicante Calvinista, che viene a predicare alle sue pecore in certe Provincie, è scoperto, si punisce di pena di morte; (1) e quelli che gli hanno dato da cena, e da dormire, sono mandati alla galera a vita.

Se un Gesuita viene a predicare in altri paesi, è impiccato. Si vuol forse fare la vendetta di Dio nel fare impiccare quel Predicante, e quel Gesuita? Forse è fondata tale esecuzione sopra quella Legge del Vangelo? *Chiunque non ascolta l'assemblea, sia trattato come un Pa-*

(1) Editto del 1724. e anteriori.

Pagano, *e come un Ricevitore de' danari pubblici*. Ma il Vangelo non ordina, che si ammazzi quel Pagano, o quel Ricevitore.

Forse è fondata sopra quelle parole del Deuteronomio? (*Cap. 23.*) *Se si eleva un Profeta ..... e succeda ciò che egli ha predetto ... e che vi dica, seguitiamo degli Dei stranieri ... E se il vostro fratello, o il vostro figlio, o la vostra cara Moglie, o l' Amico, o il vostro cuore vi dice, andiamo, serviamo degli Dei stranieri, ammazzatelo subito, e siate il primo a percuoterlo, e tutto il Popolo dopo di voi*. Ma nè quel Gesuita, nè quel Calvinista vi hanno detto; andiamo, seguitiamo degli Dei stranieri.

Il Consigliere Dubourg, il Canonico Gio: Chauvin detto Calvino, il Medico Servet Spagnuolo, il Calabrese Gentili servivano il medesimo Dio. Ciò non ostante il Presidente Minard fece bruciare il Consigliere Dubourg, e gli amici di Dubourg fecero assassinare Minard; e Gio: Calvino fece bruciare il Medico Servet a fuoco lento, ed ebbe la consolazione di contribuire a far tagliar la testa al Calabrese Gentili, e' successori di Gio: Calvino fecero bruciare Antoine. Ma tutte queste morti sono appoggiate alla ragione, alla pietà, ed alla giustizia?

La Storia di Antoine è una delle più singolari, che si sia conservata negli annali della pazzia. Ecco quel che ho letto in un manoscritto

to curiosissimo, parte del quale è riportato da Giacobbe Spon. Antoine era nato a Brieu in Lorena di Padre, e Madre Cattolici, ed aveva studiato a Pont-a-Mousson appresso i Gesuiti. Il Predicante *Feri* lo impegnò nella Religione Protestante a Metz. Essendo ritornato a Nancy, fu processato come Eretico, e se un amico non lo faceva salvare, era impiccato. Rifugiato a Sedan fu sospettato che fosse Papista, e si tentò d'assassinarlo.

Vedendo, che la sua vita per una strana fatalità non era in salvo nè appresso i Protestanti, nè appresso i Cattolici, andò a farsi Giudeo a Venezia. Si persuase sinceramente, e sostenne fino all' ultimo momento di sua vita, che la Religione Giudaica fosse la sola vera, e che essendo stata tale una volta, doveva esserlo per sempre. I Giudei non lo circoncisero per timore del Magistrato; ma egli per altro non fu meno Giudeo interiormente, e non fece neppure professione apertamente. Dipoi egli andò a Ginevra in qualità di Predicante, e primo Reggente del Collegio; e finalmente divenne quegli, che i Ginevrini chiamano Ministro.

Per il contrasto continuo che si risvegliava nel suo cuore fra la Setta di Calvino, ch' era obbligato a predicare, e la Religione Mosaica, alla quale solo credeva, stette per lungo tempo ammalato. Cadde in una profonda malinconia, ed in una mania crudele, e nell'

nell' acceſſo de' ſuoi dolori diſſe ch' egli era Giudeo. Alcuni Miniſtri vennero a viſitarlo, e procurarono di farlo rientrare in ſe ſteſſo; ma egli riſpoſe loro, che adorava ſolamente il Dio d' Iſdraelle; ch' era impoſſibile che Dio ſi cambiaſſe; che Dio non poteva aver data da ſe ſteſſo, ed impreſſa colla ſua mano una Legge per abolirla. Parlò contro il Criſtianeſimo; ma dipoi ſi diſdiſſe, e ſcriſſe una profeſſione di fede per fuggire la condanna; ma dopo averla ſcritta, la diſgraziata perſuaſione, in cui egli era, non gli permeſſe di firmarla. Il Conſigliere della Città adunò i Predicanti per ſapere coſa doveva fare di queſto diſgraziato. Il piccol numero di quei Preti opinò, che ſi doveſſe aver pietà di lui, e che biſognava piuttoſto penſare a guarire la malattia del ſuo cervello, che a punirla. Il più gran numero deciſe, che ſi doveſſe bruciare, come in fatti ſeguì. Tal caſo è del 1632. (1) Vi vogliono cent' anni di ragione e di virtù per eſpiare un ſimile giudizio.

VIII.

Storia di Simone Morino.

IL fine tragico di Simone Morino non è meno orribile di quello di Antoine. Queſto

(1) Giacobbe Spon pag. 500. e Gui Vances.

ſto disgraziato fu bruciato a Parigi nel 1663. nel tempo appunto della più gran licenza per le feſte di una Corte brillante fra gli amori ed i piaceri. Queſto era un inſenſato, che credeva aver avuto delle viſioni, e che ſpinſe tant' oltre la ſua follia, che ſi diceva inviato da Dio, ed incorporato a Gesù Criſto.

Il Parlamento lo condannò ſaviamente ad eſſere rinchiuſo ne' Pazzarelli; ed il caſo portò, che nel medeſimo Spedale vi foſſe un altro pazzo, che diceva di eſſere il Padre Eterno, ond'è che la di lui pazzia è paſſata in proverbio. Simone Morino rimaſe così ſorpreſo della follia del ſuo compagno, che riconobbe la ſua. Parve per qualche tempo rientrato nel ſuo buon ſenſo; eſpoſe il ſuo pentimento al Magiſtrato, e per ſua mala ſorte ne ottenne il perdono colla ſua liberazione.

Dopo qualche tempo ricaddè ne' ſuoi acceſſi, e dogmatizò. Il ſuo cattivo deſtino volle, che imparaſſe a conoſcere S. Sorlino Deſmarets, il quale per più meſi fu ſuo amico, ma ben preſto per geloſia di meſtiero divenne il ſuo più crudele perſecutore;

Queſto Deſmarets non era men viſionario di Morino. Le ſue prime inezie furono in veſro innocenti; queſte erano le Tragicommedie di Erigono, e di Miramo impreſſe con una traduzione de' Salmi; erano il Romanzo di Arianna, ed il Poema di Clodoveo allato all' Ufizio della Vergine meſſo in verſi; ed

ed erano delle Poesie Ditirambiche piene d' invettiva contro Omero, e Virgilio. Da questa specie di follia passò ad un' altra più seria; si scatenò contro Porto Reale, e dopo aver confessato di avere indotto delle Donne nell' Ateismo si eresse in Profeta. Egli pretese, che Dio gli avesse data colle sue mani la chiave del Tesoro dell' Apocalisse, dicendo che con questa chiave egli averebbe fatto una riforma di tutto il genere umano, e che andava a comandare un' armata di cento quaranta mila uomini contro i Giansenisti.

Non vi sarebbe stata cosa più ragionevole e più giusta, che metterlo nel medesimo alloggio, ove fu posto Simone Morino; ma come mai si sarebbe potuto immaginare, che costui potesse trovar credito appresso il Gesuita Annat Confessore del Re? Seppe costui persuadere, che Simone Morino stabiliva una Setta quasi altrettanto pericolosa quanto il Giansenismo medesimo, e finalmente dopo aver portata l' infamia fino a rendersi delatore, ottenne dal Luogotenente criminale l'ordine della cattura contro il suo disgraziato rivale. Si ardirà di dirlo? Simone Morino fu condannato ad essere bruciato vivo.

Nel condurlo al supplizio gli fu trovata in una delle sue calze una carta, nella quale domandava perdono a Dio di tutti i suoi errori; e ciò appunto doveva salvarlo; ma la sentenza era approvata, e fu eseguita senza misericordia. S Tali

Tali avventure fanno arricciare i capelli. Ed in qual Paese non si sono veduti avvenimenti così deplorabili? Gli uomini, in qualunque luogo si sieno, si scordano di esser fratelli, e si perseguitano fino alla morte. Giova sperare per consolazione del genere umano, che non ritorneranno più tali tempi orribili.

IX.

Degli Stregoni.

NEl 1748. fu bruciata una Vecchia nel Vescovado di Vusbourg convinta per Strega. Questo è un gran fenomeno nel Secolo, in cui siamo. Ma egli è possibile, che Popoli, che si vantavano di essere riformati, e di disprezzare altamente le superstizioni, che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragione, abbiano creduto a' sortilegj, abbiano fatto bruciare delle povere donne accusate per Streghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

Nell' anno 1652. una Contadina del piccolo Territorio di Ginevra, per nome Michela Chaudron, incontrò il Diavolo nell' uscire dalla Città. Il Diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impresse nel di lei labbro superiore, e nella di lei mam-

mel-

mella destra il segno, che è solito ad applicare a quelle persone, che riconosce per sue favorite. Questo sigillo del Diavolo è un piccolo neo, che rende la pelle insensibile, come l' affermano i Giurisconsulti Demonografi di quel tempo.

Il Diavolo ordinò a Michela Chaudron lo stregare due ragazze. Ella obbedì puntualmente al suo Signore. I parenti delle ragazze l'accusarono giuridicamente di diavoleria. Le ragazze furono esaminate, e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un formicolajo, e di essere ossesse. Si chiamarono i Medici, o almeno quelli che allora passavano per tali. Visitarono le Giovani, e cercarono sopra il corpo della Chaudron il sigillo del Diavolo, che il processo verbale chiama i *segni satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai lungo, lo che era già una dolorosa pena, perchè, oltre l' uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere, che i segni satanici non rendono punto insensibile. I Giudici vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz'altro questa prova infallibile; poichè cedendo la disgraziata alla violenza de' tormenti confessò tutto quello che volevano.

I Medici cercarono di nuovo il segno satanico, e lo trovarono in una macchia nera,

che era ſopra una delle ſue coſce. Approfondarono in quella l' ago; ma ſiccome i tormenti patiti nella tortura erano ſtati tanto fieri, quella povera creatura appena ſentì l' ago, e non urlò; onde fu avverato il delitto. E perchè i coſtumi principiavano a prendere una tempera più mite, non fu bruciata, che dopo di eſſere ſtata impiccata e ſtrangolata.

Tutti i Tribunali dell' Europa Criſtiana in quel tempo riſuonavano di ſentenze ſimili, e per tutto erano acceſe le fiamme per gli Stregoni ugualmente che per gli Eretici. Si rimproverava a' Turchi il non avere fra loro nè ſtregoni, nè oſſeſſi, e da queſta mancanza ſe ne induceva un ſicuro riſcontro della falſità di una Religione.

Un uomo zelante per il ben pubblico, per l' umanità, per la vera Religione ha pubblicato in uno de' ſuoi ſcritti in favore della innocenza, che i Tribunali Criſtiani hanno condannato alla morte più di centomila preteſi Stregoni. Se ſi aggiunge a tali morti giuridiche, il numero infinitamente maggiore di Eretici immolati, queſta parte del mondo apparirà un vaſto palco coperto di carnefici e di vittime, circondato da giudici, da sbirri, e da ſpettatori.

X.

X.

Della pena di morte.

E' Già gran tempo, che si è detto, che un uomo impiccato non produce alcun buon effetto, e che i castighi inventati per il bene della Società devono essere utili alla Società medesima. E' evidente, che venti ladri forti e vigorosi condannati a' lavori pubblici a vita, servono lo Stato per mezzo di un castigo, e che la loro morte non fa bene che al boja, il quale è pagato per ammazzare gli uomini in pubblico. In Inghilterra si puniscono di rado i ladri di pena di morte; ma si trasportano nelle colonie. L'istesso si fa ne' vasti Stati della Russia; e non è stata mai eseguita alcuna sentenza di morte sotto l' Impero dell' Autocratrice Lisabetta. Caterina II., che gli è succeduta con un genio molto superiore, seguita la medesima massima. I delitti non si sono punto moltiplicati per questa umanità, e accade quasi sempre, che i colpevoli relegati in Siberia vi diventino uomini dabbene. Si osserva l' istesso nelle colonie Inglesi. Questa felice mutazione ci fa maraviglia; ma non vi è cos' alcuna di più naturale. Tali condannati sono forzati ad un lavoro continuo per vivere: le occasioni del vizio mancano ove è il travaglio, essi prendono moglie, e popolano. Forzate gli uomi-

ni al lavoro, e li renderete persone oneste. Alla campagna non si commettono i gran delitti, fuori che quando vi sono troppe feste, che forzano l'uomo all' ozio, e lo conducono alla dissolutezza.

Un Cittadino Romano non era condannato a morire, che per delitti interessanti la salute dello Stato. I nostri primi Legislatori e Padroni rispettavano il sangue de' loro compatriotti; noi prodigalizziamo quello de' nostri.

E' stata per lungo tempo agitata la delicata e funesta questione, se sia permesso a' Giudici il punire di pena di morte in que' casi, ne' quali la Legge non pronunzia espressamente l'ultimo supplizio. Questa difficoltà fu solennemente dibattuta davanti l' Imperadore Arrigo IV. che giudicò (1) e decise non avere avuto, nè avere alcun giudice questo diritto.

Vi sono degli affari criminali, o imprevisti, o talmente complicati, o accompagnati da circostanze tanto bizzarre, che la Legge è stata forzata in più di un Paese a rilasciare tali casi singolari alla prudenza de' Giudici. Ma se si trova in effetto una causa, nella quale la Legge permette di far morire un accusato, che ella non ha condannato, si troveranno mille cause, nelle quali l' Umanità più forte della Legge deve risparmiare la vita

(1) Bodino de Republica lib. 3. cap. 5.

ta di quelli, che la Legge medesima ha consacrati alla morte.

La spada della Giustizia sta nelle nostre mani; ma noi dobbiamo piuttosto smussarla, che renderla più tagliente: ed il portarla nel fodero davanti a' Regi ci serve di avvertimento per tirarla fuori di rado.

Si sono veduti de' Giudici, che si compiacevano della effusione del sangue umano. Tale era Jeffrei in Inghilterra; tale era in Francia un Uomo chiamato per soprannome *Taglia-testa*. Uomini simili non erano nati per la Magistratura; la Natura li fece per esser carnefici.

XI.

Della Esecuzione delle Sentenze.

BIsogna andare alla estremità della terra. Bisogna ricorrere alle Leggi della China per vedere, quanto deve essere risparmiato il sangue degli uomini. Son più di quattro mila anni, che esistono i Tribunali di questo Impero, e sono ancora più di quattro mila anni, che non si eseguisce condanna contro un Villano all' estremità dell' Impero, senza mandare il suo processo all' Imperatore, che lo pone tre volte sotto l' esame di uno de' suoi Tribunali; dopo di che egli firma la sentenza di morte, o di permuta di pena, o

 di

esempj severi. In fine quando la giustizia inferiore ha giudicato sopra la lettera della Legge, che può essere rigorosa, il Consiglio mitiga la sentenza secondo lo spirito di tutta la Legge, che è di non immolare gli uomini senza una evidente necessità.

XII.

Della Tortura.

TUtti gli uomini essendo esposti agli attentati della violenza o della perfidia, detestano i delitti, de' quali possono esser vittime. Tutti si riuniscono a volere il castigo de' rei principali, e de' loro complici; e tutti frattanto per una pietà impressa da Dio ne' nostri cuori si elevano contro le Torture, che si fanno soffrire agli accusati per estorcerne la confessione. La Legge non li ha ancora condannati, e nell' incertezza del loro delitto li s' infligge una pena molto più orribile della morte, che li si dà, quando è certo che la meritano. Oh! io non so peranche se tu sei colpevole; per saperlo bisogna che io ti tormenti; e se sei innocente, io non purgherò le mille morti, che ti ho fatto soffrire, invece di una sola che io ti preparava. Ciascuno trema a questa idea. Io non dirò qui, che S. Agostino esclami contro la tortura nella sua *Città di Dio*. Io non

dirò,

dirò, che a Roma non si facesse subire ad altri che agli Schiavi, e che Quintiliano sovvenendosi, che gli Schiavi sono uomini, disapprovi simil barbarie.

Quando non vi fosse che una Nazione sopra la terra, che avesse abolito l'uso della tortura, se non vi sono più delitti appresso tal Nazione, che appresso un'altra, se per l'altra parte ella è più illuminata e più florida dopo questa abolizione, il suo esempio deve seguirsi da tutto il resto del Mondo intero. Tutto è dunque deciso. De' Popoli che si piccano di essere culti, non si piccheranno di essere umani? Si ostineranno essi in una pratica disumana sul pretesto solo di essere in uso? Riservate almeno questa crudeltà per degli scellerati avverati, che avranno assassinato un Padre di famiglia, o il Padre della Patria: ricercate i loro complici; ma che un giovane che avrà commesso qualche delitto, che non lascia alcuna traccia dopo di se, subisca la medesima tortura di un Parricida, non è una barbarie inutile? Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo ciò, che ne ha detto l'Autore de' Delitti e delle Pene. Devo ristringermi a desiderare, che si rilegga spesso l'Opera di questo amatore della Umanità.

XIII.

XIII.

Di alcuni Tribunali di sangue.

CHI crederebbe, che vi sia stato un Tribunale Supremo più orribile della Inquisizione costituito da Carlo Magno? Questo era il giudizio di Westfalia, altrimenti chiamato la Corte Vhemica. La severità, o piuttosto la crudeltà di questa Corte giungeva tant' oltre, che arrivava a punire di pena di morte qualunque Sassone, che avesse rotto il digiuno in Quaresima. La medesima Legge fu stabilita in Fiandra, e nella Franca-Contea sul principio del diciassettesimo Secolo.

Gli Archivj di un piccolo angolo di paese chiamato San Clodio, posto nelle più scoscese dirupi della Contea di Borgogna, conservano la sentenza ed il processo di esecuzione di un povero Gentiluomo chiamato Claudio Guillon, al quale fu tagliata la testa nel dì 28. Luglio 1629. Ridotto alla miseria, ed oppresso da una divorante fame mangiò in un giorno di magro un pezzo di carne di un cavallo, che era stato ammazzato in un prato vicino; e questo fu il suo delitto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandito una cena con una grossa spesa di pesce piuttosto che dare da mangiare a de' poveri, che mo-

morivano di fame, farebbe ftato riguardato come un uomo, che foddisfaceva a' fuoi doveri. Ecco la pronunzia della fentenza del Giudice.

„ Noi dopo aver veduto tutto il proceffo, „ e fentito il parere de' Dottori di legge, „ dichiariamo il detto Claudio Guillon giu- „ ftamente accufato, e convinto di aver por- „ tato via della carne di cavallo ammazzato „ nel prato di quefta Città, aver fatto cuo- „ cere la detta carne il dì 31. di Marzo, „ giorno di fabato, ed averla mangiata „ ec.

Che razza di Dottori di legge, che diedero il loro parere! Tali avventure fono mai fuccedute appreffo i Topinamboux, ed appreffo gli Ottentotti? La Corte Vhemica era molto orribile; ma la Corte Weftfaliana diventò ancor più terribile. Ella delegava fegretamente de' Commiffarj, che andavano fenza effere conofciuti in tutte le Città di Alemagna, prendevano delle informazioni fenza denunziarle agli accufati, li giudicavano fenza fentirli; e bene fpeffo in mancanza di carnefice il più giovane de' Giudici faceva l'uffizio di boja, ed impiccava da fe fteffo (1) il condannato. Bifognò per fottrarfi agli affaffinj di quefta Camera ottenere delle lettere di

(1) Vedete l' eccellente compendio della Storia Cronologica di Alemagna, e del diritto pubblico fotto l'anno 803.

di esenzione, e de' salvicondotti dagl' Imperatori, benchè alcune volte fossero inutili. Questa Corte di omicidiarj non fu del tutto disciolta, che da Massimiliano Primo; ella averebbe dovuto esserla nel sangue de' Giudici. Il Tribunale de' Dieci a Venezia era in confronto di questa un istituto di misericordia.

Quali idee triste non risvegliano tali orrori, e tanti altri simili? Si può abbastanza piangere sopra la natura umana? Vi sono stati de' casi, in cui è bisognato vendicarla.

XIV.

Della differenza delle Leggi politiche, e delle Leggi naturali.

Io chiamo Leggi naturali quelle, che la natura indica in tutti i tempi a tutti gli uomini per la conservazione di quella giustizia, che la natura (che che alcuni ne dicano) ha impressa ne' nostri cuori. Il furto, la violenza, l' omicidio, la ingratitudine verso i benefattori, lo spergiuro commesso per nuocere, e non per soccorrere un innocente, la cospirazione contro la propria Patria, sono per tutto de' delitti evidenti, più o meno severamente castigati, ma sempre giustamente.

Io chiamo Leggi politiche quelle Leggi fatte secondo il bisogno presente, o per render

der più solida la potestà , o per prevenire degl' infortunj.

Si teme, che il nemico non riceva delle notizie da una Città. Si chiudono le porte, si proibisce ad ognuno l'uscir fuora da' ripari sotto pena di morte.

Si teme una Setta nuova, che simulando in pubblico obbedienza a' Sovrani cabalizza secretamente la sua sottrazione a tale obbedienza; che predica, che tutti gli uomini sono eguali per sottometterli egualmente a' suoi nuovi riti; che in fine sotto pretesto che sia meglio obbedire a Dio che agli uomini, e che la Setta dominante sia piena di superstizioni e di cerimonie ridicole, vuole distruggere quel che è sacrosanto nello Stato. Si delibera la pena di morte contro coloro, che col dogmatizzare pubblicamente in favore di tal Setta, possono incitare il Popolo ad una sollevazione.

Due ambiziosi disputano un Trono: il più forte se ne impadronisce, e delibera la pena di morte contro i partigiani del più debole. I Giudici diventano gli strumenti della vendetta del nuovo Sovrano, e gli appoggi della sua autorità. Chiunque avesse avuto delle relazioni con Carlo di Lorena a tempo di Ugo Capetò, era in pericolo di essere condannato alla morte, se a caso non fosse stato potente.

Allorchè Riccardo Secondo omicida di due suoi

suoi Nipoti fu riconosciuto Re d' Inghilterra, il Grand Jury fece squartare il Cavaliere Guglielmo Colinburn colpevole di avere scritto a un amico del Conte di Richemont, che faceva in quel tempo una leva di truppe, e che regnò dipoi sotto nome di Enrico Settimo. Si trovarono due linee scritte di sua mano, che erano molto ridicole; e tanto bastò per far morire quel Cavaliere con un orribile supplizio. Le storie son piene di simili esempj di giustizia.

Il diritto delle rappresaglie è ancora una di quelle Leggi ricevute dalle Nazioni. Il vostro nemico ha fatto impiccare uno de' vostri bravi Capitani, che ha difeso per qualche tempo un piccolo Castello rovinato contro un' intera armata. Uno de' suoi Capitani cade nelle vostre mani: voi lo stimate un uomo virtuoso, e lo amate, ma lo fate impiccare per rappresaglia. Voi dite: questa è la Legge; che è lo stesso che dire, che se il vostro nemico si è imbrattato di un enorme delitto, bisogna che voi ne commettiate un altro.

Tutte queste Leggi di una politica sanguinaria non hanno che un tempo, e non sono vere Leggi, perchè sono passeggiere. Elle si assomigliano alla necessità, in cui qualche volta si son trovati gli uomini per un' estrema fame a mangiare degli uomini. Non se ne mangia più da che vi è del pane.

XV.

XV.

Del delitto di alto tradimento. Di Tito Oates, e della morte di Agostino di Thou.

SI chiama alto tradimento un attentato contro la Patria, o contro il Sovrano, che la rappresenta. Chi commette tale attentato, è riguardato come un Parricida. Dunque un attentato simile non deve estendersi fino a que' delitti, che non si approssimano al parricidio. Poichè se voi trattate come un alto tradimento un furto commesso in una casa dello Stato, una concussione, o un discorso sedizioso, voi diminuite quell' orrore, che deve ispirare il delitto di alto tradimento, di lesa Maestà.

Non bisogna, che vi sia niente di arbitrario nella idea, che si forma de' gran delitti. Se voi mettete un furto fatto ad un Padre dal suo figlio, una imprecazione di un figlio contro suo Padre, nel rango de' parricidj, voi rompete i legami dell' amor filiale. Il figlio non riguarderà più suo padre, che come un padrone terribile. L' eccesso nelle Leggi tende alla distruzione delle Leggi.

Ne' delitti ordinarj la Legge d' Inghilterra è favorevole all' accusato; ma in quelli di alto tradimento gli è contraria. Il Gesuita Tito Oates essendo stato interrogato giuridicamente nella Camera de' Comuni, ed avendo

do asserito con giuramento di non avere altro da dire, accusò dipoi il Segretario del Duca di York, successivamente Jacopo II., e molte altre persone di alto tradimento, e fu ricevuta la di lui delazione. Egli giurò da prima avanti il Consiglio del Re di non aver veduto punto quel Segretario; e dipoi giurò di averlo veduto. Non ostante queste contrarietà e queste contraddizioni, il Segretario sofferse il supplizio.

Questo medesimo Oates, ed un altro Testimonio deposero, che cinquanta Gesuiti avevano fatto un complotto per assassinare il Re Carlo Secondo, e che essi avevano veduto le commissioni del Padre Oliva Generale de' Gesuiti per gli Uffiziali, che dovevano comandare un' armata di ribelli. Questi due Testimonj bastarono per far strappare il cuore a più accusati, e battergliene nelle guancie. Ma di grazia il deposto di due Testimonj serve per far morire quelli, che a loro piace? Bisogna almeno, che vi sieno prove, che tali delatori non sieno furfanti, avverati, e che non depongano di cose improbabili.

E' però certo, che se due de' più intatti Magistrati del Regno accusassero un uomo di aver cospirato col Muphti per circoncidere tutto il Consiglio di Stato, il Parlamento, la Camera de' Conti, l' Arcivescovo, e la Sorbona; si crederebbe piuttosto che questi due

Magistrati fossero impazziti, che prestar fede al loro deposto, benchè giurassero di aver veduto le Lettere del Muphti. Il supporre, che il Generale de' Gesuiti facesse la leva di un' armata in Inghilterra, era tanto stravagante, quanto sarebbe il credere che il Muphti volesse mandare a circoncidere la Corte di Francia. Fu nondimeno per mala sorte creduto a Tito Oates, perchè non vi fosse alcuna sorte di follia atroce, che non fosse entrata nel capo degli uomini.

Le Leggi d' Inghilterra non riguardano come colpevoli di una cospirazione quelli, che la sanno, e non la rivelano. Suppongono il delatore tanto infame, quanto il cospiratore è colpevole. In Francia sono puniti di morte quelli che sanno una cospirazione, e non la denunziano. Luigi XI., contro il quale spesso si cospirava, promulgò questa Legge terribile. Un Luigi XII., un Errico IV. non l'avrebbero mai immaginata.

Una simile Legge non solamente forza un uomo dabbene ad essere delatore di un delitto, che potrebbe prevenire con de' saggi consigli, e colla sua fermezza, ma ella lo espone ancora ad essere punito come calunniatore, perchè può succedere, che i congiurati prendano tali misure da non potere esser convinti.

Tale fu precisamente il caso del rispettabile Agostino di Thou Consigliere di Stato, figlio

glio del solo buono Istorico, di cui la Francia poteva vantarsi, uguale a Guicciardino per i suoi lumi, e forse superiore per la sua imparzialità.

La cospirazione era tramata molto più contro il Cardinale di Richelieu, che contro Luigi XIII. Non si trattava punto di dar nelle mani de' nemici la Francia; poichè il fratello del Re, principale autore di tal complotto, non poteva avere questo fine per esser egli erede presuntivo, non essendovi fra lui ed il Trono, che un fratello maggiore spirante, e due figli in fasce.

Di Thou non era colpevole nè davanti a Dio, nè davanti agli uomini. Uno degli Agenti dell' unico fratello del Re, del Duca di Bouillon Principe Sovrano di Sedan, e del grande Scudiere d' Effiat St. Mars, aveva comunicato a voce il piano del complotto al Consigliere di Stato. Questi andò a trovare il gran Scudiere St. Mars, e fece quanto potette per distornarlo da tale impresa con dimostrargliene le difficoltà. Se egli avesse denunziato i cospiratori, non avrebbe avuta alcuna prova contro di loro, e sarebbe stato ripulsato dalla negativa dell' Erede presuntivo della Corona, da quella di un Principe Sovrano, da quella del Favorito del Re, e finalmente dalla esecrazione pubblica; sicchè si esponeva ad esser punito come un vile calunniatore.

Il Cancelliere Seguier se ne persuase nel confronto fatto di Thou col gran Scudiere. In questo disse Thou a St. Mars queste precise parole: *Ricordatevi, Signore, che non è passato alcun giorno, che io non vi abbia parlato di questo trattato per dissuadervene*. St. Mars confessò questa verità. Di Thou dunque meritava una ricompensa, anzichè la morte nel tribunale della equità umana. Meritava almeno, che il Cardinale di Richelieu lo risparmiasse; ma l'umanità non era la sua virtù. Questo caso è qualche cosa di più del *summum jus summa injuria*. La sentenza di morte di questo uomo dabbene porta, *per avere avuta cognizione e partecipazione delle dette cospirazioni:* ma non dice per non averle rivelate. Pare che sia delitto la scienza di un delitto, e che sia degno di morte chi ha tale scienza per avere degli occhi e degli orecchi. Tutto ciò che si può dire di tal sentenza si è, che essa non fu proferita per giustizia, ma da de' Commissarj. La lettera della Legge era precisa. Appartiene non solamente a' Giureconsulti, ma a tutti gli uomini giudicare, se lo spirito della Legge fosse, o no pervertito. E' bensì una trista contraddizione il vedere, che un piccolo numero di uomini faccia morire come delinquente colui, che tutta una Nazione giudica innocente.

XVI.

XVI.

Della Rivelazione per la Confessione.

JAurigny, e Baldassarre Gerard assassini del Principe di Orange Guglielmo I., il Domenicano Jacopo Clement, Chatel, Ravaillac, e tutti gli altri parricidi di quel tempo si confessarono prima di commettere i loro delitti. Il fanatismo in quei secoli deplorabili era arrivato a un tale eccesso, che la Confessione era un obbligo di più a rendere consumata la loro scelleratezza; la quale diventava sacrá, perchè la Confessione era un Sacramento.

Strada medesimo dice, che Jaurigny *non ante facinus aggredi sustinuit, quam expiatam nexis animam apud Dominicanum Sacerdotem cœlesti Pane firmaverit*. Jaurigny non osò intraprendere tal atto senza aver fortificato col „ Pane celeste la sua anima purgata colla „ confessione a' piedi di un Domenicano. „

Si vede dall'esame di Ravaillac, che questo sfortunato uscendo da' Pasticcieri per volere entrare ne' Gesuiti, si era indirizzato al Gesuita di Aubignì; a cui dopo avergli parlato di molte apparizioni, che aveva avute, mostrò un coltello, nella lama del quale era impresso un cuore, ed una croce, dicendo al Gesuita queste precise parole: *Questo cuore*

indica, che il cuore del Re deve esser portato a fare la guerra agli Ugonotti.

Forse se il Gesuita di Aubigni avesse avuto tanto di zelo e di prudenza per far sapere al Re queste parole, forse se egli avesse dipinto l'uomo che le aveva pronunziate, il migliore de' Regi non sarebbe stato assassinato.

Il di venti di Agosto dell'anno 1610. tre mesi dopo la morte di Enrico IV. le di cui ferite toccavano il cuore di tutti i Francesi, l'Avvocato Generale Servin richiese i Gesuiti a sottoscrivere i seguenti quattro articoli.

1 Che il Concilio è superiore al Papa.

2 Che il Papa non può privare il Re di alcuno de' suoi diritti per mezzo della scomunica.

3 Che gli Ecclesiastici sono del tutto soggetti al Re come gli altri.

4 Che un Prete, che scuopre in Confessione una cospirazione contro il Re e lo Stato, deve rivelarla a' Magistrati.

Il dì 22. il Parlamento fece un decreto, col quale proibiva a' Gesuiti il fare le Scuole prima di aver firmato i predetti quattro articoli. Ma la Corte di Roma era allora sì potente, e quella di Francia tanto debole, che questo decreto rimase inutile.

E' da osservarsi per altro, che mentre la Corte di Roma non voleva, che si rivelasse

la

la Confessione quando si trattava della vita de' Sovrani, obbligava i Confessori a denunziare agl' Inquisitori coloro, che fossero accusati in Confessione dalle loro penitenti di averle sedotte, e di averne abusato. Paolo IV., Pio IV., Clemente VIII., Gregorio XV. ordinarono queste rilevazioni. Questa era un' insidia molto imbarazzante per i Confessori, e per le penitenti, ed era il fare di un Sacramento un registro di delazioni, ed anche di sacrilegj. Poichè secondo gli antichi Canoni, e specialmente per disposizione del Concilio Lateranense tenuto sotto Innocenzio III. ogni Prete che rivela una Confessione di qualunque natura si sia, deve essere interdetto, e condannato ad un carcere perpetuo.

Ma vi è anche di peggio. Quattro Papi nel 16. e 17. secolo ordinano la rivelazione di un peccato d'impurità, e non permettono quella di un parricidio. Una donna confessa o suppone nel Sacramento avanti un Carmelitano, che un Francescano l' ha sedotta; il Carmelitano deve denunziare il Francescano. Un assassino fanatico credendo servire Iddio nell'ammazzare il Principe, va a consultare un Confessore sopra questo caso di coscienza; il Confessore diviene sacrilego, se salva la vita al suo Sovrano.

Una simile contraddizione assurda ed orribile è una fatale conseguenza della continua opposizione, che regna da tanti secoli fra le

Leggi Ecclesiastiche, e le Leggi Civili. Il Cittadino si trova in cento occasioni stretto fra il sacrilegio, ed il delitto di alto tradimento, e le regole del bene e del male sono seppellite in un caos, da cui non si sono per anche tratte fuori.

La confessione de' suoi falli è stata autorizzata in ogni tempo appresso quasi tutte le Nazioni. Ognuno si accusava ne' misteri di Orfeo, d'Iside, di Cerere, di Samotracia. Gli Ebrei facevano la confessione de' loro peccati nel giorno della espiazione solenne, e mantengono tuttavia questo uso. Un penitente sceglie il suo Confessore, il quale diviene a vicenda suo penitente, e ciascuno dopo l'altro riceve dal suo compagno trentanove colpi di sferza nel tempo che recita tre volte la formola di confessione consistente in tredici parole, e che per consequenza non articola cos' alcuna di particolare.

Alcuna di queste confessioni non entrò giammai ne' dettagli, nè servì di pretesto a consultazioni segrete, che alcuni penitenti fanatici hanno fatto qualche volta per aver diritto di peccare impunemente; ma questo metodo è pernicioso, perchè corrompe una salutare istituzione. La Confessione, che era il più gran freno de' delitti, è più volte divenuta ne' tempi di sedizione e di turbolenze un incoraggimento al delitto medesimo; ed è probabile, che per tutte queste ragioni

tante

tante Società Cristiane abbiano abolito una pratica così santa, la quale sia sembrata loro tanto pericolosa quanto utile.

XVII.

Della falsa Moneta.

IL delitto di falsificare la moneta è considerato come delitto di alto tradimento di secondo grado, e con giustizia; poichè è l' istesso il tradire lo Stato, che il rubare a tutti i particolari dello Stato. Si domanda, se un Negoziante, che fa venire delle verghe di America, e le converte in buona moneta coniata in casa sua propria, sia colpevole di alto tradimento, e se meriti la morte? In quasi tutti i Regni vien condannato all' ultimo supplizio; eppure egli non ha rubato ad alcuno; anzi ha fatto il bene dello Stato, mentre gli ha procurato una più gran circolazione di specie. Ma egli si è arrogato il diritto del Sovrano, ed ha rubato quel piccol lucro, che il Re ricava sopra la moneta. Egli ha fabbricato specie buone, ma espone i suoi imitatori alla tentazione di farne delle cattive. La morte certamente è troppo. Io ho conosciuto un Giureconsulto che voleva, che si condannasse un simil colpevole, come un uomo abile ed utile, a lavorare alla Zecca del Re co' ferri a' piedi.

XVIII.

XVIII.

Del furto domestico.

NE' Paesi, ove un piccolo furto domestico è punito colla morte, tal castigo sproporzionato non è egli dannosissimo alla Società? Non è egli ancora un invito a rubare? Poichè se succede, che un Padrone dia in mano della Giustizia il suo Servitore per un furto leggiero, e che questo disgraziato sia punito della pena di morte, tutto il vicinato prende in orrore questo Padrone; ed allora si sente, che la natura è in contraddizione colla Legge, e che per conseguenza la Legge non vale niente.

Che succede dunque? I derubati non volendo tirarsi addosso l'obbrobrio, si contentano di mandare fuori della loro Casa i loro Servitori, e questi vanno a rubare altrove, e si accostumano a' latrocinj. Essendo la pena di morte la medesima per un piccolo latrocinio, che per un furto considerabile, è evidente, che cercheranno di rubare molto.

Ma se la pena è proporzionata al delitto, se il Ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il Padrone allora lo denunzierà senza scrupolo; la denunzia sarà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Tutto coincide a provare questa verità, che una Legge rigorosa produce talvolta i delitti.

XIX.

XIX.

Del Suicidio.

IL famoso Du Verger di Hauranne Abate di S. Cirano, riguardato come il fondatore di Porto-Reale, scrisse verso l'anno 1608. un trattato sopra il Suicidio (1), ch'è divenuto uno de' libri più rari dell' Europa.

„ Il Decalogo, dice egli, comanda il non „ ammazzare. L' omicidio di se stesso pare „ essere compreso in questo precetto, ugual- „ mente che l' omicidio del prossimo. Ma „ se vi sono de' casi, ne' quali è permesso di „ ammazzare il suo prossimo, vi sono pari- „ mente de' casi, ne' quali è permesso di „ ammazzare se stesso. „

„ Non si deve attentare alla propria vita, „ che dopo aver consultata la ragione. L' „ autorità pubblica sostituita in luogo di Dio „ può disporre della nostra vita. La ragio- „ ne dell' uomo è un raggio dell' Eterna Lu- „ ce, e può essere in luogo della ragione „ di Dio. „

S. Cirano estende tanto questo argomento, che si può prendere per un puro sofismo. Ma quando egli viene alla spiegazione, ed a' de-

(1) Fu impresso in 12. a Parigi appresso Toussaints di Brai nel 1609. con privilegio del Re: deve essere nella Biblioteca di Sua Maestà.

a' dettagli, si rende più difficile il rispondergli. „ Si può, dic' egli, ammazzarsi per il „ bene del suo Principe, della sua Patria, e „ de' suoi Parenti. „

Non si potevano in effetto condannare i Codri, ed i Curzj. Non vi è stato alcun Sovrano, che abbia ardito di punire la famiglia di un uomo, che si fosse sacrificato per lui; che dico io? che non abbia quella piuttosto ricompensata. San Tommaso avanti S. Cirano aveva detto la cosa medesima. Ma non vi è bisogno nè di Tommaso, nè di Bonaventura, nè di Hauranne per sapere, che un uomo che muore per la sua Patria, è degno de' nostri elogj.

L' Abate di S. Cirano concluse ch' era permesso di fare per se ciò, ch' era bene di fare per un altro. Sappiamo abbastanza ciò ch' è stato allegato in Plutarco, in Seneca, in Montagne, ed in cento altri Filosofi in favore del Suicidio. Io non pretendo già fare l' apologia di un' azione; che le Leggi condannano; ma nè l' antico Testamento, nè il nuovo hanno proibito all' Uomo l' uscire di vita quando non può più sopportarla. Non vi è Legge Romana che condanni la morte di se stesso. All' incontro vi è la Legge dell' Imperator Marco Antonino, che non fu mai revocata, ed eccone il disposto di essa.

(1) „ Che se vostro Padre, o il vostro „ Fra-

(1) *Cod. de bonis eorum qui sibi mortem. L. 3. ff. cod.*

", Fratello senza essere prevenuto da alcun
" delitto si ammazzi, o per sottrarsi a' dolori,
" o per noja della vita, o per disperazione,
" o per demenza, il suo testamento sia va-
" lido, e succedano ad esso gli Eredi inte-
" stati. "

Malgrado questa Legge umana de' nostri Maestri noi rendiamo infame la memoria di colui, che si è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi, disonoriamo la sua famiglia. Noi punischiamo il figlio di aver perduto il Padre, e la Vedova di esser rimasta priva del suo Marito. Si confiscano ancora i beni del morto, ch'è l'istesso che rapire il patrimonio de' viventi, a' quali appartiene. Tal costume, e molti altri ancora, è derivato dal nostro Diritto Canonico, che priva della sepoltura chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conclude, che non si può succedere nella eredità di un uomo, che si giudica non avere diritto a' beni del Cielo. Il Diritto Canonico al titolo *de pœnitentia* assicura, che Giuda commesse un peccato più grande nello strangolarsi, che nel vendere il Nostro Signore Gesù Cristo.

XX.

XX.

Di una specie di mutilazione.

SI trova nel Digesto una Legge (1) di Adriano, che determina pena di morte contro i Medici, che fanno degli Eunuchi, o levandogli i testicoli, o infrangendogli. Si confiscavano ancora per disposizione di questa Legge i beni di quelli, che si facevano in tal forma mutilare. Si sarebbe potuto punire Origene, che si sottopose a questa operazione per aver interpetrato rigorosamente questo passo di S. Matteo: *Beati quelli che si sono castrati per il Regno de' Cieli*.

Le cose cambiarono di aspetto sotto i successivi Imperatori, che adottarono il lusso Asiatico, e specialmente nel basso Impero di Costantinopoli, ove si videro degli Eunuchi diventar Patriarchi, e Comandanti di Armata.

Oggigiorno si accostuma a Roma il castrare i fanciulli per renderli degni di esser Musici del Papa, di maniera che *castrato, e musico del Papa* sono diventati sinonimi. Non è molto tempo, che si vedeva a Napoli a lettere di scatola scritto sopra la porta di certi Barbieri: *qui si castrano maravigliosamente i putti*.

XXI.

(1) *Ad L. Corneliam de Sicariis.*

XXI.

Della confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato.

E' Massima ricevuta nel Foro: *chi confisca il corpo, confisca i beni;* massima ch' è in vigore ne' Paesi, ove l'uso è sostituito alla Legge. Ond'è, che vi si fanno morire di fame i figliuoli di quelli, che hanno volontariamente terminato i loro tristi giorni, come i figliuoli degli Omicidi. Così una famiglia intera è punita in tutti i casi per il fallo di un solo uomo.

In tal guisa sono costretti a mendicare il loro pane la moglie ed i figli di colui, che sarà stato condannato alla galera a vita per una sentenza arbitraria, o per aver dato ricetto in casa sua a un Predicante, o per aver ascoltato il suo discorso in qualche caverna, o in qualche deserto. (1)

Una tale Giurisprudenza, che consiste a rapire il nutrimento agli orfani, e a dare ad un uomo le altrui sostanze, fu incognita in tutto il tempo della Repubblica Romana. Silla la introdusse nelle sue proscrizioni; ma bisogna confessare, che una rapina inventata da Silla

(1) Vedete l'Editto del 1724. 14. di Maggio, pubblicato a sollecitazione del Cardinale di Fleury, e rivisto da lui.

Silla non era un esempio da seguitarsi. Una tal Legge, che sembrava dettata dalla disumanità ed avarizia, non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buono Imperadore Trajano, nè dagli Antonini, de' quali tutte le Nazioni pronunziano il nome con rispetto e con amore. Sotto Giustiniano finalmente la confiscazione non ebbe luogo, che nel delitto di lesa Maestà.

Pare che ne' tempi dell' Anarchia feudale i Principi ed i Signori non essendo troppo ricchi, cercassero ad aumentare il loro tesoro per mezzo delle condanne de' loro Sudditi, e che si facessero un' entrata del delitto. Le Leggi essendo appresso loro arbitrarie, ed ignorata la Giurisprudenza Romana, prevalsero i costumi, o bizzarri, o crudeli. Ma oggigiorno, che la potenza de' Sovrani è fondata sopra ricchezze immense e sicure, il loro tesoro non ha bisogno d' ingrossarsi co' deboli avanzi di una disgraziata famiglia; e per l' ordinario son dati al primo che li domanda. Ma ha diritto un Cittadino d' ingrassarsi co' resti del sangue di un altro Cittadino?

La confiscazione non è ammessa in que' Paesi, ove si è stabilito il Diritto Romano, fuori che nel distretto del Parlamento di Tolosa. Non è neppure ammessa in alcuni Paesi costumieri, come il Borbonese, il Berri, il Maine, il Poitou, la Brettagna, o almeno essa rispetta gl' immobili. Era già stabilita a Ca-

Calais, ma gl' Inglesi l' abolirono quando ne divennero padroni. E' cosa strana, che gli abitanti della Capitale vivano sotto una Legge più rigorosa di quella, sotto la quale vivono gli abitanti delle piccole Città. Ma tutto questo prova, che la Giurisprudenza è stata per l' ordinario stabilita a caso, senza regolarità, senza uniformità, nella stessa guisa appunto, che si eriggono i tugurj in un Villaggio.

Chi crederebbe, che nell' anno 1673. nel più bel secolo della Francia, l'Avvocato Omero Talon avesse parlato in pieno Parlamento sul proposito di una Damigella di Canillac? (1)

,, Nel Cap. 13. del Deuteronomio Dio ,, disse: Se tu ti ritrovi in una Città, ed in ,, un luogo, ove regni l'idolatria, metti tut- ,, to a fil di spada senza eccezione. di età, ,, di sesso, e di condizione. Raccogli nelle ,, pubbliche Piazze tutte le spoglie della Cit- ,, tà, bruciala tutta intera colle sue spoglie, ,, che non vi resti di questo luogo di abo- ,, minazione, che un monte di cenere. In ,, una parola fanne un sacrifizio al Signore, ,, e guarda che non resti nelle tue mani niu- ,, na cosa di quello luogo esecrando. ,,

,, Ancora nel delitto di lesa Maestà il Re ,, era padrone de' beni, ed i figliuoli ne ri- ,, manevano privi. Essendo stato processato ,, Nabot, *quia maledixerat Regi*, il Re A- ,, chab s' impossessò della sua eredità. David

(1) Giornale del Palazzo tom. 1. pag. 444.

„ avvisato, che Miphibozeth era intruso nel-
„ la ribellione, diede tutti i suoi beni a Si-
„ ba, che ne fu il Delatore: *tua sunt omnia,*
„ *quæ fuerunt Miphibozeth*. „

Si tratta di sapere chi succederà ne' beni della Damigella di Canillac, beni altra volta confiscati sopra il di lei Padre, e concessi dal Re ad una Guardia del Tesoro Reale, e successivamente dati dalla Guardia del Tesoro Reale alla Testatrice. In questa Causa di una figlia di Auvergne un Avvocato generale si prevale del fatto di Achab Re di una parte della Palestina, che confiscò la Vigna di Nabot, dopo avere assassinato il Proprietario colla spada della Giustizia; azione abominevole ch' è passata in proverbio per ispirare agli uomini l' orrore dell' usurpazione. Certamente la Vigna di Nabot non aveva alcun rapporto coll' eredità della Damigella di Canillac. Il Parricidio e la confiscazione de' beni di Miphibozeth nipote del Re Saul, e figlio di Gionata amico e protettore di David, non hanno un' affinità maggiore col Testamento di questa Damigella.

Dagli uomini appunto stimati nella loro sfera è stata trattata la Giurisprudenza con una simile pedanteria, con tali citazioni fuor di proposito, con una ignoranza de' primi principj della natura umana, e con tali pregiudizj mal concepiti, e male applicati. *Si lascia a' Lettori il dire da per se stessi ciò ch'è superfluo, che se li dica.*

XXII.

XXII.

Della procedura criminale, e di alcune altre forme.

SE un giorno Leggi umane mitigassero in Francia alcuni usi troppo rigorosi, senza render per altro più frequenti i delitti; si potrebbe sperare di avere ancora qualche riforma di procedura negli articoli, ne' quali i Compilatori hanno mostrato un zelo troppo severo. Pare che l'Ordinanza criminale in molti punti non sia stata diretta, che alla perdita degli accusati. Questa è la sola Legge, che sia uniforme in tutto il Regno. Ma non dovrebbe ella essere ancora tanto favorevole all' innocente, quanto terribile al reo? In Inghilterra una semplice cattura fatta male a proposito è riparata dal Ministro, che l' ha ordinata. Ma in Francia un innocente, ch'è stato posto nelle carceri, che ha sofferto la tortura, non ha la consolazione di sperare la risazione di alcun danno contro veruna persona. Egli resta disonorato per sempre nella Società. L' innocente disonorato! e perchè? perchè egli è stato torturato! dovrebbe piuttosto eccitare la pietà ed il rispetto. La ricerca de' delitti esige de' rigori; questa è una guerra, che la giustizia umana fa alla malignità: ma anche nella guerra si usa della generosità e della compassione. Il bravo guerriero è compassionevole; e l' uomo di

Legge deve esser barbaro?

Confrontiamo solamente qui in alcuni punti la procedura criminale de' Romani colla nostra.

Appresso i Romani i Testimonj erano sentiti pubblicamente presente l' accusato, il quale poteva risponderli, interrogargli da se stesso, o porli davanti un Avvocato. Questa procedura era nobile e franca, e respirava la magnanimità Romana.

Appresso di noi tutto si fa segretamente. Un sol Giudice col suo Cancelliere sente ciaschedun testimone l' un dopo l' altro. Una pratica simile stabilita da Francesco I. fu autorizzata da' Commissarj, che compilarono l' Ordinanza di Luigi XIV. nel 1670. Uno sbaglio solo ne fu la causa.

Nel leggere il titolo del Codice *de Testibus* si credè, che quelle parole (1) *testes intrare judicii secretum* significassero, che i testimonj dovessero interrogarsi in segreto. Ma *secretum* significa qui il banco del Giudice. *Intrare secretum*, per dire, parlare segretamente, non sarebbe latino. Questo fu un solecismo, che fece parte della nostra Giurisprudenza.

I Testimonj sono per l' ordinario della lega del Popolo, ed a' quali il Giudice rinchiuso con loro può far dire quello che vuole. Tali testimonj sono sentiti per la seconda volta in segreto; e se dopo questo esame si ritrattano ne' loro deposti, o se son varj nelle

(1) Vedete Bornier tit. 6. art. 11. delle informazioni.

nelle circostanze essenziali, sono puniti come falsi testimonj. E perciò un uomo semplice, che non sa esprimersi, ma avendo il cuore retto, e sovvenendosi, ch' egli ha detto troppo, o troppo poco, che ha male inteso il Giudice, o che il Giudice lo ha male inteso, è costretto sovente a sostenere una falsa testimonianza dal solo timore di essere trattato come testimone falso, e punito come uno scellerato, se volesse revocare per un principio di giustizia ciò che ha deposto.

Se fugge, si espone ad essere condannato, o sia stato, o non sia stato provato il delitto. Alcuni Giurisconsulti, per dire il vero, hanno sostenuto, che il contumace non debba essere condannato, se non è chiaramente provato il delitto. Ma altri Giurisconsulti meno illuminati, e forse più seguitati, sono stati di contraria opinione. Essi hanno avuto il coraggio di sostenere, che la fuga dell'accusato era una prova del delitto; che il disprezzo, che dimostrava per la Giustizia nel ricusare di comparire, meritava l'istesso castigo, che s' egli fosse convinto. In tal forma secondo la setta de' Giurisconsulti, che il Giudice averà abbracciata, l' innocente sarà assoluto o condannato.

E' un grande abuso della Giurisprudenza Francese il prendere il più delle volte per Legge i delirj e gli errori alcune volte crudeli di uomini senza suffragio, che hanno dato i loro sentimenti per Leggi.

 Sot-

Sotto il Regno di Luigi XIV. si fecero due Ordinanze, che sono uniformi in tutto il Regno. Nella prima, che ha per oggetto la procedura civile, è proibito a' Giudici il condannare in materia civile, quando la domanda non è provata; ma nella seconda, che regola la procedura criminale, non si dice che per mancanza di prove l'accusato sia licenziato. Cosa strana! la Legge dice che un uomo, contro di cui è mosso un giudizio civile per un credito, non sia condannato, se non nel caso che resti giustificato il debito; ma se si tratta della vita, si riduce ad una controversia forense il sapere, se si deve condannare il contumace, quando il delitto non è provato; e la legge nulla risolve.

Quando l'Accusato ha preso la fuga, voi cominciate dal prendere ed inventariare tutti i suoi beni, e non aspettate che il processo sia terminato. Voi non avete per anche alcuna prova; voi non sapete ancora, s' egli sia innocente o colpevole; e voi cominciate da fargli soffrire delle spese immense?

Questa è una pena, dite voi, colla quale va punita la sua disobbedienza al mandato di cattura. Ma non lo forza a questa disobbedienza l'estremo rigore della vostra pratica criminale?

E' accusato un uomo di un delitto? Voi lo ponete subito in una carcere orribile; non gli permettete la comunicazione con alcuna persona; lo caricate di ferri, come se lo ave-

ste

ste di già giudicato colpevole. I testimonj, che depongono contro di lui, sono esaminati in segreto. Esso non li vede, che un momento al confronto: avanti di sentire i loro deposti deve allegare i mezzi delle repulse, ch' egli ha contro di loro, e bisogna circostanziarli: bisogna che nel medesimo istante nomini tutte le persone, che possono verificare tali mezzi; e non è più ammesso alle ripulse dopo la lettura de' deposti. S' egli mostra a' Testimonj, o che hanno esagerato alcuni fatti, o che ne hanno omessi alcuni altri, o che si sono ingannati ne' loro dettagli, il timore del supplizio li farà persistere nel loro spergiuro. Se i testimonj depongono differentemente da quello, che l' accusato ha detto ne' suoi esami sopra alcune circostanze, ciò servirà a' Giudici o ignoranti, o prevenuti per condannare un innocente.

Qual è quell' uomo, che non sia spaventato da una tal procedura? qual è l' uomo giusto, che possa assicurarsi di non soccombervi? O Giudici! volete voi che l' innocente accusato non prenda la fuga? facilitategli i mezzi di difendersi.

La Legge pare, che obblighi il Magistrato a portarsi verso l' accusato piuttosto da nemico, che da Giudice. Il Giudice è padrone di ordinare (1) il confronto dell' accusato col testimone, o di ometterlo. Come una

(1) *E se il bisogno lo richiede, confrontare;* dice l'Ordinanza del 1760. art. 1. tit. 15.

cosa tanto necessaria, quanto è il confronto, può essere arbitraria?

Pare che l'uso in questo punto sia contrario alla Legge ch'è equivoca. Vi è stato sempre il confronto; ma il Giudice non confronta sempre tutti i testimonj, omette il più delle volte quelli, che secondo lui non aggravano considerabilmente l'accusato: mentre quel testimone, che non ha deposto contro l'accusato nell'informativo, può deporre in suo favore nel confronto. Il testimone può essersi scordato di alcune circostanze favorevoli all'accusato; il Giudice ancora può non aver sentito il valore di tali circostanze, ed aver perciò tralasciato di scriverle. E' dunque importantissimo, che si confrontino tutti i testimonj coll'accusato, e che tal confronto non sia arbitrario.

Se si tratta di un delitto, l'accusato non può avere Avvocato; prende allora il partito della fuga, ed a questa lo incitano tutte le massime del Foro. Ma se fugge, può essere condannato tanto nel caso di delitto provato, che di delitto non provato. Un uomo pertanto, a cui si domanda il pagamento di un credito, non può essere condannato se non nel caso che sia giustificato il suo debito; laddove trattandosi della vita, può essere condannato nel caso che non sia provato il delitto. Dunque la Legge avrebbe stimato più la roba che la vita? O Giudici! consultate il pietoso Antonino, ed il buon Trajano; essi

essi proibiscono la condanna degli assenti (1).

Ma che! la vostra Legge permette, che un concussionario, un fallito fraudolento abbia ricorso al ministero di un Avvocato, ed un uomo di onore è privato di tal soccorso? Se vi può essere una sola occasione, in cui un innocente si giustificherebbe col ministero di un Avvocato, non è egli chiaro, che la Legge che lo priva è ingiusta?

Il primo Presidente di Lamoignon diceva contro tal Legge „ che l' Avvocato, o il „ Consiglio da darsi agli accusati non è un „ privilegio accordato dalle Ordinanze, nè „ dalle Leggi; ma una libertà acquistata per „ il diritto naturale, che è più antico di tut„ te le Leggi umane. La natura insegna ad „ ogni uomo, che egli deve ricorrere a' lu„ mi altrui, quando non ne ha tanti per con„ dursi da se stesso, e domandar soccorso, se non „ si sente bastantemente forte per difendersi. „ Le nostre Ordinanze hanno tolto agli accu„ sati tanti vantaggi, che è ben giusto di con„ servar loro ciò che li resta, e principal„ mente l' Avvocato, che ne fa la parte la „ più essenziale. Che se si vuole paragonare „ la nostra procedura a quella de' Romani, „ e delle altre Nazioni, si troverà che la „ più rigorosa è quella, che si osserva in „ Francia, in particolare dopo l' Ordinanza „ del 1539. *Processo Verb. dell'Ord. pag.* 163. „

Que-

(1) Digesto Legge 1. tit. *de absentibus* e L. 5. tit. *de poenis*.

Questa procedura è molto più rigorosa dodo l' Ordinanza del 1670. Ella sarebbe stata più dolce, se il più gran numero de' Commissarj avesse pensato, come il Sig. di Lamoignon.

Il Parlamento di Tolosa ha un uso molto singolare nelle prove per testimonj. Si ammettono altrove delle mezze prove, che in fondo non sono che dubbj; poichè si sa non esservi mezze verità. Ma a Tolosa si ammettono i quarti, e gli ottavi di prove. Vi si può riguardare, per esempio, un *sentito dire*, come un quarto, un altro *sentito dire* più vago, come un ottavo; di maniera che otto rumori, che non sono che un eco di un rumore mal fondato, possono diventare una prova completa; ed appresso a poco su questo principio Gio: Calas fu condannato alla Ruota. Le Leggi Romane volevano delle prove *luce meridiana clariores*.

XXIII.

Idea di qualche riforma.

LA Magistratura è così rispettabile, che il solo paese della terra, ove ella è venale, fa de' voti per essere liberato da un tal uso. Si desidera, che il Giurisconsulto possa arrivare col suo merito a rendere la giustizia, che ha difesa colle sue vigilie, colla sua voce, e co' suoi scritti. Forse allora si vedrebbe nascere per mezzo di felici travagli

gli una Giurisprudenza regolare ed uniforme.

Si giudicherà sempre diversamente la medesima Causa in Provincia, e nella Capitale? Vi è bisogno, che l'istesso uomo abbia ragione in Brettagna, e torto alla Linguadoca? Che dico io? sono tante le Giurisprudenze, quante sono le Città. E nel medesimo Parlamento la massima di una Camera non è quella della Camera vicina (1).

Qual prodigiosa contrarietà fra le Leggi del medesimo Regno? A Parigi un uomo, che è stato domiciliato nella Città per un anno ed un giorno, è riputato Borghese. Nella Franca Contea un uomo libero, che abbia dimorato per un anno ed un giorno in una casa detta *Main-mortable* (2), diviene schiavo; i suoi

(1) Vedete sopra di ciò il Presidente Bouhier.

(2) Notisi che il Traduttore ha trascritta l'istessa parola Francese, perchè nell' idioma Italiano, stante la differenza degli usi e de' costumi, non vi è un termine rispondente a quello.

Senza rimontare agli antichi tempi de' Romani, le differenti Nazioni barbare, che invasero l'Impero, e che dipoi si facevano guerra fra di loro, avevano per diritto delle Genti, che i vinti in guerra perdessero la libertà, e divenissero servi della Nazione conquistatrice. Appresso i Franchi furono più frequenti le occasioni di esercitare un tal diritto delle Genti; poichè per le diverse divisioni della Monarchia furono continue le guerre civili fra i Fratelli, e fra i Nipoti: sicchè le servitù in Francia si estesero talmente, che verso il principio della terza Razza tutti i lavoratori, e quasi tutti gli abitanti delle Città erano Servi, ed uno il Signore. Questa fu, come osserva un celebre Autore, una delle cause della differenza, che passa fra le Leggi Francesi, e quel-

i suoi collaterali non succederebbero in ciò che egli avesse acquistato altrove, ed i suoi proprj figli sarebbero ridotti a mendicare, se fossero stati per un anno lontani dalla casa, ove il padre è morto. La Provincia è nominata Franca, ma qual franchigia?

Quando si vogliono porre de' limiti fra l'autorità civile, e gli usi ecclesiastici, quali dispute interminabili! Ove sono tali limiti? Chi concilierà l'eterne contraddizioni del Fisco, e della Giurisprudenza? Finalmente perchè in certi Paesi non si danno mai i motivi delle sentenze? Vi è qualche vergogna a rendere ragione del suo giudicato? Perchè coloro, che giudicano al nome del Sovrano, non presentano al Sovrano le loro sentenze di morte avanti di eseguirle?

Da qualunque lato che si volgano gli occhi, si trova la contrarietà, la insensibilità, l'incertezza, l'arbitrio. Noi cerchiamo in questo secolo di perfezionare tutto; cerchiamo di perfezionare le Leggi, dalle quali dipendono le nostre vite, e le nostre fortune.

I L F I N E.

IN-

quelle d'Italia, e Spagna sopra il gius feudale. Ora siccome in Francia era piccolissimo il numero degli Uomini liberi proprietarj delle Terre, parve che questi invidiassero al maggior numero lo stato servile; e credendo di partecipare della santità delle Chiese colla loro servitù, si fecero volontariamente servi di esse con donare alle medesime le terre, ch'eglino possedevano, a condizione di ritenerle a censo. Tali fondi così donati si dissero *Main-mortables*. Esprit des Loix. Liv. 30. Chap. 11. L'Editore.



INDICE

DE' PARAGRAFI

Che si contengono nel Libro de' Delitti e delle Pene.

XXI.

Giu-

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL COMMENTARIO

DEL SIGNOR DI VOLTAIRE.

Del-



